

Contratto di assicurazione multigaranzia per Artigiani e Piccole Imprese.

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
- Dip Aggiuntivo Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Definizioni

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set Informativo.

Un contratto semplice e chiaro:

il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Ultimo aggiornamento: 01.07.2023



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Fabbricati"

Prodotto: "ACTIVE IMPRESA Arti & Mestieri - Formula Incendio RC



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - www.cattolica.it, PEC: cattolica@pec.generaligroup.com

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi della proprietà di fabbricati ceduti in locazione ad attività artigianali o a piccole industrie.

La sezione Incendio e Altri Eventi e la sezione Responsabilità Civile Fabbricati sono obbligatorie.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E ALTRI EVENTI (ALL RISKS)

Possono essere assicurati à scelta del Contraente:

- √ i danni materiali e diretti ai beni assicurati (cioè rientranti nelle partite indicate in polizza) derivanti da:
 - incendio, esplosione, scoppio e altri eventi minori;
 - fenomeni atmosferici;
 - atti vandalici o dolosi (compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato), scioperi e tumulti popolari;
 - fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura di impianti idrici;
 - correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna:
- ✓ le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile ai sensi del primo alinea;
- le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali causati da incendio esplosione e scoppio di beni assicurati.

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

Sono disponibili ulteriori garanzie opzionali.

EVENTI CATASTROFALI

In subordine alla Sezione Incendio e altri eventi possono essere assicurati a scelta del Contraente:

- √ i danni materiali e diretti ai fabbricati derivanti da terremoto;
- le spese di demolizione, sgombero, ricollocamento sostenute dall'azienda in conseguenza di sinistro indennizzabile.

La copertura può essere estesa anche a:

 i danni derivanti da alluvione o inondazione (e relative spese di sgombero ecc.).

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

rici;

da usura;
 danni indiretti (cambiamenti di costruzione, mancato godimento o riduzioni di reddito atteso);

radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;

mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;

smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in

- guasti o rotture di origine meccanica;
- x attacco informatico (cyber risk)

Che cosa non è assicurato?

terremoti e inondazioni;

occasione di incendio;

dolo dell'Assicurato;

atti di guerra e invasione;

Le principali esclusioni sono relative a:

INCENDIO E ALTRI EVENTI

malattie pandemiche o epidemiche

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

EVENTI CATASTROFALI

Relativamente al terremoto sono esclusi i danni:

- causati da esplosione, da eruzione vulcanica, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- x a fabbricati che non si trovano in un'area, individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Relativamente a alluvione e inondazione sono esclusi i danni:

- da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- da allagamento e flash flood (cd. "bomba d'acqua");
- da traboccamento o rigurgito di fognature non direttamente correlati all'evento;
- da franamento o cedimento del terreno;
- x a fabbricati costruiti in aree golenali e costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie nonché quelli dichiarati inagibili dalle Autorità.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

ASSISTENZA

Le principali esclusioni riguardano i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'assicurato;
- × suicidio o tentato suicidio.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

ASSISTENZA

In subordine alla Sezione Incendio e altri eventi possono essere assicurate le seguenti prestazioni di assistenza nel caso i fabbricati aziendali siano colpiti da un sinistro:

- √ invio di un idraulico, elettricista, fabbro, serrandista, frigorista, vetraio, sorvegliante per interventi di emergenza;
- √ interventi di emergenza per danni da acqua;
- √ fornitura temporanea di energia elettrica;
- √ rientro anticipato del proprietario.

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Sono assicurate le somme dovute a terzi dal proprietario del fabbricato a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o corporali imputabili alla proprietà dei locali medesimi.

RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATI

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- da detenzione od impiego di esplosivi;
- circolazione stradale dei veicoli a motore;
- da furto e a cose da incendio;
- da attività svolte da coloro che occupano i locali;
- × attacco informatico (cyber risk).

In via generale sono esclusi anche danni alle cose detenute dall'assicurato.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate.

controllate.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati da Generali Italia.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede somme assicurate, massimali, scoperti, franchigie, distinti per sezione, che vengono riepilogati in un apposito allegato di polizza nonché condizioni di operatività che sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Sezioni Incendio e altri eventi, Eventi catastrofali, Assistenza: la garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza, situate in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Sezione Responsabilità Civile: la garanzia opera per i danni verificatisi in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta a Generali Italia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile). In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia a Generali Italia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione di Generali Italia al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Il premio è comprensivo di imposte. Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

E' possibile pattuire frazionamenti di premio alle seguenti condizioni:

- mensile, con addebito diretto SDD senza alcuna maggiorazione;
- trimestrale, con aumento del 3,0%;
- semestrale, con aumento del 2,5%



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, è possibile recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto. L'opzione di durata poliennale con riduzione del premio non opera per la sezione Eventi catastrofali.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Relativamente alla garanzia "Sovraccarico Neve" della Sezione Incendio, per l'operatività della copertura è necessario che trascorrano 10 giorni prima che la garanzia stessa sia operante.



Come posso disdire la polizza?

In generale il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo, almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto, una comunicazione scritta, mediante PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Direzione di Generali Italia.

Relativamente alla Sezione Eventi Catastrofali il Contraente (e Generali Italia) può recedere dal contratto in ogni momento.

Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: ACTIVE IMPRESA Arti & Mestieri - Formula Incendio RC Fabbricati

Edizione: 01.07.2023



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A.; la sede legale è in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico 041.5492111; sito internet: www.cattolica.it – PEC: cattolica@pec.generaligroup.com - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. La Società è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

Patrimonio netto al 31/12/2018: € 10.305.482.318,00 di cui € 1.618.628.450,00 relativi al capitale sociale e € 8.292.508.059,00 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet https://www.generali.it/note-legali

Requisito patrimoniale di solvibilità: € 7.508.422.347,00

Requisito patrimoniale minimo: € 2.803.124.486,00

Fondi propri ammissibili (a copertura SCR): € 16.322.388.567,00

Indice di solvibilità (solvency ratio): 217% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016)

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa assicurazione è articolata in 2 sezioni da attivare obbligatoriamente e 2 attivabili facoltativamente.

L'attività svolta da coloro che occupano i locali viene individuata mediante l'indicazione in polizza, per ciascuna ubicazione, di un "Codice Attività" da scegliersi tra quelli previsti nell' "Elenco Attività" che ha valenza tariffaria per la sola sezione Incendio. Sono ammesse e pertanto assicurate anche attività relative a codici diverse da quella dichiarata in polizza purché ascrivibili a categorie tariffarie uquali o inferiori.

Costituisce opzione con riduzione del premio comune a tutte le Sezioni la possibilità di stipulare un contratto di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio del 5% rispetto alla tariffa.

INCENDIO E ALTRI EVENTI (ALL RISKS)

La garanzia base indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso.

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate deve rispettare requisiti di incombustibilità per talune sue parti. Gli esplodenti sono tollerati entro specifici limiti.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FAB1/FAB2	Dichiarazione che il fabbricato possiede caratteristiche costruttive migliori rispetto quelle base
-	Attivazione dichiarazione "assenza infiammabili" per taluni codici attività
-	Elevazione minimo di scoperto per eventi sociopolitici e atmosferici
A001	Esclusione dei danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi
A002	Esclusione dei danni causati da o dovuti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine

A003	Esclusione dei danni causati da o dovuti a sovraccarico di neve
A004	Esclusione dei danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici
FR00	Applicazione di una franchigia frontale ad ogni danno
PRINCIPALI OPZIONI CON	PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
G011	Danni da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici alle cose assicurate con le partita Fabbricato e/o Macchinario-Attrezzatura-Arredamento
G309	Aumento dei limiti di indennizzo per spese di ricollocamento e/o demolizione a seguito di un sinistro
G306	Estensione della garanzia "eventi atmosferici" anche ai danni causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari nonché ai manufatti in materia plastica ed alle lastre in fibrocemento (escluso cemento-amianto)
G526	Danni da traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, comprese le spese di ricerca ed eliminazione occlusione
G527	Danni da eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati
SN01	Estensione della garanzia "sovraccarico neve" anche ai danni causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari nonché ai manufatti in materia plastica ed alle lastre in fibrocemento (escluso cemento-amianto)
SR01	Aumento delle spese di ricerca e riparazione acqua condotta
SR99	Estensione delle spese di ricerca e riparazione acqua condotta anche ai casi di assenza di danni ai beni assicurati
CC01	Supplemento di indennizzo per perdita pigioni
-	Attivazione dichiarazione "esclusione tronchi all'aperto" per taluni codici attività

EVENTI CATASTROFALI

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate ai fini della garanzia Terremoto deve rispettare specifiche caratteristiche costruttive, ai fini della garanzia Alluvione e inondazione deve disporre delle autorizzazione edificatorie e non essere dichiarato inagibile.

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni sono disponibili le seguenti opzioni.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il premio può essere modulato in funzione di 8 combinazioni di franchigia (5% o 10% della somma assicurata) e di limite di indennizzo (40% o 50% o 60% o 70% della somma assicurata)

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

AFF2 Danni da flash floods (bombe d'acqua)

ASSISTENZA

La copertura è prestata unicamente nella forma Basic e comprende prestazioni in emergenza relative al fabbricato o sue parti.

PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non vi sono opzioni con riduzione del premio

PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non vi sono opzioni con riduzione di un premio aggiuntivo

RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
PRINCIPALI OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
FR00	Applicazione di una franchigia frontale ad ogni danno
PRINCIPALI OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	

Non vi sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

INCENDIO E ALTRI EVENTI (ALL RISKS)

Rischi esclusi

Dal momento che la copertura viene prestata nella forma "tutti i rischi" alle esclusioni fornite nel DIP Danni sono da aggiungerne altre relative a:

- rischi per i quali la copertura viene fornita con altra sezione (es. furto) o con altra assicurazione (es. trasporto, cyber risk):
- taluni fenomeni (es. restringimenti, dilatazioni, anomali funzionamenti, contaminazioni, fuoriuscita di liquidi da serbatoi e linee di fusione, mancata o anormale distribuzione di energia) salvo che siano provocati da eventi non espressamente esclusi;
- errori di progettazione o lavorazione, difetti di prodotto;
- danni derivanti da provvedimenti di Autorità.

Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

EVENTI CATASTROFALI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
	Le garanzie opzionali possono prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

ASSISTENZA

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	Ciascuna prestazione può prevedere specifiche esclusioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
----------------	---



Ci sono limiti di copertura?

I limiti di copertura, di seguito sintetizzati, vengono dettagliati sezione per sezione anche in un apposito documento di polizza allegato alle Condizioni di Assicurazione denominato Scheda Riepilogativa.

INCENDIO E ALTRI EVENTI (ALL RISKS)

Per le partite Fabbricati, Lastre esterne, Ricorso terzi, se assicurate, i relativi massimali e somme assicurate sono indicati in polizza.

Per taluni beni (es. per singola lastra) possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quelli indicati in polizza per la corrispondente partita.

Seguono le principali franchigie e scoperti(garanzia base):

- Danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi: scoperto indicato in polizza
- · Danni causati da o dovuti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine: scoperto indicato in polizza
- Danni causati da o dovuti a sovraccarico di neve: scoperto 10% minimo €2.500
- Danni causati da fuoriuscita di acqua condotta: scoperto 10% minimo €300 massimo €1.000 (franchigia €250 per le spese di riparazione)
- Danni da gelo: scoperto 10% minimo €300 massimo €1.000
- Danni da crollo e collasso strutturale: scoperto 10% minimo €300 massimo €1.000
- Danni da errori di manovra e movimentazione: franchigia €1.000
- Danni da cause diverse da quelle di cui agli alinea precedenti: franchigia indicata in polizza
- Violazione di norme di prevenzione incendi: scoperto 10% minimo €1000, massimo €25.000

Le garanzie opzionali possono prevedere specifici limiti di indennizzo, franchigie o scoperti.

EVENTI CATASTROFALI

La tariffa si basa sulla classe territoriale Terremoto (CTT) e sulla classe territoriale Alluvione e Inondazione (CTA) propria del Comune (CAP) ove è

ubicato il fabbricato. La tariffa della garanzia Terremoto dipende anche dalle caratteristiche del fabbricato (anno di costruzione, tipo di costruzione, numero di piani).

Il limite di indennizzo, per il fabbricato, è indicato in polizza. Possono essere previsti limiti di indennizzo inferiori a quello indicato in polizza per taluni rischi (es. per locali interrati e seminterrati nella garanzia Alluvione e inondazione).

Seguono le principali franchigie e scoperti per la garanzia Terremoto:

- in generale: franchigia pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza
- mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "struttura antisismica": raddoppio o triplicazione della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo
- mancato rispetto della caratteristica costruttiva dichiarata "strutture portanti in cemento armato": raddoppio della franchigia indicata in polizza e contestuale riduzione del limite di indennizzo

Per la garanzia Alluvione e inondazione, in generale, viene applicato uno scoperto con il minimo pari alla percentuale di somma assicurata indicata in polizza.

ASSISTENZA

Ciascuna prestazione assicurata per interventi di emergenza prevede uno specifico limite di garanzia in relazione alle spese che restano a carico di Generali Italia per ciascun sinistro. Seguono i principali limiti:

- Invio di un idraulico, elettricista, fabbro, frigorista, sorvegliante: €500
- Invio di un serrandista, frigorista, vetraio: €300
- Interventi per danni d'acqua: €1.000
- Fornitura temporanea di energia elettrica: €500
- Rientro anticipato: €300

RESPONSABILITA' CIVILE FABBRICATI

La garanzia, se attivata, prevede specifici massimali per i danni a persone e per i danni a cose nonché uno specifico massimale per sinistro. Detti massimali sono indicati in polizza.

Per talune fattispecie di danno (es. per i danni da interruzione di attività) sono previsti limiti di indennizzo inferiori ai massimali indicati in polizza.

Seguono le principali franchigie e scoperti:

- Danno differenziale (rispetto a quanto liquidato dall'INAIL) per infortuni sul lavoro: invalidità permanente non inferiore al 6% (tabella INAIL)
- Danni a cose: franchigia €150



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: Per la Sezione Assistenza l'Assicurato, ovunque si trovi e in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance in funzione 24 ore su 24 ore. Per tutte le altre Sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai seni dell'art 1913 del Codice Civile, con la narrazione del fatto con l'indicazione della data, del luogo e della causa del sinistro e delle sue conseguenze, con l'indicazione degli estremi anagrafici di danneggiati e testimoni. Per i sinistri relativi alle sezioni Incendio e Eventi catastrofali Generali Italia può chiedere che la denuncia venga fatta anche all'autorità giudiziaria o di polizia.

Cosa fare in caso di sinistro?

Assistenza diretta / in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri, ferma la facoltà di fruire delle prestazioni di Belfor Italia e di Europ Assistance Italia nei casi previsti.

<u>Gestione da parte di altre imprese</u>: : per la Sezione Assistenza si precisa che la gestione dei sinistri è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A., i cui recapiti per la denuncia di danno sono i numeri di telefono 800 572 572 (dall'estero +039 02 58240565).

<u>Prescrizione</u>: i diritti derivanti dal contratto, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio (che si prescrive in un anno dalle singole scadenze), si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Per le garanzie di responsabilità civile Generali Italia assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, ivi comprese le procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, previste dalla normativa vigente, a nome dell'Assicurato.

L'esercizio del diritto di recesso per ripensamento rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



Premio

Quando e come devo pagare?

Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Rimborso

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il premio versato, al netto delle imposte.

In generale il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione.

Relativamente alla garanzia Eventi catastrofali il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Generali Italia può recedere per sinistro entro 60 giorni dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto di pagamento dello stesso. Analoga facoltà è riconosciuta al Contraente, proprietario del fabbricato, che contrae l'assicurazione non in qualità di imprenditore.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto con richiesta scritta da inviare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Generali Italia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Risoluzione

Qualora il contratto sia connesso ad un mutuo o altro finanziamento e sia stato corrisposto un premio unico, in caso di estinzione anticipata o trasferimento del mutuo o del finanziamento è possibile chiedere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.



A chi è rivolto questo prodotto?

L'Assicurazione Incendio e Responsabilità Civile Fabbricati, nell'ambito del prodotto ACTIVE IMPRESA Arti & Mestieri, è rivolta ai proprietari di fabbricati che abbiano ceduto questi ultimi in locazione ad imprese per lo svolgimento di attività artigianali e manifatturiere del settore alimentare, metallurgico, tessile, chimico e dell'arredamento. Sono assimilate alle attività artigianali alcune attività non propriamente manifatturiere quali, ad esempio, l'installazione e la manutenzione di impianti al servizio di fabbricati nonché le imprese di pulizia, di autotrasporto e le attività di giardinaggio.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 19,8% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.


La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS	Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato: - nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo; - copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).	
	delle controversie quali:	
Mediazione	Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com Gli organismi di mediazione sono consultabili nel sito www.giustizia.it tenuto dal Ministero della Giustizia	
Negoziazione assistita	In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere altresì preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).	
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni - nell'ambito delle garanzie di cui alle Sezioni Incendio ed altri eventi, Eventi catastrofali – si può ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV) - e-mail: cattolica@pec.generaligroup.com	

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

ACTIVE IMPRESA ARTI & MESTIERI

FORMULA INCENDIO E RC FABBRICATI - INCENDIO ALL RISKS



ACTIVE IMPRESA Arti & Mestieri di Generali nella formula per assicurare la proprietà di fabbricati destinati ad attività produttiva, come nel caso di immobili locati a soggetti terzi imprenditori, è:

- protezione modulabile dei beni e del patrimonio del proprietario di un immobile, grazie a 4 sezioni disponibili opzionalmente:
 - INCENDIO ED ALTRI EVENTI
 - EVENTI CATASTROFALI
 - ASSISTENZA
 - RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
- pronto intervento da team di specialisti che affiancano gli esperti Generali per un'esperienza volta a una veloce ed efficace ripresa dell'attività, anche di fronte a eventi più gravi, grazie alla tempestività di azioni per ridurre gli impatti dei danni ("disaster recovery"); un servizio incluso nella protezione Incendio ed Eventi Catastrofali
- un contratto unico, anche per proteggere più fabbricati (multiubicazione).

Scopri ACTIVE IMPRESA Arti & Mestieri nella formula assicurativa che hai scelto, per avere al tuo fianco un Partner di Vita e offrire alla tua attività sempre il meglio, ogni giorno.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

Set Informativo: Condizioni di Assicurazione ACTIVE IMPRESA Arti&Mestieri mod. 142/04 Ed. 07/2023

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- Definizioni
- · Assicurazione Principale
 - · Incendio ed Altri Eventi
 - Eventi Catastrofali
 - Furto
 - Danni da Interruzione di Esercizio
 - Assistenza
 - Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro
 - Responsabilità Civile Prodotti
 - · Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati
 - Protezione Legale
- Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- Norme che Operano in caso di Sinistro
- Scheda Riepilogativa

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti I soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro nonché il titolare e/o i soci e/o i familiari che
--

legittimamente svolgano prestazioni lavorative in assenza di rapporto di lavoro

subordinato.

Allagamento La presenza di acqua accumulatasi in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di

formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua nonché fuoriuscita di acqua, non

dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e termici.

Alluvione e Inondazione Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o

di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile

su una pluralità di enti, assicurati o meno, posti nelle vicinanze.

Apparato digitale Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza gli apparecchi di rete fissa o

mobile quali notebook, PC desktop, stampanti, fax, scanner, router, POS, tablet,

smartphone.

Apparecchiature Elettroniche Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati – elaboratori di processo o di automazione non al servizio esclusivo di

singole macchine – computer, tablet, smartphone, workstation, server, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti telefonici – altre apparecchiature per

ufficio che abbiano componentistica elettronica.

Sono compresi i "Supporti informatici" in esso contenuti, escluso quanto indicato alle voci

"Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso".

Non sono considerate "Apparecchiature elettroniche": le componenti elettroniche integrate in impianti e macchinari o progettualmente dedicate al controllo di una specifica

macchina.

Area golenale E' la porzione di territorio compresa tra l'alveo di magra del fiume (il solco entro cui il

corso d'acqua scorre quando ha la sua portata minima) e l'argine maestro.

Archivi

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici" e "Programmi in licenza d'uso".

Archivi informatici

Dati e "Programmi di utente" per Apparecchiature elettroniche", contenuti su "Supporti informatici".

Armadi forti

Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;
- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- peso minimo 100 kg.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Protezione Legale gli Addetti e, in caso di persona giuridica, gli amministratori e il legale rappresentante.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Assistenza digitale

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza l'attività che ha come scopo il ripristino o la riconfigurazione dell'operatività dell'apparato digitale, causa guasto o malfunzionamento che pregiudichi l'utilizzo del dispositivo;

Atto di terrorismo

Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Azienda

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza il luogo situato nel territorio dello Stato Italiano dove l'Assicurato svolge la propria attività lavorativa, così come risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.

Casseforti

Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg.

Centrale di Telesorveglianza

Stazione operativa alla quale vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rilevazione (antifurto, antintrusione, antirapina, tvcc, ecc.) collegata con le Forze dell'Ordine o comunque in grado di provvedere autonomamente alle segnalazioni ricevute, mediante l'invio di un proprio incaricato presso il sito dal quale è stato inviato l'allarme, che provvederà ad effettuare una accurata ispezione.

Comportamento colposo Il comportamento che determina un evento dannoso non voluto da chi lo ha commesso: l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Contratto di assistenza

Accordo contrattuale tra l'Assicurato ed il fornitore, con il quale quest'ultimo è incaricato effettuare controlli a macchinari-attrezzature-arredamenti per funzionalità, manutenzione tecnica preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Contravvenzione

La violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda.

Danni diretti

Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.

Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

DelittoLa violazione di una norma penale (reato) sanzionata con reclusione e/o multa.

Derubricazione del reato II caso in cui l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale.

Doloso Il Fatto illecito compiuto con la consapevolezza e/o la volontà di farne derivare un evento

contrario alla legge.

Esplodenti Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed

elencati nel relativo allegato A.

Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che

si autopropaga con elevata velocità.

Estinzione del reato Cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio:

morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela,

oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione).

Fabbricato II complesso delle opere edili (escluso il solo valore dell'area) compresi i fissi e gli infissi

nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici,

impianti d'allarme.

Sono inoltre compresi: gli affreschi, le statue e le decorazioni non aventi valore artistico; le tinteggiature, le tappezzerie e i rivestimenti; le recinzioni nonché le quote delle parti di

immobile ed impianti costituenti proprietà comune.

È escluso quanto indicato sotto la definizione di "Macchinario - Attrezzatura -

Arredamento".

Fatto illecito L'inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico.

Flash Floods Rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve

lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Franchigia Importo prestabilito che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Furto Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne

profitto per sé o per altri.

Generali Italia L'impresa di assicurazioni Generali Italia S.p.A..

Guasto Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza - Formula Top il danno subito dal

veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non si considerano guasti la foratura dello pneumatico, la rottura delle chiavi, l'esaurimento della

batteria.

Illecito extracontrattuale Quando il danno che è conseguente al fatto illecito non ha alcuna connessione con i

rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante.

Impianti fissi al servizio

del fabbricato

I seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi,

impianti elettrici, impianti d'allarme.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Inadempimento contrattuale

Il mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

Infiammabili

- i gas combustibili come, ad esempio, l'acetilene, il metano, l'etano, ecc.;
- le sostanze con punto di infiammabilità inferiore a 55° C (quali ad esempio: benzina, alcole, vernici alla nitrocellulosa, i più comuni solventi e diluenti, ecc.). Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Lastre esterne

Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari o insegne infisse nei fabbricati o fisse nelle loro installazioni a non oltre 40 metri dagli stessi, comprese le cornici, i telai, le iscrizioni e le decorazioni. Sono escluse le fonti di luce non costituenti insegna.

Lastre interne

Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico che non rientrano nella definizione di Lastre esterne. Sono comprese le fonti di luce non costituenti insegna.

Macchinari -Attrezzatura -Arredamento

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento ed impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricati", serbatoi e silos non in muratura, mezzi di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al Pubblico Registro Automobilistico, vestiario. arredamento, mobilio, cancelleria, "Apparecchiature elettroniche".

Sono inoltre compresi, se i locali sono in affitto e qualora aggiunti dall'Assicurato locatario:

- i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme;
- tappezzerie, rivestimenti, serramenti.

È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso", "Modelli e stampi" e "Valori".

Malattia

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza: Alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia pandemica o epidemiche

Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Merci

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti sia semilavorati che finiti, beni in lavorazione, in riparazione o in deposito, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione. Nel valore delle merci sono compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali.

Modelli e stampi

Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Partita

Insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie, assicurati con un'unica somma.

Piano fuori terra

Il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in almeno il 50% dei suoi punti perimetrali ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante o comunque rispetto a quest'ultima a una quota non inferiore a trenta centimetri.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

Prestazioni

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato.

Programmi di utente

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da sistemi elettronici di elaborazione dati che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".

Programmi in licenza d'uso

Sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili da sistemi elettronici di elaborazione dati che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su "Supporti informatici".

Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, iniziata nei locali indicati in polizza.

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza: sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

Serramenti

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni.

Scoperto

Importo, espresso in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sentenza passata in giudicato

Provvedimento definitivo, non più impugnabile.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale opera l'Assicurazione.

- Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Responsabilità Civile Prodotti, con la parola Sinistro si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l'Assicurazione medesima.
- Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Protezione Legale il fatto dannoso è il fatto che, nella denuncia penale ovvero nella domanda giudiziaria civile, si asserisce essere illecito extracontrattuale o inadempimento contrattuale.

Spese di giustizia nel processo penale

I costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato.

Struttura Antisismica

Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche e/o integrazioni.

Strutture portanti diverse Strutture non antisismiche costruite in materiali diversi dal cemento armato.

Strutture portanti in cemento armato

Strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- le armature del tetto in legno.

Struttura Organizzativa

La struttura di EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 -20057, Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 00776030157 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 ed alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in Polizza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della medesima Generali Italia.

Supporti informatici

Schede, dischi e nastri per macchine elettroniche ed elaboratori elettronici.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tipo costruzione

Caratteristiche costruttive del fabbricato.

Tetto - Copertura - Solai

- tetto: Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);
- copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;
- solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Transazione

L'accordo col quale le parti, tramite reciproche concessioni, pongono fine ad una lite insorta tra loro.

Valori

Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Veicolo

Ai fini della garanzia prestata con la Sezione Assistenza - Formula Top ai sensi degli artt. 47 e successivi del nuovo codice della strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di proprietà dell'azienda, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, immatricolato in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano ed in particolare:

- autovetture;
- moto;
- autocarri sino a 35 quintali.

Vetri stratificati di sicurezza

Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Sezione Incendio All Risks



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi Assicurati

Danni materiali e diretti

Generali Italia indennizza tutti i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Sono compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Danni conseguenziali

Generali Italia indennizza altresì i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi previsti in polizza che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini):

- "Fabbricato";
- "Macchinario Attrezzatura Arredamento";
- "Merci".

La somma assicurata della partita "Merci" deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in aumento" per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento", anche in eccedenza della somma assicurata:

- Valori:
- Archivi nonché Supporti informatici;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;
- Modelli e stampi;

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al loro costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Fabbricato", in base al valore allo stato d'uso, escluso soltanto il valore dell'area se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al valore allo stato d'uso se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13B;
- per "Merci" vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli Archivi, i Supporti informatici, i Modelli e stampi in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la garanzia "Rischio locativo".

Sono esclusi dalla partita "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento":

- i beni in leasing;
- i beni indicati alla partita "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G033 "Aumento limite risarcimento modelli e stampi", il limite di indennizzo si intende elevato al 30%.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

L'assicurazione sia delle "Merci" sia del "Macchinario - Attrezzatura – Arredamento" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l'abitazione stessa si trovi nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di Terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

A parziale deroga dell'art. 3.10 "Delimitazione della garanzia sui beni", Generali Italia indennizza, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa riferita alla partita "Lastre esterne", i danni diretti e materiali causati alle stesse da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, fermo quanto previsto all'art. 2.1 "Esclusioni".

Generali Italia indennizza inoltre, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Lastre esterne", anche gli eventuali danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di lastre esterne.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di sinistro".

Per la presente garanzia addizionale non valgono le franchigie e gli scoperti previsti in polizza.

Se assicurata la partita "Fabbricato". la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.10 "Delimitazione della garanzia sui beni" della presente Sezione limitatamente alla parte di danno rientrante nelle franchigie o scoperti previsti per le garanzie contemplate in tale articolo.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia paga per singola lastra un importo massimo di euro 3.000,00. Tale limitazione non è operante se il danno è causato da incendio esplosione e scoppio.

Apparecchiature elettroniche

A parziale deroga dell'art. 3.10 "Delimitazione della garanzia sui beni", Generali Italia indennizza, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa riferita alla partita "Apparecchiature elettroniche", i danni materiali e diretti causati alle stesse da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga del punto 2.5 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione.

Relativamente ai danni di natura elettrica, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non è operante, salvo il sopracitato punto 2.5, negli altri casi previsti all'art. 2.1"Esclusioni" della presente Sezione.

Si intendono operanti altresì le delimitazioni previste dagli articoli da 3.2 a 3.9 della presente Sezione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo di euro 300,00. In caso di danni di natura elettrica e fermo quanto disposto dal secondo comma, qualora non siano installati o non siano stati attivati, esternamente alle apparecchiature assicurate, ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di euro 300,00.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di contratto di assistenza tecnica, si applica lo scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata alla partita "Apparecchiature Elettroniche", indicata nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei "Programmi in licenza d'uso" che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo ai Programmi in licenza d'uso il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.

Generali Italia inoltre indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli "Archivi informatici" che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile. La determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo per la ricostruzione degli "Archivi informatici" avviene:

- fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita "Apparecchiature elettroniche"
- previa detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00 per sinistro; qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Generali Italia non indennizza in alcun caso:

- 1. i danni verificatisi in occasione di:
 - 1.1. atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione, confisca o requisizione;
 - 1.2. esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 1.3. terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, flash floods, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - 1.4. mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
 - 1.5. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
 - 1.6. trasporto e/o movimentazione dei beni assicurati al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

- 2. i danni causati da o dovuti a:
 - 2.1. furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
 - 2.2. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;

- 2.3. interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- 2.4. quasti o rotture meccanici a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 2.5. correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresi quelli dovuti all'azione del fulmine e della elettricità atmosferica);
- 2.6. anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- 2.7. montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- 2.8. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- 2.9. contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati;
- 2.10.errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- 2.11.mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Generali Italia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

3. i danni:

- 3.1. causati con dolo del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- 3.2. derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;
- 3.3. subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- 3.4. di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- 3.5. di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- 3.6. derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- 3.7. derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 3.8. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- 3.9. conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;

a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, Generali Italia sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

E' esclusa, inoltre, la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.



Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro Generali Italia pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 3.2 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici

Che cosa non è assicurato

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, Generali Italia non indennizza i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Generali Italia indennizza solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

Ai fini della delimitazione di garanzia sugli Eventi sociopolitici, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e i minimi riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Eventi Sociopolitici";
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Vandalismi in occasione di furto o rapina

A parziale deroga del punto 2.1 dell'art. 2.1 "Esclusioni", sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente estensione opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere l) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della estensione ai Vandalismi in occasione di furto o rapina, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e i minimi riportati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Eventi Sociopolitici";
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Esclusione dei danni da atti vandalici ed eventi sociopolitici

Che cosa non è assicurato

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A001 "Esclusione dei danni da atti vandalici ed eventi sociopolitici", ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 "Esclusioni" ed a deroga dell'art. 3.2 Generali Italia non indennizza in alcun caso i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi.

Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi Atmosferici

Che cosa non è assicurato

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, si intendono esclusi dalla garanzia i seguenti beni:

- lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subiti dal tetto o dalle pareti;
- tende esterne, verande e coperture di poggioli, di balconi e di terrazze, ciminiere e camini, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto o sotto tettoie o in fabbricati aperti da uno o più lati, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione:
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

Si intendono altresì esclusi i danni materiali direttamente causati da grandine a lastre in fibrocemento (compreso cemento-amianto) e a manufatti di materia plastica.

Ci sono limiti di copertura

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, ai beni assicurati poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ai fini della delimitazione di garanzia sugli Eventi atmosferici, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice **G306** "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.3, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.

Estensione grandine su lastre in cemento-amianto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G312** "Estensione grandine su lastre in cemento-amianto", a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia codice G306, Generali Italia paga anche i danni causati dalla grandine alle lastre in cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera entro il limite di indennizzo e di franchigia previsti per la garanzia di cui al codice G306.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.3 sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili.

Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;

- fino alla concorrenza di euro 25.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Esclusione dei danni da eventi atmosferici

Ci sono limiti di copertura

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A002 "Esclusione dei danni da eventi atmosferici", ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 "Esclusioni" ed a deroga dell'art. 3.3, Generali Italia non indennizza in alcun caso i danni causati da o dovuti a uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.

Art. 3.4 Delimitazioni sul sovraccarico neve

Che cosa non è assicurato

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve Generali Italia non indennizza i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudichi la loro stabilità. Sono invece compresi i danni di deformazione permanente alle strutture portanti non in legno che ne pregiudichi la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

In ogni caso sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Sovraccarico neve estesa

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SN01** - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportino:

- crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione di cui al codice SN01 opera:

- fino a concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per sinistro;
- previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

La presente estensione di garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Esclusione dai danni da sovraccarico neve

Che cosa non è assicurato

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A003 "Esclusione dei danni da sovraccarico neve", ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 "Esclusioni" ed a deroga dell'art. 3.4 Generali Italia non indennizza in alcun caso i danni causati da o dovuti a sovraccarico di neve.

Art. 3.5 Delimitazioni sulla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti

Che cosa non è assicurato

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti i beni assicurati, Generali Italia non risarcisce i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 5.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di euro 50.000,00.

Spese di ricerca e riparazione

Agli effetti della presente delimitazione di garanzia di cui all'art 3.5 Generali Italia risarcisce le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alle Spese di ricerca e riparazione il pagamento di tali spese verrà effettuato:

- con applicazione di una franchigia di euro 250,00;
- sino alla concorrenza di un importo di euro 3.000,00.

Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 10.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 - "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".

Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G526** "Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature", a parziale deroga di quanto previsto all'art. 3.5 Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica:
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma.

Ci sono limiti di copertura

I danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla partita "Merci".

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di euro 250,00 e il massimo di euro 1.000,00;
- fino alla concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "spese di demolizione e ripristino" di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della garanzia "spese di demolizione e ripristino", per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo. Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".:
- previa detrazione, di un importo pari a euro 250,00.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SR99** - "Spese di ricerca senza danno materiale e diretto", se assicurata la partita "Fabbricato", ad integrazione di quanto previsto all'art. 3.5, Generali Italia rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro;
- sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.

Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da gelo

Ci sono limiti di copertura

Relativamente danni materiali direttamente causati da gelo, Generali Italia indennizza unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere esistenti nel Fabbricato contenente i beni assicurati, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- fino a concorrenza di euro 10.000,00 per annualità.

Esclusione dai danni da rottura di impianti idrici e tecnici

Che cosa non è assicurato

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A004 "Esclusione dei danni da rottura di impianti idrici e tecnici", ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 "Esclusioni" ed a deroga degli articoli 3.5 e 3.6 Generali Italia non indennizza in alcun caso i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici.

Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale

Che cosa non è assicurato

Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, Generali Italia non indennizza i danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.

Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni per errori di manovra e movimentazione ai fini della presente delimitazione di garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di una franchigia di euro 1.000,00;
- sino alla concorrenza di un importo di euro 25.000,00.

Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni derivanti da ogni altra causa diversa da quelle prima indicate agli articoli da 3.2 a 3.8, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione della franchigia indicata nella Scheda Riepilogativa.

Tale franchigia non si applica comunque ai sinistri da incendio, esplosione e scoppio.

Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle Apparecchiature elettroniche, ai natanti, ai veicoli iscritti al P.R.A., alle Lastre esterne ed alle Lastre interne la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e o, se operanti, da eventi di cui agli articoli 3.2, 3.3 e 3.4 della presente Sezione.



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 4.1 Rovina Ascensori e montacarichi

A parziale deroga del punto 2.4 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.2 Furto e Rapina commessi su portavalori

Se assicurata la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", a parziale deroga del punto 2.1 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, l'assicurazione si intende estesa ai danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato da furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi:
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La presente garanzia opera:

- fino a concorrenza di euro 1.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione. Nel caso di operatività anche della Sezione Furto, la presente somma assicurata si intende elevata a euro 2.000,00 e si cumula alla somma assicurata in polizza per la predetta garanzia;
- con detrazione di un importo pari al 20% dell'ammontare del danno senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.

Dove vale la copertura

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Art. 4.3 Spese sostenute in consequenza di sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

 a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 10.000,00.

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 30.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G309 "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 20.000,00;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 100.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi fino alla concorrenza del 30% dei limiti in valore assoluto di cui sopra, fermo comunque il limite complessivo.

Art. 4.4 Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Art. 4.5 Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.

Nel caso di Sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ci sono limiti di copertura

Se l'attività non è in in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'art. 1.2 "Beni assicurati".

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"

Relativamente ai fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati, l'Assicurazione è prestata purché ciascun fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB1 il fabbricato deve avere:

- strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi;
- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili per almeno 4/5 delle rispettive superfici.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB2 il fabbricato deve avere:

strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
 salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato.

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto. Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati - nei serbatoi dei veicoli - nelle tubazioni di distribuzione - in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto - all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi dovunque infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa" e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esplicitamente esclusa l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, ad esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è esplicitamente prevista l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza limitazione alcuna.

Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l'80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.

Per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G035 "Oggetti di metallo con materiali combustibili aumentato al 30%", per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore di tutte le merci.



Art. 6.1 Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in Polizza tramite le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi Generali Italia avrà comunque diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggiore rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita "Fabbricato" diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito i beni assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni opera entro il massimale stabilito per "Ricorso Terzi" indicato in Scheda Riepilogativa e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

Codice G150 - Guasti macchine

A deroga di quanto previsto al punto 2.4 dell'art. 2.1 "Esclusioni", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati alla partita "**Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**" causati da:

- a) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- b) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
- c) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- d) rovesciamento di liquidi in genere.

Ai fini della presente garanzia nella partita "**Macchinario-Attrezzatura-Arredamento**" sono sempre compresi gli impianti fissi al servizio del fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;
- d) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- e) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature ed impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica.

Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione: l'olio diatermico di caldaie; gli organi di frantumazione; i pali in legno a sostegno di cavi; i crogiuoli e gli elettrodi di forni; i cilindri dei laminatoi; i nastri dei forni di preriscaldo; gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico; i preplastificatori; i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato; i dischi e le matrici di fotocompositrici; le fustelle di fustellatrici; i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione; le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione; le cisterne di autostazioni e autofficine; le mazze battenti e i blocchi incudine di magli; tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i beni rientranti nella definizione di "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 500,00.

Codice G011 - Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a deroga di quanto previsto al punto 2.5 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, i danni materiali ai beni assicurati con la "Fabbricato" е partita е con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni alle "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione della franchigia per ciascun sinistro indicata nella Scheda Riepilogativa;

- fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa rispettivamente per ciascuna partita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale estensione di garanzia "valore a nuovo".

Codice TI01 - Cose trasportate

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso Generali Italia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a euro 15.500,00.

Dove vale la copertura

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Codice CC01 - Perdita di affitti

A parziale deroga del punto 3.8 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia pagherà, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Inoltre viene garantita con il massimo di un anno.

Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati si intendono assicurati anche i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che rientrano nella partita "Fabbricato", che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per i fabbricati ad uso civile abitazione la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui agli art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 se operanti.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 – "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate, anche per gli impianti fissi - elettrici ed elettronici, compresi motori, apparecchi e circuiti - al servizio dei fabbricati ad uso civile abitazione (e loro dipendenze).

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D113 - Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati si intendono compresi, nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per gli effetti domestici la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e dagli eventi di cui agli art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 se operanti.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 – "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate anche per gli elettrodomestici, audiovisivi ed agli altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale.

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati, nella definizione di "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" si intendono compresi (quando non costituiscono merci) sia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo (esclusi i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato nonché i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e tutto ciò che è risarcibile mediante la garanzia Ricorso Terzi), sia quelli che sono di proprietà dell'Assicurato stesso.

Che cosa non è assicurato

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico anche se operante il codice G011 – "Fenomeno elettrico", sono esclusi i danni da fenomeno elettrico.

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e dagli eventi di cui agli art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 se operanti;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.5 "Valore dei beni assicurati" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Determinazione del danno" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.

Codice G064 - Merci refrigerate

A parziale deroga del punto 3.3 dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata in Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, fulmine, caduta di aeromobili o veicoli spaziali ed agli altri eventi previsti in polizza, compresi, se operanti, da eventi di cui agli art. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 se operanti;
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione Norme che Operano in caso di Sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Nel caso l'impianto non sia munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il danno sia causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Che obblighi ho

L'Assicurato dichiara che l'impianto è munito di sistemi di controllo e che questi consentono di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250.00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati;
- d) implosione;
- e) onda sonica;
- f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- g) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di
 materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del
 maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante
 adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa;
- i) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini):

- "Fabbricato";
- "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento";
- "Merci".

La somma assicurata della partita "Merci" deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in aumento" per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche in eccedenza della somma assicurata:

- Valori;
- Archivi nonché Supporti informatici;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;
- Modelli e stampi.

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Fabbricato", in base al valore allo stato d'uso, escluso soltanto il valore dell'area se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al valore allo stato d'uso se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13B;
- per "Merci" vendute in attesa di consegna, in base al **prezzo di vendita** purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli Archivi, i Supporti informatici, i Modelli e stampi in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la garanzia "Rischio locativo".

Sono esclusi dalla partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento":

- i beni in leasing;
- i beni indicati alla partita "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G033 "Aumento limite risarcimento modelli e stampi", il limite di indennizzo si intende elevato al 30%.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

L'assicurazione sia delle "Merci" sia del "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l'abitazione stessa si trovi nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di Terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

Generali Italia indennizza, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa i danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;

- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Lastre esterne", anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Questa garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 di questa Sezione e di quanto previsto da eventuali garanzie opzionali; limitatamente a queste ultime la garanzia opera per la parte di danno rientrante nelle franchigie ivi previste.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 di questa Sezione, il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 3.000,00.

Apparecchiature elettroniche

Generali Italia, sino a concorrenza della somma indicata nella Scheda Riepilogativa, indennizza i danni diretti e materiali causati alle Apparecchiature Elettroniche da un evento accidentale, qualunque ne sia la causa, anche a deroga dell'art. 2.1 lett. f) della presente Sezione.

Relativamente ai danni di natura elettrica, l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra devono essere a norma di legge.

Sono inoltre compresi, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) di questa Sezione i danni causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Che cosa non è assicurato

Ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2.1 di questa Sezione, Generali Italia inoltre non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore dei beni assicurati;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione dei beni assicurati, o attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- d) per smarrimenti e ammanchi constatati in sede di inventario;
- e) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- f) di furto e rapina.
- g) conseguenti, in tutto o in parte, a:
 - alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
 - utilizzo di internet o reti similari reti intranet o altra rete privata o similare;
 - trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;

a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati; qualora i suddetti eventi siano causa di altri non specificatamente esclusi, Generali Italia pagherà solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Ci sono limiti di copertura

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati all'art. 1.1 di questa Sezione e da quelli dei danni successivi, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari a euro 300,00.

In caso di danni di natura elettrica e fermo quanto disposto dal secondo comma, qualora non siano installati o non siano stati attivati, esternamente alle apparecchiature assicurate, ulteriori sistemi di protezione contro le sovratensioni, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati, si applica lo scoperto del 25% con il minimo di euro 300,00.

In caso di danni, difetti e guasti di origine interna, in assenza di contratto di assistenza tecnica, si applica lo

scoperto del 20% con il minimo di euro 1.000,00 con un limite di indennizzo del 20% della somma assicurata alla partita "Apparecchiature Elettroniche", indicata nella Scheda Riepilogativa.

Generali Italia indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei Programmi in licenza d'uso che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo ai "Programmi in licenza d'uso" il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00.

Generali Italia inoltre indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli Archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati in conseguenza diretta di un danno indennizzabile. La determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo per la ricostruzione degli "Archivi informatici" avviene:

- fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata con la partita "Apparecchiature elettroniche";
- previa detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare di tali costi, col minimo di euro 150,00 per sinistro; qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti tale minimo è elevato a euro 500,00.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvione, allagamenti e flash floods;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- g) determinati da dolo dell'Assicurato;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;

- la franchigia, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro Generali Italia pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.



Che cosa è assicurato? Garanzia base – Estensioni

Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

 a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 10.000,00

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza di euro 30.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G309 "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nelle partite "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 20.000,00;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono indennizzate sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 100.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi fino alla concorrenza del 30% dei limiti in valore assoluto di cui sopra, fermo comunque il limite complessivo.

Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Art. 4.3 Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.

Nel caso di Sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ci sono limiti di copertura

Se l'attività non è in in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" del art. 1.2 "Beni assicurati".

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"

Relativamente ai fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati, l'Assicurazione è prestata purché ciascun Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB1 il fabbricato deve avere:

- strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi;
- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili per almeno 4/5 delle rispettive superfici.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB2 il fabbricato deve avere:

strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
 salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;

Possono, tuttavia, esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto. Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati - nei serbatoi dei veicoli- nelle tubazioni di distribuzione - in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi dovunque infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella "Scheda Riepilogativa" e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esplicitamente esclusa l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, ad esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è esplicitamente prevista l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza limitazione alcuna.

Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l'80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.

Per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G035 "Oggetti di metallo con materiali combustibili aumentato al 30%", per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore di tutte le merci.



Art. 6.1 Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in Polizza tramite le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel fabbricato assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi Generali Italia avrà comunque diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita "Fabbricato" diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito i beni assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni opera entro il massimale stabilito per "Ricorso Terzi" indicato in Scheda Riepilogativa e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

Codice G150 Guasti macchine

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" causati da:

- e) rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
- f) errata manovra, imperizia, negligenza, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento dell'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione;
- g) errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione. Questa copertura opera dal momento in cui scade la garanzia contrattualmente prestata dal costruttore o fornitore, sempreché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di acquisto dell'apparecchiatura o dell'impianto;
- h) rovesciamento di liquidi in genere.

Ai fini della presente garanzia nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" sono sempre compresi gli impianti fissi al servizio del fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia non indennizza i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- b) indiretti, quali mancato utilizzo delle apparecchiature, mancanza di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti fuori dall'azienda e relative operazioni di carico e scarico;
- d) ai tubi e valvole elettroniche nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- e) ad utensileria o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, catalizzatori, filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l'olio dei trasformatori e degli interruttori);
- f) relativamente alle componenti elettroniche delle apparecchiature ed impianti elettrici o meccanici, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne e la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica.

Beni esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi dall'assicurazione: l'olio diatermico di caldaie; gli organi di frantumazione; i pali in legno a

sostegno di cavi; i crogiuoli e gli elettrodi di forni; i cilindri dei laminatoi; i nastri dei forni di preriscaldo; gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico; i preplastificatori; i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato; i dischi e le matrici di fotocompositrici; le fustelle di fustellatrici; i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione; le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione; le cisterne di autostazioni e autofficine; le mazze battenti e i blocchi incudine di magli; tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i beni rientranti nella definizione di "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di euro 500,00.

Codice G011 - Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a deroga di quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" lett. f) della presente Sezione, i danni diretti e materiali ai beni assicurati con la partita "Fabbricato" e con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) alle "Apparecchiature Elettroniche";
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- e) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione della franchigia per ciascun sinistro indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa rispettivamente per ciascuna partita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale estensione di garanzia "valore a nuovo".

Codice G315A - Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere l) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Codice G315B - Eventi Speciali Base

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 3 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere I) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000.00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000.00

Valore del danno euro 80.000.00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G306** "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili. Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro 25.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Estensione grandine su lastre in cemento-amianto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G312** "Estensione grandine su lastre in cemento-amianto", a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia codice G306, Generali Italia paga, anche i danni causati dalla grandine alle lastre in cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera entro il limite di indennizzo e di franchigia previsti per la garanzia di cui al codice G306.

Codice G315C - Eventi speciali estesa

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere I) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati i beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000.00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000.00

Valore del danno euro 80.000.00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G306** "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G52**7 "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili. Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro 25.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Estensione grandine su lastre in cemento-amianto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G312** "Estensione grandine su lastre in cemento-amianto", a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia codice G306, Generali Italia paga, anche i danni causati dalla grandine alle lastre in cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera entro il limite di indennizzo e di franchigia previsti per la garanzia di cui al codice G306.

Acqua condotta e altri fluidi

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - interrate o installate all'esterno del fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300.00 e massimo di euro 1.000.00:
- limitatamente alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 5.000,00;
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di euro 50.000,00;
- limitatamente ai danni conseguenti a gelo, sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per annualità.

Relativamente ai Fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della garanzia "Spese di ricerca e riparazione, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà

effettuato:

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo. Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 10.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G526** "Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma.

Ci sono limiti di copertura

I danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla partita "Merci" fermi scoperti e limiti di cui sotto.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di euro 250,00 e il massimo di euro 1.000,00;
- fino alla concorrenza di euro 20.000,00 per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "Spese di demolizione e ripristino" di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della garanzia "Spese di demolizione e ripristino", per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo. Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SR99** - "Spese di ricerca senza danno materiale e diretto", se assicurata la partita "Fabbricato", ad integrazione di quanto previsto alla garanzia codice G315C "Eventi speciali estesa", Generali Italia rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro;
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro;
- sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudichi la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SN01** - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportino:

- crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione di cui al codice SN01 opera:

- fino a concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per sinistro;
- previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

La presente estensione di garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Codice TI01 - Cose trasportate

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività indicata in Polizza e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso Generali Italia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a euro 15.500,00.

Dove vale la copertura

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Codice CC01 - Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. i) dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia pagherà, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Inoltre viene garantita con il massimo di un anno.

Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" si intendono assicurati anche i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che rientrano nella partita "Fabbricato", che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per i fabbricati ad uso civile abitazione la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui alla garanzia codice G315A.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 – "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate, anche per gli impianti fissi - elettrici ed elettronici, compresi motori, apparecchi e circuiti - al servizio dei fabbricati ad uso civile abitazione (e loro dipendenze)

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D113 - Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati si intendono compresi, nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per gli effetti domestici la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio ed esplosione.e dagli eventi di cui al codice G315A/B/C.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 – "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate anche per gli elettrodomestici, audiovisivi ed agli altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati, nella definizione di "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", si intendono compresi (quando non costituiscono merci) sia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo (esclusi i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato nonché i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e tutto ciò che è risarcibile mediante la garanzia Ricorso Terzi), sia quelli che sono di proprietà dell'Assicurato stesso.

Che cosa non è assicurato

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico anche se operante il codice G011 – "Fenomeno elettrico", sono esclusi i danni da fenomeno elettrico.

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui al codice G315A;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.5 "Valore dei beni assicurati" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Determinazione del danno" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.

Codice G064 - Merci refrigerate

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata in Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, fulmine, caduta di aeromobili o veicoli spaziali ed agli altri eventi previsti in polizza, compresi, se operanti quelli di cui alla garanzia Eventi sociopolitici o speciali della Sezione Incendio:
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Nel caso l'impianto non sia munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il danno sia causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Che obblighi ho

L'Assicurato dichiara che l'impianto è munito di sistemi di controllo e che questi consentono di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario)

riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi Assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) fulmine, esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;
- c) esplosione e scoppio, anche se verificatisi all'esterno dei fabbricati;
- d) implosione;
- e) onda sonica:
- f) caduta di aeromobili e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- g) **sviluppo di fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggiore immobile di cui forma eventualmente parte), e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- h) urto veicoli non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio. Sono esclusi i danni a veicoli con targa;
- i) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Generali Italia indennizza altresì:

- j) danni conseguenziali da:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento:
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti a incendio, esplosione, scoppio che abbiano colpito i beni assicurati oppure altre cose purché si trovino ad una distanza non superiore a 50 metri dai beni assicurati (in linea d'aria considerando i due punti perimetrali più vicini) che hanno subito il danno conseguenziale stesso.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati, se indicate nella Scheda Riepilogativa le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata in polizza, che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini):

- "Fabbricato";
- "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci";

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci", anche in eccedenza al Massimale assicurato:

- Valori:
- Archivi nonché Supporti informatici;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;
- Modelli e stampi.

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Fabbricato", in base al valore allo stato d'uso, escluso soltanto il valore dell'area se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure
 equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in base al valore allo stato d'uso se richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13B;
- per "Merci" vendute in attesa di consegna, in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese;
- per gli Archivi, i Supporti informatici, i Modelli e stampi in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la garanzia "Rischio locativo".

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" i beni in leasing.

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino ad un limite di euro 2.500.00:
- Archivi nonché Supporti Informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000.00
- Modelli e stampi, fino ad un limite del 10% della somma assicurata con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci".

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G033 "Aumento limite risarcimento modelli e stampi", il limite di indennizzo si intende elevato al 30%.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possono essere assicurati anche i beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovino nell'area in cui detta attività è esercitata. È tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre

L'assicurazione sia delle "Merci" sia del "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l'abitazione stessa si trovi nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio delle Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni posti in locali di Terzi l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della domma assicurata alla relativa partita e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che operano in caso di Sinistro".

Lastre esterne

Generali Italia indennizza, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa i danni diretti e materiali causati alle lastre esterne derivanti da:

- rottura dovuta a fatto accidentale, compresi gli eventi atmosferici;
- rottura dovuta a fatto di terzi (inclusi i dipendenti), compresi i danni derivanti da furto o da tentativo di commetterlo, nonché, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Generali Italia indennizza inoltre, nell'ambito della somma assicurata alla partita "Lastre esterne", anche i danni causati agli altri beni assicurati dalla rottura di Lastre esterne.

Nella determinazione dell'indennizzo spettante non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Questa garanzia opera ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1.1 di questa Sezione e di quanto previsto da eventuali garanzie opzionali; limitatamente a queste ultime la garanzia opera per la parte di danno rientrante nelle franchigie ivi previste.

La garanzia è operante solamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni verificatisi durante traslochi, riparazioni, lavori con presenza di operai. Le rigature non costituiscono danno indennizzabile.

Ci sono limiti di copertura

Se il danno è causato da eventi diversi da quelli indicati al precedente art. 1.1 di questa Sezione, il limite di indennizzo per singola lastra è di euro 3.000,00.



Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e flash floods;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che in tutti i casi sopra indicati l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuto in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione:
- f) a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati;
- g) determinati da dolo dell'Assicurato;
- h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato e limite di indennizzo

Qualora sia stato convenuto:

- lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri;
- la franchigia, Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza, sotto deduzione della franchigia convenuta che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in caso di sinistro Generali Italia pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia. Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" senza tener conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Inoltre per la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" per nessun titolo Generali Italia pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione somma maggiore del massimale indicato nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura?

Tali spese sono idennizzate sino alla concorrenza di euro 10.000,00.

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni. Ci sono limiti di copertura?

Tali spese sono idennizzate sino alla concorrenza di euro 30.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G309 "Aumento limiti per le spese sostenute in conseguenza di sinistro" Generali Italia indennizza, per l'ubicazione a cui la garanzia si riferisce, anche in eccedenza alle somme assicurate e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

 a) le spese di spostamento, ricollocamento e magazzinaggio di beni rientranti nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro;

Ci sono limiti di copertura?

Tali spese sono idennizzate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 20.000,00;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura?

Tali spese sono idennizzate fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo spettante per danni diretti e materiali, con il massimo di euro 100.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 30% dei limiti in valore assoluto di cui sopra, fermo comunque il limite complessivo.

Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, l'assicurazione, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Art. 4.3 Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, Generali Italia risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se sono determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone con le quali e delle quali devono rispondere a norma di legge.

Nel caso di Sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

Se per l'attività è previsto il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.), questa viene considerata comunque in regola con le norme inerenti la prevenzione incendio anche nel caso sia stata rilasciata la sola autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività, in attesa dell'effettuazione del sopralluogo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco.

Ci sono limiti di copertura?

Se l'attività non è in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di euro 25.000,00. Tale scoperto non si applica nei casi previsti dal paragrafo "Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre" dell'art.1.2 "Beni assicurati".

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"

Relativamente ai fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati, l'Assicurazione è prestata purché ciascun Fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali incombustibili (salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato), con pareti esterne (quando esistenti) e superfici del tetto pure in materiali incombustibili, salvo l'eventuale presenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 (1/3 se in materiale plastico non espanso né alveolare) delle rispettive superfici. Le strutture portanti del tetto, i solai, le coibentazioni, le soffittature e i rivestimenti possono essere anche in materiali combustibili.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB1 il fabbricato deve avere:

- strutture portanti verticali in cemento armato e laterizi;
- strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili;
 salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato;
- coibentazioni, soffittature e rivestimenti in materiali incombustibili per almeno 4/5 delle rispettive superfici.

A deroga di quanto sopra prescritto se riportato in Scheda Riepilogativa nel riquadro "Caratteristiche dell'immobile" il codice FAB2 il fabbricato deve avere:

strutture portanti del tetto e solai in materiali incombustibili; salvo quelle relative ad una eventuale unica porzione la cui area coperta non superi 1/5 dell'area complessivamente coperta dal fabbricato considerato.

Possono, tuttavia esistere uno o più fabbricati che presentano caratteristiche diverse da quelle sopra descritte, la cui area complessivamente coperta non supera, però, 1/10 di quella totale coperta, nonché, senza alcun limite, le tettoie per il riparo di autoveicoli purché separate dagli altri fabbricati da spazio vuoto. Sono sempre tollerate e non hanno perciò influenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, laterizio armato, laterocemento.

Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Gli esplodenti sono tollerati per un quantitativo non superiore a 1 kg.

Sono tollerati senza limiti di quantità gli infiammabili posti: in serbatoi completamente interrati - nei serbatoi dei veicoli - nelle tubazioni di distribuzione - in fabbricati o ripari destinati al loro esclusivo deposito e separati dagli altri beni da spazio vuoto - all'aperto ma separati dagli altri beni da spazio vuoto.

Oltre alla predetta tolleranza sono anche ammessi dovunque infiammabili per un quantitativo non superiore a 500 kg. In relazione a quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" e nella relativa descrizione dell'ELENCO ATTIVITÀ delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale", fanno eccezione per questa ulteriore tolleranza:

- le attività per le quali è esplicitamente esclusa l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere per un quantitativo non superiore ai 150 kg e solo se non sono impiegati nel processo produttivo (quali, ad esempio, quelli che servono per la pulizia, la manutenzione e l'alimentazione degli impianti di riscaldamento);
- le attività per le quali è esplicitamente prevista l'esistenza di infiammabili; per tali attività gli infiammabili possono esistere senza limitazione alcuna.

Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l'80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.

Per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G035 "Oggetti di metallo con materiali combustibili aumentato al 30%", per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore di tutte le merci.



Art. 6.1 Buona fede

Si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in Polizza tramite le dichiarazioni del Contraente, compresa quella inerente al genere di attività esercitata nel Fabbricato assicurato e/o contenente i beni assicurati.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, a parziale deroga dell'art. 1893 e 1898 del Codice Civile, la perdita del diritto all'indennizzo o la riduzione dello stesso solo se riguardino circostanze di cui al comma precedente che siano durevoli e il Contraente o abbia agito con dolo o colpa grave. Negli altri casi Generali Italia avrà comunque diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggiori rischio a decorrere dall'inizio del contratto o, se successiva, dalla data in cui la circostanza si è verificata.

Art. 6.2 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Rischio locativo

Generali Italia nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, fino a concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa. Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 delle "Norme che Operano in caso di Sinistro" qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita "Fabbricato" diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Ricorso Terzi

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in Scheda Riepilogativa, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni diretti e materiali cagionati alle cose di terzi in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che abbia colpito i beni assicurati.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Che cosa non è assicurato

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate. Restano in ogni caso esclusi dalla presente garanzia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico che costituiscono "Merci";
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'assicurazione non opera per i danni subiti dalle seguenti persone:

- a) il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni opera entro il massimale stabilito per "Ricorso Terzi" indicato in Scheda Riepilogativa e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

Codice G011 - Fenomeno elettrico

Generali Italia indennizza, a deroga di quanto previsto dall'art. 2.1 lett. f) della presente Sezione, i danni diretti e materiali ai beni assicurati con la partita "Fabbricato" e con la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento- Merci" causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici di origine esterna (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) ai mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione della franchigia per ciascun sinistro indicata nella Scheda Riepilogativa;
- fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa rispettivamente per ciascuna partita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

Per i trasformatori con oltre 12 anni d'esercizio si conviene fra le parti di escluderli dall'eventuale estensione di garanzia "valore a nuovo".

Codice G315A - Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere l) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000.00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000.00.

Codice G315B - Eventi speciali Base

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere I) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000.00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000.00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Eventi Atmosferici su pannelli solari e grandine su fragili

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G306** "Eventi atmosferici su pannelli solari e grandine su fragili" Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B, indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
 - · serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili. Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro 25.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Estensione grandine su lastre in cemento-amianto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G312** "Estensione grandine su lastre in cemento-amianto", a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia codice G306, Generali Italia paga, anche i danni causati dalla grandine alle lastre in cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera entro il limite di indennizzo e di franchigia previsti per la garanzia di cui al codice G306.

Codice G315C - Eventi speciali estesa

Eventi sociopolitici

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. b) della presente Sezione, Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi anche i vandalismi, i guasti e le rotture subiti dai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

In quanto operante la Sezione Furto, la presente garanzia opera ad integrazione di quanto previsto all'art. 1.1 lettere I) e m) della Sezione Furto limitatamente per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti nella predetta Sezione.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- diversi da quelli di incendio, esplosione o scoppio arrecati dalle suddette persone che abbiano occupato i fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati per oltre 5 giorni consecutivi;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

In relazione alle garanzie Eventi Sociopolitici come operano i limiti di indennizzo e gli scoperti previsti?

Le garanzie Eventi Sociopolitici prevedono, in caso di sinistro, un limite di indennizzo pari all'80% della somma assicurata e l'applicazione di uno scoperto calcolato sull'importo del valore del danno che può essere ad esempio pari al 10% con un minimo di euro 500,00.

Esempio 1

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 100.000,00

Sul valore del danno si applica anzitutto lo scoperto pari al 10% del valore del danno, ossia euro 10.000,00 (che è superiore al minimo di euro 500,00), quindi l'indennizzo risultante è pari a euro 100.000,00-10.000,00 = euro 90.000,00. Essendo tale importo superiore al limite d'indennizzo (80% della somma assicurata di euro 100.000,00), l'importo corrisposto finale sarà pari al limite stesso ovvero euro 80.000,00.

Esempio 2

Somma assicurata Fabbricato euro 100.000,00

Valore del danno euro 80.000,00

Sul valore del danno si applica lo scoperto del 10% (che è superiore al minimo di euro 500,00): euro 80.000,00-8.000,00= 72.000,00. Essendo tale importo inferiore al limite, l'indennizzo corrisposto sarà pari a euro 72.000,00.

Eventi atmosferici

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

I danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sono compresi solo se causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- subiti da Lastre esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, pannelli solari, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; capannoni pressostatici e simili come pure le baracche in legno o plastica ed i fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto;
- subiti da lastre di fibrocemento (compreso cemento-amianto) e manufatti di materia plastica per effetto della grandine;
- causati da stillicidio o umidità, frane o cedimenti del terreno, carico di neve, valanghe, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ciascuna partita.

Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G306** "Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili", Generali Italia, a parziale deroga di quanto riportato nella garanzia codice G315B indennizza i danni diretti e materiali causati:

- ai pannelli solari da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
- da grandine a:
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - alle lastre di fibrocemento e ai manufatti di materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni da grandine alle lastre in cemento-amianto.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera fino ad un massimale di euro 12.500,00 per singolo sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di euro 500,00.

Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G527** "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati", a parziale deroga di quanto previsto dalla Sezione Eventi atmosferici della garanzia codice G315B, sono compresi i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili. Sono compresi i danni subiti ai beni posti sotto gli stessi solo nel caso in cui siano consequenti ai danni subiti da tali

fabbricati o tettoie.

Che cosa non è assicurato

Per i beni posti sotto i fabbricati e tettoie aperti su uno o più lati sono esclusi comunque i danni da bagnamento.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 500,00 ovvero degli eventuali valori diversi di scoperto e minimo indicati in polizza;
- fino alla concorrenza di euro 25.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Estensione grandine su lastre in cemento-amianto

In quanto richiamata nella Scheda Riepilogativa il **codice G312** "Estensione grandine su lastre in cemento-amianto", a parziale deroga di quanto previsto dalla garanzia codice G306, Generali Italia paga, anche i danni causati dalla grandine alle lastre in cemento-amianto, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Ci sono limiti di copertura

Tale estensione di garanzia opera entro il limite di indennizzo e di franchigia previsti per la garanzia di cui al codice G306.

Acqua condotta e altri fluidi

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" da fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurate o del maggior immobile di cui gli stessi formano eventualmente parte.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognatura;
- conseguenti a gelo dovuti a rottura di tubazioni o condutture:
 - · interrate o installate all'esterno del fabbricato;
 - installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 1.000,00;
- limitatamente alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 300,00 e massimo di euro 5.000,00
- limitatamente alle Merci poste in locali interrati o seminterrati sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata con la partita "Merci" col massimo di euro 50.000,00.
- limitatamente ai danni conseguenti a gelo, sino alla concorrenza di euro 10.000,00 per annualità.

Relativamente ai Fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "spese di ricerca e riparazione" e cioè:

- le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che danno origine alla fuoriuscita di acqua e/o altri fluidi condotti;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della garanzia "Spese di ricerca e riparazione", per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo. Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 10.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

Danni da traboccamento acqua ed altri fluidi e rigurgito fognature

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice G526** "Danni da traboccamento acqua ed altri fluidi e rigurgito fognature", Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua e/o altri liquidi condotti a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito delle fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi:

- i danni derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- i danni alle merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento ad eccezione dei veicoli su gomma;

Ci sono limiti di copertura

I danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati sono indennizzati fino ad un massimo del 30% della somma assicurata alla partita "Merci" fermi scoperti e limiti di cui sotto.

Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di un importo pari al 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di euro 250,00 e il massimo di euro 1.000,00;
- fino alla concorrenza di euro 20.000,00, per uno o più sinistri accaduti nel corso di ogni annualità.

Relativamente ai fabbricati assicurati, la garanzia comprende altresì le "spese di demolizione e ripristino" di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare l'occlusione che ha dato origine allo spargimento di acqua o altri fluidi.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della garanzia "Spese di demolizione e ripristino", per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- fino alla concorrenza di euro 3.000,00 per anno assicurativo. Tale importo di euro 3.000,00 si intende elevato a euro 5.000,00 in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice SR01 "Aumento spese di ricerca e riparazione acqua condotta".
- previa detrazione di un importo pari a euro 250,00.

Spese di ricerca senza danno materiale e diretto

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SR99** - "Spese di ricerca senza danno materiale e diretto", se assicurata la partita "Fabbricato", ad integrazione di quanto previsto alla garanzia codice G315C "Eventi speciali estesa", Generali Italia rimborsa le spese di riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato la cui rottura od occlusione abbia dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta o altri fluidi anche in assenza di danni materiali e diretti ai beni assicurati. Sono inoltre rimborsate le eventuali spese, strettamente connesse e necessarie, di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse le spese derivanti da:

- infiltrazione di acqua piovana;
- gelo a tubazioni o condutture installate in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro.
- gelo a tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato;
- occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

Ci sono limiti di copertura

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro;
- sino alla concorrenza di euro 2.000,00 per periodo di assicurazione.

Sovraccarico neve

Generali Italia indennizza i danni diretti e materiali causati ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci" a seguito di crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche e dalla neve attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichi la loro stabilità.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi i danni:

- da gelo, valanghe o slavine;
- verificatisi in fabbricati in stato di abbandono o in fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo;
- a tegole ed impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale della sottostante struttura portante;
- di deformazione permanente alle strutture portanti in legno che ne pregiudichi la loro stabilità;
- subiti da tende, insegne e simili, installazioni esterne, fabbricati in legno, plastica o aperti su uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;
- di crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- di rottura e deformazione delle grondaie;
- di rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di euro 2.500,00;
- sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascuna partita con il massimo complessivamente per tutte le partite di euro 250.000,00.

La presente garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

În quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice SN01** - "Sovraccarico neve estesa" Generali Italia indennizza, a parziale deroga di quanto sopra indicato, i danni materiali e diretti causati da sovraccarico di neve che comportino:

- crollo ai serramenti, vetrate, lucernari, pannelli solari quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;
- rottura e deformazione delle grondaie;
- rottura di antenne e camini quando il loro danneggiamento non sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato;

Ci sono limiti di copertura

L'estensione di cui al codice SN01 opera:

- fino a concorrenza del massimale di euro 10.000,00 per sinistro;
- previa detrazione di una franchigia di euro 300,00.

La presente estensione di garanzia decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto. Qualora il contratto ne sostituisca altro, la presente garanzia opererà durante il periodo sopra indicato alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Codice TI01 - Cose trasportate

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell'attività indicata in Polizza e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. e su rimorchio;
- conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia è operante;
- conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
- a veicoli.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00. In nessun caso Generali Italia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore a euro 15.500,00.

Dove vale la copertura

Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e

Repubblica di San Marino.

Codice CC01 - Perdita di affitti

A parziale deroga della lett. i) dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia pagherà, se conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", i danni derivanti dalla perdita di affitti o mancato godimento del fabbricato assicurato, dato in locazione dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Per le attività appartenenti al settore tessile e abbigliamento è tollerata (salvo che non sia esplicitamente esclusa) l'esistenza di fibre rigenerate (stracciati, garnettati, sfilacciati, ecc.) e/o di stracci (cascami tessili, ritagli di tessuti, ecc.) per un quantitativo non superiore a 5.000 kg. Nella determinazione dei quantitativi sopra illustrati non si terrà conto delle fibre rigenerate contenenti lana per almeno l'80%. Non è operante alcuna limitazione alla quantità di fibre rigenerate e/o di stracci esistenti per quelle attività che lo prevedono esplicitamente.

Per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 5% del valore di tutte le merci.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice G035 "Oggetti di metallo con materiali combustibili aumentato al 30%", per le attività appartenenti al settore metalli è tollerata l'esistenza di materiali combustibili per non oltre il 30% del valore di tutte le merci.

Sono esclusi, inoltre, i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia è operante fino a concorrenza di 1/15 della somma che, rispetto alla somma assicurata per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari. Inoltre viene garantita con il massimo di un anno.

Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione

A parziale modifica di quanto indicato come "beni assicurati" si intendono assicurati anche i locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) che rientrano nella partita "Fabbricato", che sono occupati dall'Assicurato, o comunque di sua proprietà, e che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per i fabbricati ad uso civile abitazione la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui alla garanzia codice G315A.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate, anche per gli impianti fissi - elettrici ed elettronici, compresi motori, apparecchi e circuiti - al servizio dei fabbricati ad uso civile abitazione (e loro dipendenze).

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D113 - Effetti domestici

A parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati si intendono compresi, nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche gli effetti domestici (mobilio, arredamento e tutto quanto serve per uso di casa e personale) posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) occupati dall'Assicurato che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 40 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini).

Ci sono limiti di copertura

Per gli effetti domestici la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio ed esplosione e dagli eventi di cui al codice G315A.

Per i danni da fenomeno elettrico di cui al codice G011 - "Fenomeno elettrico" la garanzia vale, senza le specifiche esclusioni ivi riportate anche per agli elettrodomestici, audiovisivi ed agli altri apparecchi elettrici od elettronici per uso di casa o personale.

Per la garanzia "Fenomeno elettrico" è prevista una franchigia di euro 150,00 per ogni sinistro.

Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico

parziale modifica di quanto indicato come beni assicurati, nella definizione di "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", si intendono compresi (quando non costituiscono merci) sia i mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o che detenga a qualsiasi titolo (esclusi i veicoli dei dipendenti, dei clienti e dei fornitori dell'Assicurato nonché i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni e tutto ciò che è risarcibile mediante la garanzia Ricorso Terzi), sia quelli che sono di proprietà dell'Assicurato stesso.

Che cosa non è assicurato

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico anche se operante il codice G011 - Fenomeno elettrico, sono esclusi i danni da fenomeno elettrico.

Sono in ogni caso esclusi i mezzi oggetto di altra apposita assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

Per i mezzi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico:

- la garanzia è operante esclusivamente per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio e dagli eventi di cui al codice G315A;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.5 "Valore dei beni assicurati" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", si stima il relativo "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- in relazione a quanto previsto all'art. 1.6 "Determinazione del danno" della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro", il "supplemento di indennizzo" sarà comunque nullo.

Codice G064 - Merci refrigerate

A parziale deroga della lett. e) dell'art. 2.1 "Esclusioni" della presente Sezione, Generali Italia indennizza, fino a concorrenza della somma indicata in Scheda Riepilogativa, i danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle o magazzini frigoriferi, a causa di:

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorigeno;

consequenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione e scoppio, fulmine, caduta di aeromobili o veicoli spaziali ed agli altri eventi previsti in polizza, compresi, se operanti quelli di cui alla garanzia Eventi sociopolitici o speciali della Sezione Incendio:
- b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Questa garanzia è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro".

Ci sono limiti di copertura

Nel caso l'impianto non sia munito di sistemi di controllo con le caratteristiche sotto descritte ed il danno sia causato da un evento di cui al punto b), il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo medesimo, con il minimo di euro 250,00.

In ogni caso la garanzia ha effetto solo se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Che obblighi ho

L'Assicurato dichiara che l'impianto è munito di sistemi di controllo e che questi consentono di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre le sei ore e si impegna, in tal caso a darne immediato avviso a Generali Italia con il mezzo più rapido disponibile.

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Eventi Catastrofali



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Danni da Terremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 2.1 "Esclusioni" della Sezione Incendio Generali Italia indennizza, nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate, i danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - al Fabbricato e/o ai beni assicurati in esso contenuti causati da Terremoto purché il Fabbricato si trovi in un'area individuata tra quelle interessate dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a fabbricati aventi le caratteristiche riportate nelle norme di riferimento e situati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia, in deroga a quanto previsto dall'art 2.1 "Esclusioni" della Sezione Incendio e dalla lett. b) dell'art. 2.1 "Esclusioni - Danni da Terremoto", indennizza nei limiti rispettivamente indicati nella Scheda Riepilogativa per le singole partite assicurate i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assicurati causati da Alluvione e Inondazione.

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati, se indicati nella Scheda Riepilogativa i relativi limiti di indennizzo, i beni anche se di proprietà di terzi - che rientrano nelle seguenti partite:

- "Fabbricato"
- "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento"
- "Apparecchiature elettroniche"
- "Merci"

La somma assicurata della partita "Merci" deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in aumento" per i soli mesi indicati nella Scheda Riepilogativa.

Sono inoltre assicurati, se assicurata la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", anche in eccedenza della somma assicurata:

- Valori;
- Archivi nonché Supporti informatici;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti;
- Modelli e stampi.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Fabbricato" i locali tenuti in locazione dal Contraente se indicata nella Scheda Riepilogativa la garanzia "Rischio locativo".

Sono esclusi dalla partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento":

- i beni in leasing;
- i beni indicati alla partita "Apparecchiature Elettroniche".

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino ad un limite di euro 2.500,00;
- Archivi nonché Supporti informatici, fino ad un limite di euro 5.000,00;
- Oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi familiari e dipendenti, fino ad un limite di euro 5.000.00:
- 10% Modelli e stampi, fino ad un limite del della somma assicurata "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".
 - Se indicata nella Scheda Riepilogativa il codice G033 "Aumento limite risarcimento modelli e stampi", il limite di indennizzo si intende elevato al 30%.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni - Danni da terremoto

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) di eruzione vulcanica, di inondazione, di alluvione, anche se conseguenti a terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- f) a fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da terremoto" i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.

Art. 2.2 Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione, sui beni assicurati;
- c) dovuti ad Allagamenti e Flash Floods;
- d) causati da traboccamento o rigurgito di fognature qualora non direttamente correlati all'evento;
- e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- f) a beni mobili all'aperto;
- g) a fabbricati costruiti in aree golenali;
- h) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- i) alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Sono, inoltre, esclusi dalla garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" i fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione di questa polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo - Danni da Terremoto

Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa. In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa.

Art. 3.2 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo - Danni da Alluvione e Inondazione

Generali Italia, in caso di sinistro, pagherà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita, per ciascuna partita assicurata, dello scoperto, con il minimo di importo pari a quello indicato nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per ciascuna partita, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore al "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Riepilogativa. Relativamente ai danni ai locali interrati e seminterrati ed ai beni in essi contenuti, detto "Limite di indennizzo" si dovrà intendere ridotto del 50%.

In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice ELLI - "Eliminazione limiti per locali interrati" la riduzione del 50% di cui al comma precedente deve intendersi abrogata e non operante.



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile

Generali Italia indennizza anche in eccedenza ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda Riepilogativa e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.7 della Sezione "Norme che Operano in caso di Sinistro":

 a) le spese di spostamento, ricollocamento e immagazzinaggio di Macchinario, Attrezzatura, Arredamento e Merci quando tali spese si rendano necessarie per poter eseguire le riparazioni dei locali individuati in polizza colpiti da sinistro.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino alla concorrenza di euro 10.000,00;

b) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D.Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ci sono limiti di copertura

Tali spese sono pagate sino a concorrenza di euro 30.000,00.

Relativamente ai residui "Pericolosi" fino alla concorrenza del 10% del limite in valore assoluto di cui sopra fermo comunque il limite complessivo.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato, nonché l'intero immobile di cui forma eventualmente parte:

- non siano in costruzione;
- si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione;
- abbiano caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato in polizza alla voce "tipo costruzione": Struttura antisismica, Strutture portanti in cemento armato, Strutture portanti diverse.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente ai danni da terremoto, ferme le specifiche esclusioni di cui all'art. 2.1 "Esclusioni - Danni da Terremoto", se in caso di sinistro, le caratteristiche costruttive del fabbricato risultino difformi da quelle dichiarate in polizza alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto segue:

- 1. Nel caso in cui sia indicato in polizza, Struttura Antisismica e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:
 - a. la percentuale di franchigia di cui all'art.3.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo Danni da terremoto", sarà:
 - i. raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato";
 - ii. triplicata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
 - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti in cemento armato", o del 10% se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse".
- 2. Nel caso in cui sia stato indicato in polizza Strutture portanti in cemento armato e risulti, al momento del sinistro, che il fabbricato assicurato non rispetti tali caratteristiche:
 - a. la percentuale di franchigia di cui all'art. 3.1 "Franchigia, scoperto e limite di indennizzo Danni da terremoto" sarà raddoppiata, se le caratteristiche costruttive rientrassero tra quelle previste per le "Strutture portanti diverse";
 - b. il limite di indennizzo ivi previsto, sarà ridotto di un ulteriore 5%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 6.1 Decorrenza della copertura prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali"

L'assicurazione prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali" ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto

Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito.

Art. 6.2 Facoltà di recesso

Generali Italia e il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla copertura prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali", con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da inviarsi nelle forme previste all'art. 2.4 "Comunicazioni tra le parti" delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale".

Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.



Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali

Codice AFF2 - Allagamento e Flash Floods

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" e nell'ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell'art. 2.2 "Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione" lett. c), Generali Italia, nei limiti indicati nella presente garanzia aggiuntiva, indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Flash Floods.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) coperti dalla garanzia di cui all'art.1.1 "Rischi assicurati Danni da Alluvione e Inondazione";
- b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura

Ai fini della presente garanzia, per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con applicazione degli scoperti e minimi indicati nella Scheda Riepilogativa.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurate, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia "Allagamento e Flash Floods" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Codice AFF3 - Danni da Allagamento e Flash Floods estesa

Ad integrazione della garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" e nell'ambito delle relative somme assicurate, a parziale deroga dell'art. 2.2 "Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione" lett. c), Generali Italia, nei limiti indicati nella presente garanzia aggiuntiva, indennizza altresì i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da Allagamento e Flash Floods.

Che cosa non è assicurato

Generali Italia non indennizza i danni:

- a) coperti dalla garanzia di cui all'art. 1.1 "Rischi assicurati-Danni da Alluvione e Inondazione";
- b) causati da mareggiate, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- c) avvenuti a seguito di lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- d) causati da fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e) causati da gelo, disgelo, umidità anche di risalita, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, ancorché consequenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f) di franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 4% con un minimo di euro 5.000,00.

In nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, importo superiore al 30% delle singole somme assicurate per la garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la garanzia "Allagamento e Flash Floods", somma superiore a euro 50.000,00.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Furto



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dai seguenti eventi:

- a) Furto con introduzione nei locali violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti;
 - con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli e arnesi simili anche senza che questi lascino evidenti segni di scasso.

Ci sono limiti di copertura

In caso di sinistro è previsto uno scoperto del 20%. Qualora sia stata fatta denuncia per smarrimento o sottrazione delle chiavi, tale scoperto non si applicherà nel caso in cui il furto sia stato commesso entro 5 giorni da quello successivo alla denuncia stessa.

- b) Furto commesso con introduzione nei locali per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi (come ad es.: scale, corde e simili) o di particolare agilità personale.
- c) Furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti i beni assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, Generali Italia indennizza il danno soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese con rottura o scasso.

- d) Furto con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti.
- e) Furto con rottura dei vetri delle vetrine fisse e delle porte vetrate efficacemente chiuse, durante i periodi di chiusura diurna e serale, limitatamente al periodo compreso tra le ore 8 e le ore 24.
- f) Furto attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all'esterno dei locali.

Per i furti commessi con le modalità di cui alle lettere d), e), f) non è operante lo scoperto previsto per il furto commesso con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza.

- g) Furto avvenuto nei modi su descritti anche se commesso da un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e purché si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
- h) Rapina anche commessa da dipendenti, avvenuta nei locali indicati in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- i) Sottrazione dei beni assicurati costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare i beni stessi mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.
- j) Furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente da:
 - furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - rapina;

commessi, al di fuori dei locali, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi familiari o dipendenti addetti all'esercizio durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, a sedi di fornitori e/o clienti, ad uffici aventi relazioni di affari con l'Assicurato e viceversa.

Se l'Assicurato è una società l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

In caso di sinistro, Generali Italia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita dello scoperto del 20%, senza tener conto di eventuali altri scoperti e/o franchigie presenti in polizza.

- k) Furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
- Danneggiamenti, compresi atti vandalici, causati ai beni assicurati e avvenuti in occasione di furto o rapina o nel tentativo di commetterli.

Generali Italia indennizza altresì:

m) i guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati; il furto degli infissi e dei serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata col limite annuo di euro 2.500,00 - senza applicare gli eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.

n) le spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali contenenti i beni assicurati con altre uguali o equivalenti a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'Assicurato o agli altri addetti. L'indennizzo, corrisposto solo a seguito di denuncia regolarmente effettuata presso le autorità di Pubblica Sicurezza, sarà limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dalla denuncia.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 5% della somma assicurata "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" con il massimo di euro 500,00;

o) le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dagli addetti a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabili a termini di polizza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata con il limite massimo di euro 1.000,00 per periodo di assicurazione;

p) i danni conseguenti a rapina commessa sui clienti dell'Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all'interno dell'azienda.

Ci sono limiti di copertura

In nessun caso Generali Italia pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, un importo superiore al 10% della somma "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" con il massimo di euro 1.500,00 per indumenti, effetti personali e valori e di euro 250,00 per il denaro.

Vetrinette interne ed esterne

L'assicurazione delle merci è estesa al furto con scasso delle vetrine interne (in presenza di addetti all'esercizio) ed esterne. Relativamente alle vetrine esterne, la garanzia è operante purché le stesse siano validamente fissate e chiuse con serrature e lucchetti e siano poste nelle vicinanze degli accessi dell'esercizio.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è operante:

- con l'applicazione dello scoperto del 25%, con il minimo di euro 50,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza;
- con il limite massimo di indennizzo del 10% della somma assicurata per annualità assicurativa.

Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)

Generali Italia paga un indennizzo supplementare a titolo di indennità aggiuntiva per le spese sostenute dall'Assicurato allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o di allarme, nonché mezzi di chiusura di vetrine, porte, finestre o altre luci.

Ci sono limiti di copertura

L'indennizzo supplementare viene corrisposto sino a concorrenza del 10% del danno liquidato a termini di polizza, con il limite massimo di euro 5.000,00 e purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo. Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche qualora l'indennizzo complessivo superi la somma assicurata.

Assicurazione in locali non intercomunicanti

L'assicurazione si estende ai beni posti in altri locali situati nello stesso recinto o, se questo non esiste, in locali costituenti magazzini o depositi serventi in via accessoria all'esercizio e posti **entro 200 m** (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini) dallo stesso.

Trasloco dei beni assicurati

In caso di trasloco dei beni assicurati, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione.

Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni e ferma la somma assicurata indicata nella Scheda Riepilogativa cui l'ubicazione si riferisce. Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto a Generali Italia entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato

Ci sono limiti di copertura

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area recintata in uso al Contraente od all'Assicurato, Generali Italia corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Art. 1.2 Beni assicurati

Si intendono assicurati i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" indicata nella Scheda Riepilogativa di pertinenza dell'attività ivi specificata (compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali), che si trovano nell'ambito dei locali nell'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

La somma assicurata della partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" deve intendersi aumentata della somma relativa a "Merci in aumento" per i soli mesi indicati in polizza.

Sono inoltre assicurati:

- Valori:
- Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati;
- Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati.

L'eventuale scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa riferito all'art. 3.1 non opera per i danni a Valori, Oggetti personali, Archivi e Supporti informatici.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Cosa significa che l'assicurazione furto è prestata a primo rischio assoluto?

L'assicurazione a Primo Rischio Assoluto è una forma di assicurazione in base alla quale, in caso di sinistro, l'indennizzo viene corrisposto fino a concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro, ovvero senza applicazione della Regola Proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile. Detta regola, infatti, prevede che, qualora al momento del sinistro il valore indicato in polizza dei beni assicurati risultasse inferiore al valore effettivo degli stessi, l'indennizzo riconosciuto verrebbe ridotto in proporzione. Il vantaggio per il cliente della copertura a primo rischio assoluto è anche quello di non dover fornire una stima del reale valore dei beni assicurati al momento della stipula del contratto.

Esempio

Somma assicurata in polizza per la partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" euro 5.000,00.

Valore complessivo dei beni euro 15.000,00.

Furto di beni assicurati per un valore di euro 4.000,00.

In base all'assicurazione a primo rischio assoluto viene liquidato l'intero importo di euro 4.000,00 indipendentemente dal fatto che il valore complessivo dei beni assicurati è di euro 15.000,00.

Se avesse trovato applicazione la regola proporzionale si sarebbero liquidati euro 1.333,00 ovvero il 33,33% del danno che è il rapporto tra somma assicurata (euro 5.000,00) e il reale valore dei beni assicurati (euro 15.000,00).

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" i beni in leasing.

Ci sono limiti di copertura

- Valori fino al limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento":
 - contro la rapina: ovunque posti nei locali come sopra indicati;
 - contro il furto: purché rinchiusi in cassetti, mobili o registratori di cassa, od altri mezzi di custodia; il limite è elevato al 30% se questi beni sono custoditi in armadi forti e casseforti aventi le caratteristiche descritte nelle Definizioni;

- trasportati al di fuori dei locali dell'esercizio nei termini dell'art. 1.1 lett. j).
- Archivi, nonché Supporti informatici, nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento".
- Oggetti personali, compresi i documenti, di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti nei locali come sopra indicati, col limite annuo del 10% della somma assicurata alla partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento". Relativamente ai documenti, Generali Italia rimborserà le sole spese sostenute per la loro duplicazione, con il limite annuo sopraindicato e con il massimo di euro 500,00.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Beni presso altre ubicazioni: abitazione - locali di terzi - fiere e mostre

L'assicurazione di "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" è estesa ai beni di proprietà del Contraente:

- posti nei locali ad uso civile abitazione (e loro dipendenze) e che sono occupati dal Contraente o comunque di sua proprietà, purché l'abitazione stessa si trovi nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata in polizza o in aree diverse distanti da questa non oltre 200 metri (in linea d'aria rispetto ai due punti perimetrali più vicini);
- posti in locali di terzi (in deposito, lavorazione o riparazione oppure presso esposizioni, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Tale garanzia opera con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe, mareggiate e frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che, in tutti i casi sopraindicati, l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento o di sottrazione dei beni assicurati avvenuti in occasione di incendio o relativi rischi complementari;
- e) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo od a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
- f) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;
 - incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
- g) causati ai beni assicurati quando i locali che li contengono rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi e l'assicurazione cessa dalle ore 24 del 45° giorno. Per denaro e titoli di credito in genere, la cessazione decorre dalle ore 24 dell'8° giorno;
- h) verificatisi in occasione di confische e requisizioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato

Qualora sia stato convenuto lo scoperto, Generali Italia, in caso di sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza diminuita della percentuale di scoperto convenuta, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare da altri.

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dello scoperto indicato nella Scheda Riepilogativa. A tale scoperto possono essere aggiunti eventuali ulteriori scoperti specifici previsti nella presente Sezione Furto.

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità viene determinata ai sensi dell'art. 2.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" senza tener conto dello scoperto il cui ammontare verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

Cosa significa che in caso di sinistro è previsto uno scoperto del 25% con il minimo di euro 50,00?

In caso di sinistro furto può essere prevista l'applicazione di uno scoperto, ovvero di un valore in percentuale calcolato sull'importo della somma liquidata che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto non è riconosciuto nell'importo indennizzato. L'importo così calcolato va poi confrontato con il minimo che prevale se l'importo calcolato è inferiore.

Esempio:

Somma assicurata in Polizza per la partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" euro 5.000,00. Furto di beni assicurati per un valore di euro 1.000.00.

La somma liquidata è pari a euro 1.000,00 in quanto la somma assicurata è capiente. L'indennizzo viene diminuito di euro 250,00 (25% di euro 1.000,00) garantendo quindi un risarcimento di euro 750,00. Questo perché il valore è superiore al minimo di euro 50,00.

Se il furto di beni assicurati fosse stato del valore di euro 110,00 si sarebbe detratto il minimo di euro 50,00 (risarcendo quindi euro 60,00) in quanto il valore dello scoperto percentuale sarebbe stato inferiore ovvero di euro 27,50.



Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera unicamente nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti i beni assicurati deve essere costruito e coperto con:

- a) cemento armato, blocchi di cemento, laterizi, pietre ed altri simili materiali;
- b) pannelli, in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione, solidalmente uniti tra loro mediante incastro;
- c) altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia: ciò peraltro limitatamente ai solai ed al tetto nonché alle pareti dei locali per la sola parte di altezza non inferiore a 4 m dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (come ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili).

Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 m come sopra stabilito per le pareti, il tetto deve essere costruito in base ad una delle seguenti caratteristiche:

- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia ma con sottostanti solai;
- in laterizio armato o cemento armato e senza lucernari oppure in vetro-cemento armato totalmente fisso.

Ci sono limiti di copertura

Tuttavia è applicato lo scoperto del 20% quando il furto è commesso attraverso le pareti, i solai o il tetto che non hanno le caratteristiche sopra descritte.

Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali

- A) Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti i beni assicurati se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Ci sono limiti di copertura

Qualora in caso di sinistro, si riscontri che le caratteristiche dei mezzi di chiusura dei locali non siano conformi a quanto indicato nel presente articolo, viene convenuto uno scoperto del 20%.

Detto scoperto non verrà applicato qualora:

- la difformità sia stata ininfluente ai fini della introduzione dei ladri nei locali;
- il furto sia stato commesso, con la sola rottura di vetri non stratificati di sicurezza, quando vi sia presenza di persone che effettuano regolare turno di lavoro.

L'assicurazione è operante altresì con applicazione di uno scoperto del 20% nei seguenti casi:

- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato di sicurezza.
- B) In quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il **codice D241** "Mezzi di protezione e chiusura speciali" le condizioni di cui alla lett. A) sono integralmente sostituite dalle seguenti:
 - Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della "rapina", è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrina, ecc.) dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazze e simili) sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di: legno pieno (intendendosi per tale il legno sotto forma di tavole, pannelli truciolari e simili, il tutto anche a strati incollati tra di loro) dello spessore totale minimo di 15 mm, oppure lamiera di acciaio dello spessore minimo di 0,8 mm (con o senza rivestimento di altro materiale), senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Ci sono limiti di copertura

Se i mezzi di protezione e chiusura non rispondono alle caratteristiche di cui alla lett. B):

- riprende pieno vigore quanto disposto dalle condizioni di cui alla lett. A);
- opera uno scoperto del 15% per tutti i sinistri salvo l'applicazione dei maggiori scoperti nelle casistiche previste alla lett. A). Tale scoperto del 15% è elevato al 30% in caso di furto commesso con la sola rottura di cristalli o vetri non stratificati di sicurezza ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura.



Art. 6.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'esercizio di tale diritto non libera l'Assicurato da alcuno dei suoi obblighi.



Che cosa è assicurato? Garanzia Opzionali

Codice G070 - Aumento limite valori per rapina e portavalori

Ci sono limiti di copertura

Il limite di indennizzo per l'assicurazione dei Valori per i rischi Rapina (art. 1.1 lett. h) e Portavalori (art. 1.1. lett. j)) viene elevato, con un massimo di euro 25.000,00, dal 10% al 30% della somma assicurata.

Codice D233 - Impianto di allarme antintrusione

Ci sono limiti di copertura

In relazione alla dichiarazione rilasciata in polizza, qualora l'impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 10%.

Codice D234 - Impianto di allarme antintrusione collegato

Ci sono limiti di copertura

In relazione alla dichiarazione rilasciata in polizza, qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, è operante uno scoperto del 15%.

Codice G248 - Merci all'aperto

L'assicurazione è estesa a Macchinari e Merci che si trovino all'aperto purché siano all'interno di un'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza. Agli effetti della presente estensione, si considera come recinto l'area di pertinenza della ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia è operante:

- con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di euro 100,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
- con il limite annuo del 20% della somma assicurata.

Codice G248A - Veicoli e natanti all'aperto

L'assicurazione è estesa a Macchinari e Merci che si trovino all'aperto purché siano all'interno di un'area recintata, esclusivamente nell'ambito dell'ubicazione indicata in polizza. Agli effetti della presente estensione, si considera come recinto l'area di pertinenza della ubicazione assicurata, circondata da case, mura, cancellate, rete metallica, avente uno o più accessi presidiati da cancelli, porte, tutti chiusi a chiave o con idonei congegni di bloccaggio.

Che cosa non è assicurato

Tale estensione di garanzia non è operante per eventuali motori fuoribordo di natanti.

Ci sono limiti di copertura

Tale estenzione di garanzia opera:

- con l'applicazione dello scoperto del 20%, con il minimo di euro 100,00 e senza tener conto di altri eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza.
- con il limite annuo del 40% della somma assicurata.

Codice G250 - Cose trasportate

L'assicurazione vale, esclusivamente dalle ore 5.00 alle ore 22.00, per i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell'attività dell'azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall'Assicurato o dagli altri addetti.

Resta inteso che:

- ai fini della garanzia furto, i veicoli, lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati, con i vetri completamente chiusi; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso;
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che cosa non è assicurato

Non sono indennizzabili i danni:

- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 75 q. o trasportate su rimorchio;
- a veicoli;
- subiti da oggetti pregiati, Valori, Preziosi, prodotti farmaceutici e tabacchi.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 250,00; in nessun caso Generali Italia pagherà, per anno assicurativo, un importo superiore al 20% della somma Contenuto con il massimo di euro 15.000,00.

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie aggiuntive operanti relative alla presente Sezione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Danni da Interruzione di Esercizio



Diaria per interruzione di attività

Generali Italia, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) della Sezione Incendio, in caso di Sinistro che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività dell'Assicurato dichiarata in Polizza, paga all'Assicurato medesimo un Indennizzo con le modalità di seguito previste, per i giorni effettivi di inattività totale o parziale, con il limite della Diaria per interruzione di attività indicata nella Scheda Riepilogativa.

Sono indennizzate le spese di carattere fisso ed insopprimibile, desumibili dall'ultimo bilancio ufficiale approvato o da equivalenti scritture/documenti contabili, relativi all'ultimo esercizio finanziario conclusosi, redatto/i secondo i vigenti principi contabili e le vigenti norme di legge relative al bilancio, indicate alle voci B7 "Servizi" - B8 "Godimento di beni di terzi" - B9 "Personale" - B14 "Oneri diversi di gestione" - "Imposte", diverse da quelle sul reddito.

Dagli "Oneri diversi di gestione" si intendono escluse le multe e ammende. Dal "Godimento di beni di terzi" deve intendersi escluso il leasing finanziario.

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Sono esclusi, inoltre, i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione o ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate, imputabili a cause esterne quali norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria giornaliera relativo ai primi tre giorni di inattività, compreso quello del sinistro;
- l'assicurazione è prestata per una interruzione massima complessiva di 180 giorni.

Codice G022 - Danni indiretti

Generali Italia, in caso di Sinistro, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) della Sezione Incendio, paga un indennizzo supplementare nella misura del 20% a titolo di danni indiretti.

Detto indennizzo viene calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati con le partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci".

Detto indennizzo viene calcolato - partita per partita – applicando la percentuale sopraindicata all'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali ai beni assicurati con le partite "Fabbricato" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci".

Ci sono limiti di copertura

Resta peraltro inteso che Generali Italia non paga, per ogni partita, importo maggiore della relativa somma assicurata, anche se l'importo dell'indennizzo per danni diretti e materiali aumentato del predetto 20% dovesse superare la precitata somma.

Codice G026 - Maggiori spese

Generali Italia, a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. i) della Sezione Incendio, in caso di Sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, paga all'Assicurato, sino alla concorrenza del massimale riportato nella Scheda Riepilogativa, le spese straordinarie documentate, necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.1907 del Codice Civile relativamente alla regola proporzionale.

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d'esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 90 giorni successivi alla data cui si è verificato il sinistro.

Codice G249 - Maggiori spese da furto

Generali Italia paga ad integrazione di quanto previsto dalla Sezione Furto, in caso di Sinistro che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.

Che cosa non è assicurato

E' esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili ad una qualsiasi Malattia pandemica o epidemica.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Generali Italia, inoltre, non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute a partire dal terzo giorno di interruzione dell'attività e per i 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il sinistro, con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini della Sezione Furto.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Assistenza

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA BASIC



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Rischi assicurati

Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa le prestazioni di Assistenza di seguito elencate.

Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda di ubicazione del rischio provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'azienda;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
- b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta:

- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o
 meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del
 fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimale di euro 1.000,00 per sinistro.

Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è dovuta per i seguenti casi:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione e Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento.

Che cosa non è assicurato

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- a) corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) quasti del cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'intervento fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro e per anno.

Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un fabbro e Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e della manodopera.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 1.7 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali assicurati, a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano e Generali Italia tiene a proprio carico le spese di uscita e di manodopera.

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro.

Art. 1.10 Invio di sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati e la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza dell'esercizio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di uscita e manodopera fino ad un massimo di euro 500,00 per sinistro.

Art. 1.11 Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti articoli oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà, all'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso e Generali Italia tiene a proprio carico la relativa spesa.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Ci sono limiti di copertura

La seguente prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Generali Italia tiene a proprio carico le spese dei biglietti di sola andata dal luogo dove si trova l'Assicurato alla sede dell'Azienda, fino ad un massimo complessivo di euro 300,00 per sinistro.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio.



Art. 3.1 Limiti di copertura

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti art. da 1.2 a 1.11 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa e fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, fermi i limiti ivi previsti.

Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino dei locali assicurati interessati dall'intervento di assistenza.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti art. da 1.2 a 1.11 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA COMFORT



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 5.1 Rischi assicurati

Se prescelta la formula comfort, Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa tutte le prestazioni previste dalla formula basic integrate con le prestazioni di seguito elencate.

Art. 5.2 Assistenza digitale

Qualora l'Assicurato ravvisasse un guasto od un malfunzionamento a un Apparato digitale della propria azienda, dovrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad attivare il servizio di Assistenza digitale. L'Assicurato verrà contattato da un tecnico specializzato per una consulenza telefonica per la risoluzione della problematica; se non risolutiva, il tecnico provvederà ad avere accesso al dispositivo da remoto; laddove la risoluzione non fosse possibile da remoto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un tecnico informatico specializzato che effettuerà la riparazione presso l'azienda. Generali Italia tiene a proprio a carico i costi di invio.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 6.1 Esclusioni

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'Assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- c) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- d) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che ne prevedono l'utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- e) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica:
- f) malfunzionamento della rete:
- g) sistemi e dispositivi di proprietà di un gestore terzo;
- h) malfunzionamento causato da istallazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- i) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- j) danni accidentali, ovvero i danni direttamente provocati da cause esterne, quali cadute o urti, che pregiudichino il funzionamento dell'Apparato digitale.



Art. 7.1 Limiti di copertura

L'operatività dell'Assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.

Restano escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.



Art. 8.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate al precedente art. 5.2 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Art. 9.1 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Struttura Organizzativa per verificare in modo preliminare che il problema di guasto o malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato digitale rotto a causa di danno accidentale (ovvero il danno direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o urti, che pregiudica il funzionamento dell'Apparato digitale), a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio i cavi), a mancanza di connessione internet, ad interruzione di fornitura elettrica o ad interventi di adeguamenti sull'impianto telefonico, problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore.

Se il tecnico specializzato intervenuto presso l'azienda, rilevasse in modo chiaro che il problema di guasto o malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di invio del tecnico presso l'azienda verrà interamente addebitato all'Assicurato.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA TOP



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 10.1 Rischi assicurati

Se prescelta la formula top, Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa tutte le prestazioni previste dalla formula comfort integrate con le prestazioni di seguito elencate.

Assistenza stradale per addetti in trasferta

Art. 10.2 Soccorso stradale

Qualora il veicolo abbia subito:

- un incidente, un incendio, un guasto, foratura pneumatici, un furto tentato o parziale, una rapina tentata;
- un furto totale o una rapina, seguiti da ritrovamento, con danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali:

la Struttura Organizzativa mette a disposizione il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso in accordo con l'Assicurato presso il più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o al punto indicato dall'Assicurato. Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante tenendo a proprio carico le relative spese.

In caso di veicoli per disabili ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, la prestazione sarà erogata anche in caso di montaggio catene.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del mezzo di soccorso per il traino del veicolo immobilizzato fino a 150 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Tale limite chilometrico vale complessivamente sia per il veicolo che per l'eventuale roulotte o rimorchio che si trovi al traino del veicolo.

Il costo dell'eventuale eccedenza chilometrica resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

Le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'Assicurato.

Sono inoltre a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate;
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali (salvo quanto previsto dal successivo art. 10.5 "Recupero del Veicolo fuori strada").

I veicoli superiori ai metri 2,80 di altezza, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'Assistenza e la stessa non essere erogata.

Art. 10.3 Depannage - Officina mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto e/o foratura pneumatici, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione (art. 10.2 Soccorso stradale). Generali Italia tiene a proprio carico il costo della manodopera.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a proprio carico i costi di manodopera fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 10.4 Veicolo in sostituzione

Qualora il veicolo necessiti di riparazioni di durata superiore a 8 ore di manodopera, certificate da un'officina con riferimento ai tempari della casa costruttrice, l'Assicurato potrà usufruire di un veicolo in sostituzione di cilindrata fino ad un massimo di 1200 c.c., con le seguenti modalità:

- a) a seguito di incidente della circolazione in caso di:
 - riparazione presso carrozzeria convenzionata con Generali Italia e veicolo non marciante.
 - Ci sono limiti di copertura

Il veicolo in sostituzione sarà reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

- riparazione presso carrozzeria convenzionata con Generali Italia e Veicolo marciante.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini per la riparazione. Il veicolo in sostituzione sarà reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

- riparazione presso carrozzeria non convenzionata con Generali Italia.

Ci sono limiti di copertura

Il veicolo in sostituzione sarà fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

b) a seguito di guasto, incendio parziale, furto tentato o parziale, rapina tentata.

Ci sono limiti di copertura

Il veicolo in sostituzione sarà fornito unicamente in caso di veicolo non marciante per il tempo necessario alla riparazione fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

c) a seguito di incendio totale, furto totale, rapina.

Ci sono limiti di copertura

Il veicolo in sostituzione sarà fornito fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi con percorrenza illimitata.

Il veicolo in sostituzione sarà ritirato e riconsegnato dall'Assicurato presso la stazione di un servizio di noleggio convenzionato con la Struttura Organizzativa secondo la disponibilità, le condizioni e durante l'orario di apertura del servizio di noleggio stesso.

Nel caso di veicoli per disabili, ovvero vetture multiadattate concepite per portatori di handicap, Generali Italia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un veicolo a noleggio con conducente.

Ci sono limiti di copertura

Il veicolo a noleggio con conducente verrà messo a disposizione per un massimo di volte e per un numero di giorni pari al numero dei giorni previsti per ciascuna ipotesi indicata per l'erogazione dell'auto sostitutiva.

Che cosa non è assicurato

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Ci sono limiti di copertura

Restano sempre a carico dell'Assicurato:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi al veicolo in sostituzione;
- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie che riguardano il veicolo in sostituzione:
- le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che devono essere versate direttamente dall'Assicurato;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che deve comunque essere accordata da Generali Italia tramite la Struttura Organizzativa.

Dove vale la copertura

La presente prestazione è valida solo in Italia.

Che obblighi ho

L'Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio la patente di guida in originale e valida ed il numero di carta di credito a titolo di cauzione.

Art. 10.5 Recupero del veicolo fuori strada

Qualora in caso di incidente da circolazione il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale e Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo.

Ci sono limiti di copertura

Generali Italia tiene a carico il costo di tale prestazione fino ad un massimo di euro 300,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 10.6 Supporto nella compilazione del modello CAI

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 10.7 Rientro dei passeggeri

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente da circolazione che renda inutilizzabile il veicolo per oltre 36 ore in Italia, oppure in caso di furto parziale o totale con ritrovamento del veicolo, la Struttura Organizzativa metterà gli Assicurati in condizione di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare al luogo della sede aziendale, con copertura delle spese di viaggio, mettendo a disposizione:

- un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe;
- limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista fino ad un massimo di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Questa garanzia è operante fino a concorrenza di euro 300,00 per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

Con riferimento al veicolo ad uso privato, lo stesso verrà messo a disposizione per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di 2 giorni. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Art. 10.8 Recupero del veicolo riparato

Qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per permettergli di recuperare il veicolo.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Generali Italia tiene a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro avvenuto in Italia.

Art. 10.9 Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione in Italia nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario di prima classe o d'aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo. Sono comprese le spese di pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

Tale prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 160,00 complessive. Non sono comprese le spese di albergo diverse da quelle indicate.

Art. 10.10 Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Generali Italia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

Generali Italia, qualora a proprie spese abbia provveduto al rientro dell'Assicurato, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc.non utilizzato

Che cosa non è assicurato

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possano essere curate sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o la coesistenza di malattie infettive ed ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Ci sono limiti di copertura

La seguente prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Art. 10.11 Trasporto in autoambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente da circolazione nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un'ambulanza.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'invio dell'ambulanza fino ad un massimo di euro 120,00 per sinistro.

Art. 10.12 Autista a disposizione

Qualora in seguito ad incidente da circolazione l'Assicurato subisca lesioni tali da non poter guidare il veicolo oppure, limitatamente alla circolazione all'estero, l'Assicurato subisca il furto o il ritiro della patente di guida, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un'autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

Art. 10.13 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di incendio, furto parziale o totale con ritrovamento, guasto o incidente da circolazione, il veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, con copertura delle spese di pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Generali Italia tiene a proprio carico il relativo costo delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 300,00 complessive per sinistro qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro. Non sono comprese le spese d'albergo diverse da quelle indicate.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui all'art. 10.7 "Rientro dei passeggeri".

Art. 10.14 Anticipo spese di prima necessità

Qualora, in conseguenza di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente da circolazione, l'Assicurato non sia in grado di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative alla riparazione del veicolo, la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, anticipandone il costo a titolo di prestito.

Ci sono limiti di copertura

L'anticipo a titolo di prestito viene garantito fino ad un massimo di euro 500,00 complessivi per sinistro. La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Assistenza infortuni e malattie improvvise per addetti in trasferta

Art. 10.15 Consulenza medica

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.

Si precisa che tale consulto considerate le modalità di prestazione del servizio non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Art. 10.16 Invio di un medico in Italia

Qualora, successivamente ad una Consulenza Medica, emergesse la necessità che l'Assicurato debba sottoporsi ad una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a carico di Generali Italia, ad inviare nella località in cui si trova l'Assicurato uno dei medici convenzionati con la Struttura Organizzativa. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell'Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

La prestazione è fornita dalle ore 20.00 alle ore 8.00 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.

Art. 10.17 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio, debba sottoporsi ad intervento chirurgico potrà telefonare alla Struttura Organizzativa che, previa approfondita analisi del quadro clinico del paziente e sentito eventualmente il medico curante, provvederà ad individuare e prenotare - tenuto conto delle disponibilità esistenti - un Centro Ospedaliero attrezzato per l'intervento.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda. La prestazione è fornita dalle 9,00 alle 18,00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Art. 10.18 Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio in Italia, l'Assicurato sia ricoverato in ospedale ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di 10 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto

ferroviario di prima classe o aereo in classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare convivente, residente in Italia, di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

La Struttura Organizzativa inoltre provvederà, qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, a prenotare al familiare un albergo. Generali Italia tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo delle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 160,00 complessive. Non sono comprese spese di albergo diverse da quelle indicate.

Art. 10.19 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di malattia improvvisa e/o infortunio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, le relative fatture.

Che cosa non è assicurato

Sono escluse dalla prestazione:

- il trasferimento di valuta all'estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- il caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.

La Struttura Organizzativa anticipa il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo complessivo di euro 500,00. Nel caso l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di euro 500,00, la prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.500,00.

Che obblighi ho

L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano alla Struttura Organizzativa di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.

Art. 10.20 Consegna medicinali urgenti a domicilio

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato ad allontanarsi dal proprio domicilio per malattia improvvisa e/o infortunio e necessitasse di medicinali, la Struttura Organizzativa, previa consegna della prescrizione medica, provvederà alla consegna degli stessi.

Che obblighi ho

L'Assicurato dovrà comunicare il motivo della sua richiesta e specificare il luogo in cui si trova e il recapito telefonico.

Art. 10.21 Rientro dal Centro Ospedaliero in Italia

Qualora l'Assicurato venisse dimesso dopo la degenza e necessitasse di rientrare al proprio domicilio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa d'intesa con i medici curanti riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- il treno prima classe e occorrendo il vagone letto;
- l'autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto verrà organizzato interamente dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.

Ci sono limiti di copertura

La prestazione è operante quando il sinistro si è verificato ad oltre 20 km dalla sede dell'Azienda.



Art. 11.1 Esclusioni relative alle prestazioni di Assistenza stradale per addetti in trasferta

Tutte le prestazioni di cui agli artt. da 10.2 a 10.14 non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- b) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;

- c) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo;
- e) dolo dell'Assicurato;
- f) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e di allucinogeni;
- g) tentato suicidio o suicidio.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi indicati nel sito che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni dove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art. 11.2 Esclusioni relative alle prestazioni di Assistenza infortuni e malattie improvvise per addetti in trasferta

Tutte le prestazioni di cui agli artt. da 10.15 a 10.21 non sono dovute se richieste in conseguenza di:

- a) infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione della polizza;
- b) partecipazioni dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) stati patologici correlati alla infezione da HIV;
- d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- e) infortuni e malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;
- f) aborto volontario non terapeutico;
- g) infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;
- h) infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;
- i) infortuni derivanti o imputabili ad attività che prevedono l'utilizzo di armi da fuoco;
- j) guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;
- k) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di cure);
- m) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 12.1 Limiti di copertura

L'insieme delle prestazioni indicate ai precedenti art. da 10.2 a 10.21 è fornito per un massimo di 3 volte per annualità assicurativa.



Dove vale la copertura?

Art. 13.1 Estensione territoriale

Le prestazioni indicate ai precedenti art. da 10.2 a 10.21 sono erogabili in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro



Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio della/e attività indicata/e nella Scheda Riepilogativa (compresi i servizi strettamente connessi ed accessori tra cui anche l'esercizio di un punto vendita al dettaglio di prodotti dell'azienda) svolto presso la/e ubicazione/i, pure indicata/e nella Scheda Riepilogativa.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

La presente garanzia (Art. 1.1) e la garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (Art. 1.2) operano anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia:
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a):
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione o ad attività complementari (salvo quanto successivamente disciplinato);
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato fino alla concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali.

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali di cui al punto 2) sono comprese in garanzia solo quelle dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.

Quali danni assicura la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro?

Questa garanzia copre sia la rivalsa nei confronti del datore di lavoro (contraente e assicurato) da parte dell'Istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) e che eroghi un indennizzo al lavoratore a fronte di un infortunio dovuto a un comportamento qualificato come reato colposo da parte del datore di lavoro, sia l'eventuale cd. "danno differenziale" richiesto dal lavoratore infortunato qualora detto indennizzo si riveli insufficiente.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della garanzia codice RA51 - "RC verso prestatori di lavoro con franchigia in valore" la garanzia di cui al precedente comma (punto 2) è prestata per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato, di euro 3.000,00/5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti 1) e 2):

- a) i dipendenti di altre aziende diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate (salvo estensione concedibile con il richiamo di specifica garanzia opzionale) – che partecipano all'attività assicurata e in particolare:
 - i lavoratori in somministrazione;
 - i lavoratori in distacco;
- b) i lavoratori dell'Assicurato con contratto di prestazione occasionale (Legge 21 giugno 2017 n. 96, art. 54 bis);
- c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
- d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, **ferma** l'esclusione dei casi di appalto;
- e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 3.4);
- f) ulteriori tipologie di prestatori di lavoro non menzionati sopra che l'Assicurato sia tenuto a registrare nel Libro Unico del Lavoro.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto 1).

In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto 2).

Che cosa non è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice CS70 - "Esclusione RC verso prestatori di lavoro" e di indicazione alla somma Massimale per prestatore di lavoro "non assicurato", la presente garanzia (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) si intende non operante.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

L'assicurazione non opera, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1) che alla Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2):

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche:
- b) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per i danni derivanti da attività svolte all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;
- f) per le attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione svolte presso terzi salvo quanto disciplinato nella garanzia codice RA01 "Installazioni o riparazioni presso terzi".

Per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1), sono altresì esclusi i danni:

- g) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e che non gli derivino direttamente dalla legge;
- h) derivanti da lavori effettuati all'interno della cd. "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili nonché da lavori effettuati su infrastrutture offshore;
- i) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psicofisici necessari per l' abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
- j) derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.):
- k) da furto e di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;
- I) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell'ambito di dette operazioni;
- m) provocati da persone diverse dagli Addetti salvo quanto successivamente disciplinato;
- n) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi salvo quanto successivamente disciplinato;
- o) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili – salvo quanto successivamente disciplinato;
- p) a cose altrui derivanti da incendio esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto successivamente disciplinato;
- q) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto successivamente disciplinato:
- r) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi (salvo quanto successivamente disciplinato) nonché cagionati da opere, installazioni in genere, riparazioni, manutenzioni, pose in opera non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori - salvo quanto disciplinato nella garanzia codice RA02 - "RC postuma";
- s) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori salvo quanto successivamente disciplinato;
- t) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati salvo quanto disciplinato nella garanzia codice RA01 "Installazioni o riparazioni presso terzi";
- u) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni salvo quanto successivamente disciplinato;
- v) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed in ogni caso a quelle rimorchiate o sollevate salvo quanto successivamente disciplinato.



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 3.1 R.C. personale degli Addetti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 81/2008)

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta degli Addetti e, in caso di persona giuridica, degli amministratori e del legale rappresentante per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato medesimo) nello svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione inoltre vale anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata.

Agli effetti della presente estensione sono considerati terzi anche i soggetti contemplati:

- nell' art. 1.2 "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro",
- nel successivo art. 3.2 "Estensione RCT Qualifica di terzi",

per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni.

Per essi anche la garanzia di cui al presente articolo opera nei termini previsti dai medesimi articoli sopra citati.

I limiti stabiliti nella Scheda Riepilogativa per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 3.2 Qualifica di terzi

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1.1 lett. c), limitatamente ai casi di morte e lesioni personali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sono considerati terzi:

- a) i committenti, i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
- b) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage ma escluso l'apprendistato) o per effettuare attività promozionali;

Ci sono limiti di copertura

Relativamente alle lesioni personali l'estensione opera solo per quelle gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Art. 3.3 Responsabilità per fatto di personale non dipendente

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. m), la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell'interesse dell'Assicurato:

- a) i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico, di aziende di trasporto anche qualora effettuino consegne a terzi per conto dell'Assicurato (ferme in tal caso le limitazioni stabilite nell'art. 3.7) nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
- b) personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
- c) i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della vigente legislazione (ferma l'esclusione dei casi di appalto) per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- d) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali e fabbricati aziendali (fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nel successivo art. 3.4).

Art. 3.4 Fabbricati e parcheggi ove si svolge l'attività

Sono compresi i danni derivanti:

- dalla conduzione;
- dalla proprietà o altro diritto reale di cui l'Assicurato sia titolare (a parziale deroga dell'art. 2 lett. n) della presente Sezione;

dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata, compresi eventuali uffici, magazzini e dipendenze ausiliarie a tale attività, situati presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa.

Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.

Che cosa non è assicurato

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della garanzia codice CS90 - "Esclusione RC proprietà fabbricati" il secondo alinea si intende non operante e dunque non sono assicurati i rischi della proprietà.

Ci sono limiti di copertura

Non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

Inoltre limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta di euro 200,00 per sinistro.

La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori. Essa opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 **sempreché**:

- l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali.

Relativamente alle lesioni personali di cui al secondo alinea l'estensione opera solo per quelle gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

In ogni caso la garanzia non opera per i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

La garanzia si intende inoltre estesa alle aree di pertinenza dei fabbricati o locali ove si svolge l'attività assicurata adibite a parcheggio dell'esercizio assicurato.

Che cosa non è assicurato

Ferme le esclusioni generali di cui all'art. 2.1 della presente Sezione, si intendono esclusi anche:

- i danni da furto dei veicoli nonché ogni responsabilità riconducibile alla custodia degli stessi;
- i danni da insufficiente segnaletica stradale;
- i danni ai veicoli da incendio, esplosione o scoppio nonché da inondazione o allagamento;
- i danni ai veicoli causati da mancata asportazione di neve e/o ghiaccio dall'area di circolazione;
- i danni alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno;
- i danni da mancato uso dei veicoli o delle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato si intende operante una franchigia assoluta di euro 200,00.

Art. 3.5 Committenza auto

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile quale committente di propri prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro e muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al'art. 1.1 lett. a).

Ci sono limiti di copertura

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00 per ogni sinistro.

Art. 3.6 Carrelli destinati alla movimentazione di cose

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o) sono compresi i danni da circolazione causati dai carrelli di cui all'art. 58, lett. c), del Codice della Strada (siano essi elevatori, trasportatori o trattori) non immatricolati e sprovvisti di certificato di circolazione, in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini e depositi per collegare più reparti dei medesimi e per svolgere operazioni di carico e scarico, qualora detti carrelli effettuino su strada o aree equiparate brevi e saltuari spostamenti alle condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia (Decreto della Direzione Generale per la Motorizzazione del 14.01.2014 e successive variazioni). In assenza di autorizzazione della competente autorità (art. 4 del Decreto sopra citato) come pure in caso di mancato rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa (artt. 2 e 3 del Decreto sopra citato) la presente estensione deve intendersi non operante.

Che cosa non è assicurato

Restano in ogni caso esclusi i danni alle cose trasportate, rimorchiate o sollevate.

Art. 3.7 Operazioni di consegna e approvvigionamento

Ad integrazione dell'art. 1.1 si precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi presso terzi durante le operazioni di approvvigionamento di materiale o merci e durante la consegna dei prodotti - senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi - nonché in occasione dello svolgimento di pratiche amministrative e di trattative. A parziale deroga di quanto indicato all'art. 2 lett. p) e s) della presente Sezione sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione di dette operazioni e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività:

- con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della garanzia codice CS60 "Aumento limiti" detto limite massimo si intende elevato da euro 150.000,00 a euro 500.000.00.

Restano esclusi i danni alle cose che siano oggetto di tali operazioni e i danni da furto.

Cosa comporta l'applicazione di uno scoperto nella garanzia Responsabilità Civile?

	Esempio 1	Esempio 2
Massimale o altro limite di indennizzo	euro 500.000	euro 500.000
Danno	euro 600.000	euro 400.000
Scoperto10%	euro 60.000	euro 40.000
Indennizzo	euro 500.000	euro 360.000

Art. 3.8 Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura improvvisa di impianti, condutture e attrezzature situati presso le ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, ferma l'esclusione dei casi di inquinamento graduale.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione di garanzia viene prestata:

- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- con applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo assoluto di euro 2.500,00 per ogni sinistro.

Art. 3.9 Smercio di prodotti non lavorati

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. r) della presente Sezione in caso di commercializzazione di prodotti, rientranti nel medesimo settore merceologico ma non oggetto di lavorazione o assemblaggio da parte dell'Assicurato, direttamente all'utente finale nell'ambito di un punto vendita annesso all'azienda, l'assicurazione comprende i danni corporali derivanti dai prodotti smerciati.

Che cosa non è assicurato

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti:

- da prodotti oggetto di produzione/lavorazione da parte dell'Assicurato (eventualmente assicurabili con la Sezione RC prodotti);
- da vizio o difetto originario dei prodotti commercializzati, o di loro componenti, anche se importati dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ciascun periodo assicurativo annuo.

L'estensione è operante per i prodotti smerciati in corso di efficacia del presente contratto e per le richieste di risarcimento pervenute non oltre la scadenza del contratto stesso.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Art. 3.10 Cose portate da prestatori di lavoro e clienti

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. s) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti da distruzione o deterioramento di cose indossate o portate da:

- prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nel Libro Unico del Lavoro (anche in deroga all'art. 1.1 lett. c) ma ferma l'esclusione di cui all'art. 1.1 lett. b));
- soggetti menzionati nell'art. 3.2 della presente Sezione (anche in deroga all'art. 1.1 lett. c));
- clienti in genere quando si trovino presso i locali dell'Assicurato (purché non consegnate all'Assicurato).

Che cosa non è assicurato

La presente estensione non si applica a veicoli, a beni strumentali e a beni oggetto dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione (anche se essa sia ancora da svolgere o sia già stata svolta). Restano inoltre esclusi i danni da incendio, esplosione e/o scoppio, furto, rapina e/o smarrimento.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione opera con applicazione, per ciascun sinistro, di una franchigia assoluta di euro 150,00 per soggetto danneggiato e di un limite di indennizzo di euro 2.500,00 per soggetto danneggiato nonché con applicazione di un limite di indennizzo complessivo di euro 25.000,00 per periodo assicurativo annuo.

Art. 3.11 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. u) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico o in sosta, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi o di prestatori di lavoro dell'Assicurato iscritti nel Libro Unico del Lavoro (anche in deroga all'art. 1.1 lett. c) ma ferma l'esclusione di cui all'art. 1.1 lett. b)) stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata.

Che cosa non è assicurato

Restano invece esclusi i danni:

- a veicoli, natanti e aeromobili in deposito e/o oggetto dell'attività assicurata salvo quanto disciplinato da specifica garanzia aggiuntiva;
- da incendio e furto;
- i danni da mancato uso;
- alle cose che si trovano sui veicoli, natanti e aeromobili stessi o al loro interno;

nonché la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli, natanti e aeromobili.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta di euro 200,00.

Art. 3.12 Cose in consegna

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. v) della presente Sezione è compreso il risarcimento dei soli danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato.

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni indiretti nonché i danni da incendio, esplosione e/o scoppio, furto, rapina e/o smarrimento, i danni a beni strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché i danni alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività e/o trasportate.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di euro 250,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 25.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

Art. 3.13 Garanzie addizionali

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti:

- a) da cani utilizzati a guardia dell'azienda; limitatamente ai danni a cose viene applicata una franchigia di euro 150,00
 per sinistro;
- b) dall'uso di biciclette da parte di addetti per lavoro e/o servizio;
- c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati;
- d) dalla proprietà e dalla gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, compresi i danni corporali causati dai prodotti smerciati nei termini di cui all'art. 3.9, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- e) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand; la presente estensione opera anche per la partecipazione a fiere in USA e Canada.

Ci sono limiti di copertura

Per la partecipazione a fiere in USA e Canada la garanzia opera con appliocazione di una franchigia assoluta di euro 1.000,00 per sinistro;

- f) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- g) dall'organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e altre manifestazioni in genere;
- h) dall'organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni cagionati a terzi, compresi i partecipanti ferma l'esclusione da circolazione stradale di cui all'art. 2.1 lett. o);
- i) dalla prestazione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda;
- j) da utilizzo di armi detenute in osservanza della legge a scopo di legittima difesa in occasione di rapina consumata o tentata:
- k) dalla gestione di servizi antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.



Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia di cui all'art.1.1 "Responsabilità Civile verso terzi" opera per i danni verificatisi in tutto il mondo con esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Ci sono limiti di copertura

I danni verificatisi fuori dal territorio dell'Unione Europea, del Regno Unito e della Svizzera verranno liquidati con applicazione di una franchigia assoluta (o minimo di scoperto) di euro 1.000,00 per sinistro, salvi più elevati limiti di indennizzo previsti dal presente contratto.

La garanzia di cui all'art.1.2 "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro" è operante in tutto il mondo, se non diversamente disposto.



Quando e come devo pagare?

Art. 5.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Sezione si intende conteggiato in base ad elementi di rischio non variabili. Il Contraente dichiara al momento della stipula del presente contratto il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione. Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Sezione.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata del presente contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 2.2 delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale. Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà alla applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore a una unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa della garanzia codice TOLL - "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 1 a 2 unità.

Art. 5.1 Conteggio del premio regolabile

Il premio relativo alla presente Sezione viene conteggiato in base ad elementi di rischio variabili. Esso si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" esposto nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo degli elementi suddetti, fermo il premio minimo pure stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Codice RA01 - Installazioni o riparazioni presso terzi

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. f) della presente Sezione sono compresi i danni avvenuti in occasione di attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa purché svolte direttamente da Addetti dell'impresa assicurata, tutti con regolare posizione INAIL. Si precisa che la presente estensione vale ai fini delle garanzie:

- Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1);
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (art. 1.2); quest'ultima garanzia si intende operante anche per titolari o dipendenti di imprese di collaudo e coappaltatrici sempre che, per queste ultime, la natura dei lavori svolti dall'Assicurato stesso e dalle imprese coappaltatrici sia diversa o, nel caso in cui la natura dei lavori non sia diversa, purché l'Assicurato e le imprese coappaltatrici operino in base a specifici e diversi appalti (restano comunque esclusi titolari o dipendenti di imprese subappaltatrici).

Limitatamente ai lavori suddetti sono compresi (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. p) e s)) i danni a cose di terzi che si trovino nell'ambito di esecuzione degli stessi e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.

Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori e ogni altra esclusione prevista dall'art. 2 della presente Sezione.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni materiali ed i relativi danni da interruzione o sospensione di attività questa estensione opera:

- con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per sinistro;

 fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; tali limiti devono intendersi i medesimi di quelli previsti dall'art. 3.7 della presente Sezione e non aggiuntivi ad essi; in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice CS60 - "Aumento limiti" detto limite massimo si intende elevato da euro 150.000,00 a euro 500.000.00.

Limitatamente ai lavori suddetti sono inoltre compresi (a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. t) della presente Sezione) i danni conseguenti a lavori di scavo complementari alle suddette attività dichiarate purché necessari per il collegamento alla rete (elettrica, idrica, fognaria) principale. Si intende compreso il risarcimento dei danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.

Ci sono limiti di copertura

Per i danni materiali ed i relativi danni da interruzione o sospensione di attività questa estensione opera:

- con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00 per sinistro;
- fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza e comunque non oltre l'importo massimo di euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice CS60 - "Aumento limiti" detto limite massimo si intende elevato da euro 30.000,00 a euro 100.000,00.

Codice RA4B - Appalto di attività presso cantieri dell'Assicurato

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro si intende estesa, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 (Tutela salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e comunque nei modi previsti dall'art. 1.2 della presente Sezione, anche nei confronti di titolari e dipendenti di imprese, nonché di lavoratori autonomi, a cui l'Assicurato abbia affidato, in appalto o subappalto, lavori complementari ad attività di installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, purché tali lavori siano svolti presso cantieri dell'Assicurato nell'ambito di attività oggetto di fatturazione da parte dell'Assicurato medesimo.

L'estensione opera a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Qualora i lavori menzionati sopra rientrino nel campo di applicazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 81/2008 (Cantieri temporanei e mobili) la garanzia comprende, a termini all'art. 1.2 della presente Sezione, anche i danni di cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di Responsabile dei lavori purché i lavori vengano eseguiti in conformità a quanto disposto dagli artt. 88 e segg. del decreto medesimo.

Inoltre l'estensione di cui all'art. 3.3 della presente Sezione si intende ampliata (anche per tutte le Garanzie Opzionali) ai danni cagionati a terzi da titolari e dipendenti delle ditte di cui ai precedenti commi, nei modi e limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara, anche ai fini del conteggio del premio della presente Sezione, che la parte di lavori affidati in subappalto, per ogni singola opera, non è superiore al 30% del valore complessivo dell'opera stessa. Qualora al momento del sinistro dette percentuali risultassero superiori si applicherà il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile considerando la percentuale sopra indicata e la percentuale effettiva.

Codice RA02 - RC postuma - Annuale, solo errori di esecuzione

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. r) della presente Sezione sono compresi i danni conseguenti ad errori o difetti nell'esecuzione dei lavori di installazione, rimozione, riparazione, manutenzione e posa in opera, svolti direttamente da Addetti dell'impresa assicurata - tutti con regolare posizione INAIL - di cose oggetto dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa che si verifichino dopo l'ultimazione dei lavori stessi, per i quali sia stata rilasciata idonea documentazione fiscale.

L'estensione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del presente contratto per danni relativi a lavori effettuati durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, purché i danni si verifichino non oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori.

Che cosa non è assicurato

L'estensione non comprende i danni:

- a) agli impianti e altre cose installate e/o oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione, compresi veicoli, natanti e aeromobili, le spese per i relativi ritiri, sostituzioni o riparazioni nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità:
- b) subiti da merci in refrigerazione a causa di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo;
- c) dal vizio o difetto originario dei prodotti o progetti, da chiunque fabbricati o redatti;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo:

e) da inidoneità all'uso per il quale gli impianti, i macchinari e le attrezzature sono destinati.

Ci sono limiti di copertura

Le somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione rappresentano i limiti di risarcimento a carico di Generali Italia anche per i sinistri risarcibili a norma della presente estensione con l'intesa che, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività, l'esborso di Generali Italia in nessun caso può eccedere l'importo di euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La presente estensione è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% dell'importo del sinistro, con il minimo di euro 250,00.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice CS02 - "Estensione RC postuma", limitatamente ai lavori di manutenzione parziale e di installazione o sostituzione di parti dell'impianto/macchinario, a parziale deroga dell'esclusione a) della presente estensione, si intendono compresi i danni materiali subiti dagli impianti, macchinari, veicoli e natanti sulle cui parti siano stati eseguiti detti lavori.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia prestata con il richiamo del codice CS02 opera fino a concorrenza di euro 25.000,00 per sinistro e euro 50.000,00 per anno assicurativo e con l'intesa che il minimo di scoperto sopra indicato si intende elevato a euro 1.000,00. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose installate e alle parti direttamente oggetto dei lavori di riparazione e/o manutenzione nonché dei danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Codice RA03 - R.C. postuma estesa per installatori - Ultrannuale, anche errori di progettazione

Premesso che l'Assicurato dichiara di essere in possesso di regolare abilitazione ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 "Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno di edifici" e successive modifiche o integrazioni, nonché di svolgere lavori di installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione, riparazione di impianti (anche non installati dall'Assicurato medesimo) di cui all'art. 1 di detto decreto, purché rientranti nell'ambito dell'attività dichiarata nella Scheda Riepilogativa, si conviene che, per tali lavori, la garanzia aggiuntiva RA02 - "RC postuma" opera:

- per i danni derivanti da lavori effettuati durante il periodo di validità del presente contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi, purché i danni siano denunciati entro sei mesi dall'uscita di vigore del presente contratto; in caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dall'uscita di vigore della polizza sostituente e così per le successive sostituzioni;
- a parziale deroga dell'esclusione c) dell'estensione medesima, per i danni conseguenti ad errori commessi nella redazione del progetto relativo agli impianti suddetti, eseguiti dall'Assicurato, a condizione che il progetto sia stato redatto dall'Assicurato medesimo (imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa assicurata oppure da responsabile tecnico dell'impresa assicurata di cui all'art. 3 del decreto sopra indicato) nel possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del decreto medesimo; più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e conseguenti ad un medesimo errore di progettazione saranno assoggettate ad un unico limite massimo di indennizzo.

Codice RA05 - Smercio prodotti alimentari

Premesso che l'attività assicurata ha per oggetto alimenti e/o bevande, limitatamente al caso di vendita o somministrazione di tali prodotti, direttamente a consumatori nell'ambito di un punto vendita annesso all'azienda, a parziale deroga dell'art. 2 lett. r) della presente Sezione, sono compresi anche i danni corporali derivanti dai prodotti smerciati.

L'estensione è operante per i prodotti smerciati in corso di efficacia del presente contratto e per richieste di risarcimento pervenute non oltre la scadenza dello stesso.

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con la Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Ci sono limiti di copertura

Per tali danni il massimale per sinistro rappresenta anche il limite di garanzia per ciascun periodo assicurativo annuo.

Codice RA7A - Officine - Danni agli autoveicoli

Premesso che l'Assicurato gestisce, nell'ambito dell'esercizio assicurato, anche un'officina, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. v) della presente Sezione, sono compresi i danni ad autoveicoli di clienti che l'Assicurato abbia in consegna o in deposito purché i medesimi si trovino nell'area del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto. Si intendono compresi i danni materiali arrecati ai suddetti autoveicoli durante operazioni di spostamento e sollevamento degli stessi ma restano esclusi i danni derivanti da lavori oggetto dell'attività assicurata eseguiti su tali autoveicoli.

Inoltre a parziale deroga dell'art. 2.1 lett. o) sono compresi i danni materiali arrecati agli autoveicoli guidati da personale dell'officina durante la circolazione stradale entro 20 km da ove ha sede l'officina stessa per verifiche connesse all'esecuzione di lavori e a condizione che il danno non sia risarcibile da assicurazione RC Auto.

Limitatamente ad eventuale attività di autolavaggio, sono compresi (a parziale deroga di quanto disposto nell'art. 2.1 lett. s)):

 i danni materiali arrecati agli autoveicoli sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico a causa di malfunzionamento o guasto meccanico accidentali dell'impianto di lavaggio purché sia in vigore un contratto di assistenza tecnica e di manutenzione periodica e l'ultimo controllo sia stato effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di accadimento del danno; restano comunque esclusi i danni da bagnamento.

Limitatamente ad eventuale erogazione di carburante, sono compresi (a parziale deroga di quanto disposto nell'art. 2.1 lett. s)):

- i danni materiali ai veicoli a motore sotto rifornimento di carburante, restano comunque esclusi i danni conseguenti a operazioni diverse (ingrassaggio, ecc.);
- i danni materiali da fornitura di carburante non idoneo al veicolo, purché l'erogazione venga effettuata da personale dell'Assicurato.

Restano comunque esclusi i danni da incendio, esplosione, scoppio, furto, mancato uso e quelli alle cose trovantisi sui mezzi stessi o al loro interno.

Ai fini della presente garanzia l'Assicurato dichiara che nell'area dove si svolgono le attività assicurate sono presenti fino a 5 ponti sollevatori.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una franchigia fissa di euro 500,00 per ogni veicolo danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di euro 25.000,00, fatta eccezione per i danni da caduta dai ponti sollevatori per i quali la garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni autoveicolo danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo di euro 10.000,00 per sinistro e di euro 25.000,00 per anno assicurativo.

Codice RA08 - RC postuma odontotecnici

Per l'attività assicurata individuata dal codice 245 "Laboratorio di odontotecnico" la presente Sezione opera, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. r) della Sezione medesima, anche per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi, pazienti del medico odontoiatra committente, a cui siano stati installati apparecchi e/o protesi dentarie "su misura" come definiti e disciplinati dal D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997 - risultati difettosi per errori di lavorazione, costruzione e/o assemblaggio accidentalmente commessi dall'Assicurato stesso (o suoi dipendenti) nell'esercizio dell'attività di fabbricazione di tali dispositivi odontoprotesici "su misura".

L'efficacia della presente estensione è subordinata:

- al possesso, da parte dell'Assicurato e delle persone della cui opera questi si avvale, dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione ed allo svolgimento della stessa nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa;
- all'impiego di materiali e componenti attestati conformi alle norme armonizzate comunitarie od a quelle nazionali di recepimento.

La presente estensione opera inoltre:

- per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione sempre che originate da errori commessi durante il medesimo periodo;
- per i danni cagionati da dispositivi odontoprotesici "su misura" fabbricati ed installati in Italia;

In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita.

Che cosa non è assicurato

La presente estensione non copre le spese per la sostituzione o riparazione dei dispositivi odontoprotesici risultati difettosi. Sono inoltre esclusi i danni:

- cagionati ai collaboratori, ausiliari e/o dipendenti dell'Assicurato che si avvalgono delle prestazioni di quest'ultimo:
- diversi da quelli corporali, derivanti da vizi che rendano tali dispositivi inidonei all'uso a cui sono destinati
 o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore e in generale derivanti da non conformità di tali
 dispositivi al contratto con cui essi sono resi disponibili all'utilizzatore;
- derivanti da inadempimento di obbligazioni di risultato o garanzie di qualità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione opera nell'ambito del massimale per persona indicato in polizza il quale deve intendersi anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato in tale periodo.

In caso di responsabilità solidale, la presente estensione opera per la sola quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato in ragione delle gravità della propria colpa per fatti personalmente commessi dall'Assicurato stesso o da propri dipendenti nell'espletamento delle attività per le quali è prestata la presente garanzia.

Codice RA09 - Autotrasportatori

Si precisa che l'attività assicurata individuata dal codice 830 "Impresa di autotrasporto - escluse le attività di trasporto di materie pericolose" non opera in relazione al trasporto di alcune materie.

Che cosa non è assicurato

La garanzia non opera in relazione al trasporto delle seguenti materie (classificazione ADR)

- Materie ed oggetti esplosivi;
- Gas:
- Materie liquide infiammabili:
- Materie solide infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati;
- Materie soggette ad accensione spontanea;
- Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;
- Materie comburenti;
- Perossidi organici;
- Materie tossiche;
- Materie infettanti;
- Materie radioattive;
- Materie corrosive.

In relazione all'attività assicurata la presente Sezione opera:

- per le operazioni ritiro e consegna a termini dell'art. 3.7 della presente Sezione (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle guali si compiono dette operazioni);
- per le cose portate o indossate dai clienti a termini dell'art. 3.10 della presente Sezione anche quando si trovano fuori dai locali aziendali.

Codice RA10 - Lavori di dipintura all'esterno di edifici

In relazione all'attività assicurata individuata dal codice attività 802 "Lavori di tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta: solo all'interno di edifici, occupati o meno" l'operatività della presente Sezione si intende estesa anche per l'attività di tinteggiatura, verniciatura, decorazione dell'esterno di edifici, comprese le operazioni complementari e il montaggio e lo smontaggio dei relativi ponteggi ed impalcature.

E' inoltre compresa la posa di isolamenti esterni a cappotto termico, ferma l'esclusione di opere murarie.

Limitatamente a tali lavori non opera l'estensione di garanzia di cui al codice RA02 - "RC postuma".

Codice RA3B - RC postuma estesa per fabbricanti installatori

In relazione ai beni indicati nella Scheda Riepilogativa e per i quali opera la Sezione RC Prodotti (fabbricati dall'Assicurato e oggetto di successiva installazione, posa in opera, rimozione, riparazione e manutenzione da parte dello stesso) si conviene che la estensione contenuta nella garanzia codice RA02 - "RC postuma" opera per i danni derivanti da lavori effettuati durante il periodo di validità del presente contratto, anche oltre un anno dopo l'esecuzione dei lavori stessi purché i danni siano denunciati entro sei mesi dall'uscita di vigore del presente contratto; in caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia, i sei mesi si conteggiano dall'uscita di vigore della polizza sostituente e così per le successive sostituzioni.

Fermo quant'altro previsto dalla garanzia codice RA02 - "RC postuma".

Codice RA4C - Appalto di fasi dell'attività presso stabilimenti dell'Assicurato

La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro si intende estesa, ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e comunque nei modi previsti dall'art. 1.2 della presente Sezione, anche nei confronti di titolari e dipendenti di imprese, nonché di lavoratori autonomi, a cui l'Assicurato abbia affidato, in appalto o subappalto, fasi delle attività dichiarate nella Scheda Riepilogativa (comprese attività complementari) nell'ambito del ciclo produttivo dell'Assicurato stesso e oggetto di fatturazione finale da parte del medesimo, a condizione che dette fasi o attività vengano svolte presso ubicazione indicata in Scheda Riepilogativa oppure presso altra sede contemplata da uno specifico contratto di rete di impresa purché avente data certa antecedente a quella di accadimento del sinistro.

L'estensione opera inoltre a condizione che i suddetti lavoratori siano in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Anche l'estensione di cui all'art. 3.3 della presente Sezione si intende ampliata ai danni cagionati a terzi da titolari e dipendenti delle ditte di cui ai precedenti commi, nei modi e limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente dichiara, anche ai fini del conteggio del premio della presente Sezione, che la parte di attività affidate in appalto o subappalto non supera, in nessun anno di durata del presente contratto, il 30% dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni aziendali. Qualora al momento del sinistro detta percentuale risultasse superiore, anche per un solo anno, si applicherà il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile considerando la percentuale sopra indicata e la percentuale effettiva più sfavorevole all'Assicurato.

Codice R056 - Estensione RC malattie professionali

Oggetto della garanzia

Ad integrazione della garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2 della presente Sezione) Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per le malattie professionali sofferte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Sono esclusi i lavoratori che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato con l'Assicurato.

Titolare, soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL.

Inizio e termine

La garanzia opera per le malattie insorte e manifestatesi durante il periodo di efficacia del presente contratto e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo del contratto medesimo. Fermo quanto precede, la garanzia opera altresì per le richieste di risarcimento presentate entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del presente contratto se antecedente. Qualora il motivo della cessazione del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente detto termine si intende elevato a dodici mesi, fermo il termine dei sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione qualora essa intervenga nel frattempo. In caso di sostituzione senza soluzione di continuità di polizza contratta con Generali Italia, per il medesimo rischio e con analoga garanzia disciplinata con il medesimo regime di validità temporale, l'estensione vale - alle condizioni normative della presente polizza ed entro i limiti di esborso della polizza sostituita- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione anche se originate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, fermi i termini previsti per il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia viene prestata fino a concorrenza del Massimale per Persona indicato nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione o, se inferiore, del limite massimo di euro 500.000,00 che rappresenta anche la massima esposizione di Generali Italia per tutta la durata del presente contratto.

In caso di esaurimento di quest'ultimo massimale, su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia si riserva la facoltà di reintegrarlo a condizioni da stabilirsi.

Che cosa non è assicurato

Oltre a quanto previsto dall'art. 2.1 della presente Sezione per la garanzia RC verso prestatori di lavoro, la presente estensione non opera:

- per i casi di contagio da virus HIV;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori e rappresentanti legali dell'impresa. Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Che obblighi ho

Fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per la denuncia dei sinistri di Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Codice R821 - Merci al gancio

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3.7 della presente Sezione e della garanzia aggiuntiva RA01 - "Installazioni o riparazioni presso terzi", a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. v) della Sezione medesima sono compresi i danni materiali alle merci di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate. L'estensione opera esclusivamente per le operazioni svolte presso terzi. Sono esclusi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione viene prestata fino alla concorrenza di euro 15.000,00 per ogni sinistro con il limite di euro 30.000,00 per uno stesso periodo assicurativo annuo, restando pattuito uno scoperto per sinistro del 10% a carico dell'Assicurato, col minimo assoluto di euro 1.000,00.

Qualora la caduta delle merci sollevate sia conseguenza della rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato i limiti di risarcimento per sinistro sono elevati a euro 30.000,00 fermi i limiti per anno assicurativo sopra previsti.

Codice RLAV - Danni a capi oggetto di lavaggio

A parziale deroga dell'art. 2.1 lett. s) e v) della presente Sezione la garanzia comprende anche il risarcimento dei danni materiali e diretti ai capi oggetto di lavaggio causati da accidentale malfunzionamento dei macchinari. Restano esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, esplosione e/o scoppio nonché furto, rapina e/o smarrimento.

Ci sono limiti di copertura

L'estensione in termini viene prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% di ciascun danno con il minimo assoluto, per sinistro, di euro 100,00 e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali, con il massimo comunque di euro 10.000,00 per sinistro e di euro 20.000,00 per anno assicurativo.

Codice RIND - RC famiglia imprenditore individuale

Nel presupposto che il Contraente sia un'impresa individuale, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi si intende estesa anche alla responsabilità civile del titolare dell'impresa stessa nonché dei componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia per le conseguenze di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata extraprofessionale.

In particolare sono compresi i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale del titolare stesso;
- dalla detenzione di cani e animali domestici.

Ci sono limiti di copertura

Limitatamente ai danni a cose viene applicata una franchigia di euro 150,00 per sinistro; per i danni causati da cani la garanzia opera fino a concorrenza del minore tra il massimale di polizza e l'importo di euro 1.000.000.00:

- dalla proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a volo o simili, escluso l'esercizio della caccia.

Codice RA7B - Danni a natanti in consegna o deposito per lavorazione

Premesso che l'Assicurato gestisce, nell'ambito dell'esercizio assicurato, anche un cantiere per natanti e imbarcazioni con officina, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.1 lett. v), della presente Sezione, sono compresi i danni a natanti e imbarcazioni di clienti che l'Assicurato abbia in consegna o in deposito per lavorazioni purché i medesimi si trovino nell'area del fabbricato ove si svolge l'attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto, oppure ormeggiati alla riva di pertinenza. Si intendono compresi nella presente estensione i danni materiali arrecati durante operazioni di spostamento, sollevamento, alaggio e varo di detti natanti/ imbarcazioni

Che cosa non è assicurato

Restano esclusi i danni derivanti dai lavori oggetto dell'attività assicurata sugli stessi eseguiti nonché i danni da mancata custodia, incendio, esplosione, scoppio, furto, mancato uso e quelli alle cose trovantisi sui mezzi stessi o al loro interno.

Ci sono limiti di copertura

La presente estensione viene prestata con una franchigia fissa di euro 500,00 per ogni natante/imbarcazione danneggiato e fino alla concorrenza di un limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di euro 10.000,00, fatta eccezione per i danni da caduta durante sollevamento per i quali la garanzia è prestata con una franchigia fissa di euro 1.000,00 per ogni natante/imbarcazione danneggiato e fino a concorrenza di un limite massimo di euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Codice R460 - Installazione e manutenzione di tensostrutture

Si precisa che per l'attività assicurata individuata dal codice 460 "Tensostrutture", relativamente all'attività di posa in opera o manutenzione presso terzi di tensostrutture, disciplinata dalla garanzia aggiuntiva codice RA01 - "Installazioni o riparazioni presso terzi", si precisa quanto segue.

Tale estensione opera esclusivamente per manufatti:

- destinati alla copertura di persone o cose costituiti da montanti, cavi e tiranti che sorreggono le parti destinate a copertura;
- installati nel rispetto dei requisiti autorizzativi e di sicurezza previsti dalla legge e dalle Autorità competenti;
- che insistono su una superficie non superiore a 1.000 mq (riferita al singolo manufatto).

Codice R840 - Produzioni televisive e cinematografiche

Si precisa che per l'attività assicurata individuata dal codice 840 "Video produzioni televisive, cinematografiche, musicali: sala di registrazione audio e video" la presente Sezione opera esclusivamente per le riprese svolte nell'ambito di ubicazioni indicate nella Scheda Riepilogativa, senza l'impiego di animali diversi da quelli domestici.

Codice R845 - Facchinaggio

Si precisa che per l'attività assicurata individuata dal codice 845 "Facchinaggio" la presente Sezione opera:

- per le operazioni ritiro e consegna a termini dell'art. 3.7 della presente Sezione;

Ci sono limiti di copertura

Il minimo di scoperto previsto dall' art 3.7 viene elevato a euro 1000,00 (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono dette operazioni);

 per le cose portate o indossate dai clienti a termini dell'art. 3.10 della presente Sezione anche quando si trovano fuori dai locali aziendali.

Codice R850 - Traslochi

Si precisa che per l'attività assicurata individuata dal codice 850 "Traslochi" la presente Sezione opera:

- per le operazioni ritiro e consegna a termini dell'art. 3.7 della presente Sezione;

Ci sono limiti di copertura

Il minimo di scoperto previsto dall' art 3.7 viene elevato a euro 1000,00 (ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono dette operazioni);

- per le cose portate o indossate dai clienti a termini dell'art. 3.10 della presente Sezione anche quando si trovano fuori dai locali aziendali.

Codice R860 - Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento

La garanzia di Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (art. 1.2 della presente Sezione) opera anche in relazione ai rischi della navigazione e delle attività di ordinaria manutenzione svolte sui natanti/imbarcazioni.

Che cosa non è assicurato

La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (art. 1.1 della presente Sezione) non opera in relazione ai danni causati a natanti/imbarcazioni (o a sue parti) - né durante la giacenza in acqua e la navigazione, né durante la giacenza a terra (anche in conseguenza di operazioni di alaggio e varo nonché trasporto).

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa alla voce "Descrizione prodotto" dopo la loro consegna a terzi.

La garanzia opera anche in relazione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato produttore ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività dell'Assicurato;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia non opera per i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati; tuttavia in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R600 - "Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati" opera anche per tali danni fino a concorrenza del minore importo tra il massimale per danni a cose e il 20% del massimale per sinistro indicati in polizza (nell'ambito, comunque, del massimale per danni a cose).

La garanzia non opera per i danni che si verificano nei territori di USA, Canada e Messico; tuttavia in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R603 - "Danni in USA, Canada e Messico" opera anche per i danni che si verificano in tali paesi (ferma l'esclusione per i prodotti ivi consegnati).

La garanzia inoltre non opera:

- a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi;
- f) per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- g) per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- h) per le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da Generali Italia;
- i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- j) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all'industria aeronautica ed aerospaziale:

- k) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
- per i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l'assicurazione ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
- m) per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. "punitive and/or exemplary damages");
- n) per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) per i danni derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.).

Si precisa che l'assicurazione opera per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore con esclusione pertanto di beni oggetto di riparazione o altri servizi da parte dell'Assicurato e di beni usati che l'Assicurato commercializzi.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Scoperto

La garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 10% calcolato, per ogni sinistro, con un limite massimo pari a euro 25.000,00.

Per i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati (estensione operante in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R600 - "Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati") la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% calcolato, per ogni sinistro, con un limite minimo pari a euro 1.500,00 e con un limite massimo pari a euro 35.000,00.

Per i danni che si verificano in USA, Canada e Messico (estensione operante in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R603) la garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% calcolato, per ogni sinistro, con un limite minimo pari a euro 35.000,00 e senza alcun limite massimo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.



Dove vale la copertura

Art. 4.1 Validità territoriale

La garanzia opera per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi paese esclusi USA, Canada e Messico.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 5.1 Presupposti della garanzia

La garanzia viene prestata in base ai presupposti che l'Assicurato:

- abbia, la qualifica, secondo la legge italiana, di fabbricante dei prodotti assicurati oppure di trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia;
- non divulghi, in qualsivoglia forma, l'esistenza della garanzia stessa.

Quali prodotti sono assicurabili con la garanzia Responsabilità Civile Prodotti?

Sono assicurabili con questa garanzia i prodotti di cui il Contraente/Assicurato sia il fabbricante - inteso anche quale trasformatore di prodotti agricoli del suolo, dell'allevamento, della pesca e della caccia.

Non sono assicurabili i prodotti per i quali il Contraente/Assicurato: si limiti ad apporre il proprio nome o marchio, si limiti a "rimetterlo a nuovo", sia l'importatore o il rappresentante del fabbricante (che abbia sede fuori dalla UE), sia un operatore della catena di commercializzazione.

La garanzia non opera, inoltre, per i prodotti esportati e consegnati in USA, Canada e Messico.



Art. 6.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Sezione si intende conteggiato in base ad elementi di rischio non variabili. Il Contraente dichiara al momento della stipula del presente contratto il limite massimo di Ricavi delle vendite annuo relativo ai prodotti oggetto di assicurazione, con esclusione di quelli consegnati nei territori di USA, Canada e Messico, previsto per il periodo di durata dell'assicurazione. Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Sezione.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata del presente contratto detti Ricavi annui eccedessero il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 10%.

Art. 6.1 Conteggio del premio regolabile

Il premio relativo alla presente Sezione viene conteggiato in base ad elementi di rischio variabili. Esso si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo alla voce "Ricavi delle vendite dei prodotti assicurati escluse esportazioni/consegne nei territori di USA, Canada e Messico" esposto nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo pure stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.



Che cosa è assicurato? Garanzie opzionali

Codice R617 - Danni a cose trattate

Si precisa che, relativamente alle cose trattate con i prodotti oggetto di assicurazione, la garanzia di cui alla presente Sezione comprende esclusivamente i danneggiamenti fisici (bruciature, corrosioni) direttamente causati dai prodotti a cui si riferisce l'assicurazione.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R600 - "Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati" la precisazione di cui sopra si intende operante anche per i danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati, in quanto trattati con i prodotti oggetto di assicurazione.

Codice R611 - Danni agli immobili

Si precisa che, in caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R600 - "Danni a prodotti fabbricati con i prodotti assicurati", relativamente ai danneggiamenti ad immobili o manufatti costruiti, in tutto o in parte, con i prodotti assicurati, la garanzia di cui alla presente Sezione opera esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.

Ci sono limiti di copertura

A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 3.1 della presente Sezione in relazione a detta garanzia opzionale, per i danni suddetti la garanzia viene prestata con applicazione di uno scoperto del 20% calcolato, per ogni sinistro, con un limite minimo pari a euro 10.000,00 e senza alcun limite massimo - salvi maggiori limiti previsti da altre disposizioni contrattuali.

Codice R618 - Esclusione danni da furto

Che cosa non è assicurato

Ad integrazione dell'art. 2.1 della presente Sezione si intendono esclusi anche i danni da furto.

Codice R619 - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze

Che cosa non è assicurato

Ad integrazione dell'art. 2.1 della presente Sezione si intendono esclusi anche i danni da allergie o intolleranze causate da:

- prodotti, ingredienti o coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato II del Reg. UE 1169/2011 e successive modifiche (o derivati da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato) per i quali non siano stati rispettati gli obblighi informativi previsti dalla legge;
- prodotti venduti come privi di una o più delle sostanze suddette qualora tale dichiarazione si sia rivelata inesatta causando il danno.

Codice R913 - Assicurazione RCT su altra polizza

Si dà atto che le condizioni contrattuali della presente Sezione Responsabilità Civile Prodotti sono state concordate fra le Parti in forza della stipulazione, tra il Contraente e Generali Italia, dei sotto elencati contratti assicurativi:

- 02

Resta pertanto fra le Parti convenuto che l'eventuale modifica o cessazione per qualsiasi motivo, di almeno una delle succitate polizze, comporterà, su istanza di Generali Italia la modifica o cessazione della presente Sezione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati



Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà fabbricati

Generali Italia tiene indenne l'Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in qualità di proprietario del fabbricato o di parte del fabbricato, in seguito denominati Locali, la cui ubicazione è indicata nella Scheda Riepilogativa, adibiti ad impresa artigiana, piccola industria oppure ad altra attività identificata dal codice attività pure indicato nella Scheda Riepilogativa nonché ad attività accessorie.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile connessa a:

- a) impianti fissi al servizio dei Locali, compresi gli ascensori e le antenne nonché tutto quanto è considerato immobile per natura o destinazione; i danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture accidentali degli impianti suddetti;
- b) serramenti, porte, finestre, tappezzerie e rivestimenti, affreschi, statue e decorazioni se ed in quanto non apportati da coloro che occupano i Locali;
- c) le dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti nonché le recinzioni;
- d) gli spazi adiacenti e pertinenti ai Locali comprese le aree tenute a giardino ma con l'esclusione di strade, anche pedonali, e aree adibite alla circolazione di veicoli o a parcheggio;
- e) la qualità di condomino, per i danni causati dalle parti comuni, limitatamente alla quota di responsabilità e con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali deve rispondere ai sensi di legge.

La garanzia opera anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera, fino a concorrenza del 20% del massimale per sinistro indicato in polizza per la presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.

Quale responsabilità incombe sul proprietario di un fabbricato?

La responsabilità civile del proprietario di un fabbricato è soggetta ad un regime severo perché, a fronte di richieste risarcitorie di terzi conseguenti alla rovina (totale o parziale) dell'edificio dovrà essere lui a provare che essa non è dovuta a difetto di manutenzione od è, eventualmente, dovuta a vizio di costruzione mentre in caso di danni a terzi non dovuti a rovina, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà addirittura provare che si tratta di un caso fortuito. Dal momento che il possesso dei locali permane in capo al proprietario anche quando questi siano ceduti in locazione (il conduttore ne ha solo la detenzione) la responsabilità del proprietario permane in gran parte anche in caso di locazione (viene ovviamente meno parte della responsabilità legata alla conduzione dei locali).



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

Ai fini della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) quando l'Assicurato sia una persona fisica: il titolare stesso, il coniuge, le persone con cui l'Assicurato abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione ad attività avente per oggetto i Locali e relative pertinenze e accessori;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonché per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
- e) da lavori svolti all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DPR 177/2011;
- f) da lavori edili rientranti nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.) oppure comportanti sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni;
- g) a cose detenute da coloro che occupano i Locali e alle cose su cui si effettuano i lavori in occasione di lavori edili di qualunque tipo nonché di lavori di installazione, posa in opera, riparazione, rimozione di pertinenze e accessori:
- h) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate anche con l'ausilio di impianti fissi al servizio del fabbricato;
- i) da circolazione, anche in aree dei Locali equiparate a strade di uso pubblico, di veicoli a motore nonché di natanti a motore e di aeromobili;
- j) da furto;
- k) a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio;
- I) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- m) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei Locali;
- n) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- o) dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;
- p) derivanti da attività svolte da coloro che occupano i Locali e, in ogni caso, dei quali l'Assicurato dovesse rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) da mancato uso dei Locali (subiti da coloro che li occupano);
- r) alle cose che si trovano sui veicoli o al loro interno (in caso di danni a veicoli);
- s) derivanti da atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.).



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Franchigia per danni a cose

Per i danni a cose si applica una franchigia assoluta di euro 150,00 per sinistro e per danneggiato.

Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano i Locali

Per i danni a cose (compresi i veicoli) detenute da coloro che occupano i Locali il Massimale per danni a cose indicato nella Scheda Riepilogativa costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno assicurativo. Qualora detto massimale superasse l'importo di euro 250.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.

Per i danni da interruzioni o sospensioni di attività subiti da coloro che occupano i Locali il limite del 20% del Massimale per sinistro, previsto dall'art. 1.1, costituisce anche il massimo esborso di Generali Italia per anno

assicurativo. Qualora detto limite superasse l'importo di euro 150.000,00 si intende operante quest'ultimo limite.



Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni

Art. 4.1 Qualifica di terzi - Committenza lavori

A parziale deroga di quanto disposto nell'art. 2.1 lett. c) della presente Sezione sono considerati terzi i prestatori d'opera non dipendenti dei quali l'Assicurato si avvalga in qualità di committente, nel rispetto della legislazione vigente, per l'esecuzione di lavori e riparazioni aventi per oggetto i Locali, fermi i restanti casi di esclusione previsti dal medesimo articolo.

La garanzia opera limitatamente agli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti dai prestatori d'opera nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

La garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.

Si ribadisce che l'assicurazione non comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008 (artt. 88 e segg.).

A maggior chiarezza si precisa inoltre che sono considerati terzi coloro che prestano servizi aventi per oggetto i Locali assicurati (pulizia, sorveglianza ecc.) e che subiscono, a seguito di una fattispecie di rischio assicurata, una lesione o un danneggiamento durante lo svolgimento delle loro mansioni purché tale lesione o danneggiamento non sia conseguenza delle mansioni svolte.



Quanto e come devo pagare?

Art. 5.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Sezione si intende conteggiato in base ad elementi di rischio non variabili. Il Contraente dichiara al momento della stipula del presente contratto il valore dei Locali (indicato in Scheda Riepilogativa, nell'ambito della Sezione Incendio, alla partita "Fabbricato") che corrisponde al "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei Locali assicurati, secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area. Detto valore viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Sezione.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata del presente contratto il sopra citato valore dei Locali fosse soggetto a variazione l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore al 15%.

L'indicizzazione prevista dall'art. 3.1 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" si applica anche al valore dei Locali, indicato in polizza alla voce suddetta.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale

Codice FR00 - Franchigia frontale

Ci sono limiti di copertura

Per ogni sinistro relativo alla presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di euro 250,00.

Tale franchigia sostituisce ogni altro importo di franchigia o di minimo di scoperto (espresso in valore monetario) riportato nelle Condizioni di Assicurazione e nelle garanzie opzionali operanti relative alla presente Sezione.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

Sezione Protezione Legale

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, artt. 163 e 164, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:

DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in via Enrico Fermi 9/B - 30175 Verona - Numero verde: 800572572 - Mail: sinistri@das.it in seguito per brevità denominata DAS.

A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altro elemento relativi a tali sinistri.



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Spese assicurate

Generali Italia assume a proprio carico in luogo dell'Assicurato, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate nella Scheda Riepilogativa relativamente alla presente Sezione, l'onere delle spese conseguenti al verificarsi di un Sinistro nell'ambito dell'attività dichiarata che abbia dato luogo alle vertenze di cui all'art. 1.2 "Vertenze assicurate". Le spese oggetto di copertura sono esclusivamente:

- a) di assistenza in sede stragiudiziale;
- b) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione della vertenza; nel caso il fatto dannoso si sia verificato e, in caso di giudizio, sia processualmente trattato in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1) l'Assicurato potrà avvalersi dell'ausilio di due legali, di cui uno patrocinante in Italia e uno dinanzi all'Autorità Giudiziaria estera competente;
- c) per l'intervento di un legale domiciliatario nella gestione della vertenza.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite di euro 3.000,00 per vertenza;

- d) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- e) di giustizia;
- f) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- g) conseguenti ad una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate da DAS;
- h) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- i) di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- j) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- k) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- attinenti l'esecuzione forzata.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con il limite dei primi due tentativi;

- m) per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- n) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno degli Stati esteri rientranti in garanzia (art. 3.1), DAS eroga:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento.

Vertenza Stragiudiziale

Qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di pagamento formulata da una Parte nei confronti di un'altra prima dell'inizio di una causa davanti al giudice.

Art. 1.2 Vertenze assicurate

La garanzia è operante esclusivamente per:

- a) vertenze relative a danni che l'Assicurato sostenga di aver subito a causa di altrui fatto illecito extracontrattuale;
- b) vertenze relative a danni che terzi sostengano di aver subito a causa del fatto illecito extracontrattuale dell'Assicurato (secondo le modalità definite all'art. 5.2 in caso di coesistenza di garanzia Responsabilità Civile);
- c) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto colposo o contravvenzione a carico dell'Assicurato;
- d) procedimenti aventi ad oggetto imputazioni per delitto doloso o preterintenzionale il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o proscioglimento o nei casi di derubricazione del reato da doloso a colposo o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ferma restando l'esclusione per tutti i casi di estinzione del reato;
- e) opposizioni e/o impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi e le sanzioni pecuniarie per violazioni e/o inosservanze dei seguenti decreti:
 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche);
 - Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e normativa vigente);
 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni limitatamente ai delitti di cui all'art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche:
 - Norme di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 e successive modifiche);
- f) vertenze relative a proprietà, locazione o conduzione dei fabbricati relativi all'ubicazione dichiarata nei quali il Contraente esercita la propria attività;
- g) vertenze individuali di lavoro promosse nei confronti del Contraente da propri prestatori di lavoro subordinato ferma l'esclusione di cui alla lett. n) dell'art. 2.1 nonché da agenti e rappresentanti dello stesso;
- h) vertenze relative a pretesi inadempimenti contrattuali della controparte dell'Assicurato in relazione a forniture al Contraente di beni o di servizi inerenti all'attività dichiarata; sono altresì comprese in garanzia le spese relative agli arbitrati cui si ricorra per dirimere le vertenze contrattuali di cui alla presente lett. h), sempre che il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il fornitore.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera se il valore della vertenza supera euro 2.500,00.

Per i casi di ricorso all'arbitrato la garanzia non opera se lo stesso è stato concordato in data successiva alla stipula del contratto di fornitura;

i) vertenze relative ai danni materiali e corporali cagionati a terzi dall'Assicurato in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa di impianti e condutture.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia non opera per i procedimenti amministrativi e penali.

La garanzia opera con applicazione di uno scoperto pari al 10% del valore del danno con un minimo di euro 1.000,00 per ogni sinistro;

j) vertenze promosse nei confronti del Contraente da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori presso l'ubicazione indicata nella Scheda Riepilogativa o presso cantieri del Contraente stesso, anche per mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle imprese suddette, purché vi sia regolarità contributiva.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del **codice T04D** - "Estensione appaltatori e subappaltatori in sede propria" la presente estensione opera anche per le vertenze promosse da dipendenti di imprese appaltatrici e subappaltatrici che svolgano per conto del Contraente lavori in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per queste vertenze il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo si intende plafonato al 50% del Massimale per anno indicato nella Scheda Riepilogativa e comunque nell'ambito dello stesso.

Art. 1.3 Consulenza telefonica

Per mezzo di DAS, Generali Italia offre un servizio di consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in copertura, tramite il numero verde 800 562 562.

L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00) e ottenere consulenza legale per:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- avere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- avere informazioni nel caso venga chiamato come testimone in un procedimento penale.



Che cosa NON è assicurato?

Art. 2.1 Esclusioni

L'assicurazione non è operante per le vertenze ed i procedimenti aventi ad oggetto ovvero derivanti da:

- a) imputazioni per fatto doloso o preterintenzionale dell'Assicurato (salvo quanto espressamente disciplinato);
- b) materia contrattuale (salvo quanto espressamente disciplinato) nonché recupero di crediti;
- c) diritto tributario e fiscale;
- d) contraffazioni di marchio, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- e) rapporti fra soci e/o amministratori nonché operazioni di trasformazione o fusione societaria;
- f) rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con Società di assicurazione;
- g) detenzione o impiego di sostanze radioattive, contaminazione, inquinamento (salvo quanto espressamente disciplinato all'art.1.2 lett.i);
- h) circolazione di veicoli a motore o navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- i) sabotaggio, tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, scioperi, serrate, atti di vandalismo, risse alle quali l'Assicurato abbia preso parte;
- j) diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- k) diritto amministrativo (salvo quanto espressamente disciplinato);
- I) rapporti tra due o più soggetti assicurati con il presente contratto, fatta eccezione per le vertenze di cui all'art. 1.2, lett. g), relativamente alle quali la garanzia esplica effetto ad esclusivo favore del Contraente;
- m) rapporti tra lavoratori e agenzie di somministrazione e/o intermediazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;
- n) pretese nonché vertenze di lavoro promosse da lavoratori autonomi o comunque diverse da quelle di cui all'art.1.2 lett. j);
- atto doloso che colpisca il sistema informatico dell'Assicurato mediante accesso illegale allo stesso e/o ai dati in esso contenuti, intercettazione di trasmissioni di dati, interferenza che causi danneggiamento, divulgazione, mancata disponibilità di dati intendendosi esclusi anche i danni derivanti da virus informatici o malware (inteso per tale qualsiasi codice non autorizzato che si replica attraverso un sistema informatico o una rete comunque esso sia denominato - computer virus, logic bomb, worm, trojan horse, ecc.);
- p) beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicata in polizza.
- Si intendono inoltre escluse dalla garanzia le procedure arbitrali, salvo quanto espressamente disciplinato (art. 1.2, lett. h)).

Generali Italia infine non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nei casi in cui l'Assicurato non possa portarla in detrazione, nonché per il pagamento del contributo unificato.



Dove vale la copertura?

Art. 3.1 Validità territoriale

La garanzia vale per i sinistri che si siano verificati e le cui vertenze siano processualmente trattate:

- În tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;

- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Norvegia, Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nei casi previsti dall'art.1.2 lett. e) sopra indicato punto e) e per la consulenza legale telefonica.



Art. 4.1 Conteggio del premio

Il premio relativo alla presente Sezione si intende conteggiato in base ad elementi di rischio non variabili. Il Contraente dichiara al momento della stipula del presente contratto il numero massimo di Addetti previsto per il periodo di durata dell'assicurazione. Detto limite massimo viene preso a base per il calcolo del premio annuo relativo alla presente Sezione.

Che obblighi ho

Qualora nel corso della durata del presente contratto tale numero eccedesse il limite indicato in polizza l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione a Generali Italia a termini dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale". Qualora l'Assicurato dovesse, non intenzionalmente, omettere di segnalare tale variazione in aumento, Generali Italia rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1898 del Codice Civile a condizione che la variazione risulti non superiore a una unità.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice TOLL - "Elevazione tolleranza variazione addetti" detto limite di tolleranza si intende elevato da 1 a 2 unità

Art. 4.1 Conteggio del premio regolabile

Il premio relativo alla presente Sezione viene conteggiato in base ad elementi di rischio variabili. Esso si intende anticipato in via provvisoria a norma dell'art. 2.2 delle "Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale" sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" esposto nella Scheda Riepilogativa in relazione alla presente Sezione e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo degli elementi suddetti, fermo il premio minimo pure stabilito nella Scheda Riepilogativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 5.1 Operatività della garanzia

La garanzia opera per le vertenze determinate da sinistri verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione, nei casi di inadempimento contrattuale;
- b) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'Assicurazione negli altri casi;

a condizione che l'Assicurato sia venuto a conoscenza di dette vertenze entro sei mesi dalla cessazione del presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, la data del sinistro si identifica:

- in sede penale: con il momento in cui, nella denuncia, si assume aver avuto inizio il compimento del reato;
- in sede civile: con il momento in cui la parte attrice sostiene aver avuto inizio il fatto illecito o l'inadempimento;
- in sede amministrativa: con il momento in cui, nell'atto di accertamento, si assume aver avuto inizio il fatto illecito.

Qualora il fatto si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considererà avvenuto nel momento in cui si suppone essere stato posto in essere il primo comportamento dal quale ha tratto origine la vertenza.

Relativamente all'art. 1.2 "Vertenze assicurate", lett. g), e nei soli casi di interruzione del rapporto di lavoro, la data del sinistro si identifica con il giorno di cessazione del rapporto di lavoro stesso.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi ad oggetto lo stesso fatto ovvero domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti originate da un unico sinistro.

In relazione al termine di aspettativa di cui alla lett. a), qualora il presente contratto ne sostituisca un altro con copertura analoga a quella di cui alla presente Sezione senza soluzione di continuità, detto termine opera dal giorno in cui ha avuto effetto la polizza sostituita per prestazioni e somme assicurate da quest'ultima previsti, ovvero dal giorno in cui ha effetto il presente contratto limitatamente alle diverse prestazioni o alle maggiori somme previste dalla presente Sezione.

In qualsiasi caso di messa in liquidazione dell'azienda o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.

Nel caso di messa in liquidazione volontaria, Generali Italia resta impegnata a proseguire le azioni in corso al momento della messa in liquidazione dell'azienda, fermo quanto sopra previsto.

Nel caso in cui l'azienda venga sottoposta alle procedure concorsuali o di amministrazione controllata di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Fallimento) ovvero il titolare o il legale rappresentante della stessa sia stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione, Generali Italia, fermo restando quanto disposto al primo comma, non è impegnata per i sinistri non ancora denunciati né per la prosecuzione delle azioni in corso al momento dell'adozione del provvedimento.

In ogni caso al premio della presente Sezione si applica il disposto dell'art. 1896 Codice Civile.

Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile

Nel caso sia attiva la Sezione Responsabilità Civile o altro contratto di assicurazione di Responsabilità Civile che offra copertura ai medesimi fatti di cui alla presente Sezione, quest'ultima opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.

In particolare, le garanzie di cui alla presente Sezione esplicheranno effetto solo qualora sia cessato l'interesse dell'assicuratore di Responsabilità Civile alla gestione della vertenza e siano stati da questi adempiuti gli obblighi di cui all'art.1917, 3° comma del Codice Civile.

La garanzia opera a primo rischio nel caso in cui l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo presente, non risulti operante per effetto di un'esclusione, eccetto il caso di dolo.

Il servizio previsto all'Art.1.3 Consulenza telefonica si intende comunque operante.



Che cosa è assicurato? Garanzia opzionale

Codice T67B - Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti

Ad integrazione di quanto previsto all'art.1.2 "Vertenze assicurate" ed a parziale deroga dell'art. 2.1 "Esclusioni" lett. b) della presente Sezione, la garanzia si intende estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato in relazione all'attività d'impresa, compresa l'attività legale volta al recupero dei relativi crediti.

Ci sono limiti di copertura

La garanzia opera con i seguenti limiti:

- a) per la fase stragiudiziale, entro il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo, ed avvalendosi esclusivamente di DAS o di professionisti da quest'ultima incaricati.
- b) per la fase giudiziale, entro il limite di una denuncia per anno assicurativo, e sempreché successiva ad una fase stragiudiziale svolta a termini della precedente lett. a). Per fase giudiziale si intende anche l'arbitrato, sempreché il ricorso all'arbitrato sia previsto nel contratto stipulato con il cliente, permanendo perciò l'esclusione dall'Assicurazione per i casi di ricorso all'arbitrato concordato in data successiva alla stipula del contratto medesimo.
- Si precisa che qualora nei confronti del cliente-debitore dell'Assicurato risultino situazioni economiche pregiudizievoli (elevazione di assegni e/o cambiali in protesto, pignoramenti o iscrizioni di ipoteche giudiziali) o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti viene riportato nell'allegata Scheda riepilogativa (mod. DGEN) che forma parte integrante del presente contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che cosa è assicurato? Garanzia base

Art. 1.1 Oggetto del contratto

Questo contratto di assicurazione presta le garanzie, relative all'esercizio dell'attività produttiva dichiarata, specificamente concordate e indicate nella polizza e descritte nelle rispettive Sezioni di questo set informativo. Le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti stabiliti in Polizza, sono riportati nella "Scheda Riepilogativa".



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 2.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare a ciascun assicuratore se sulle medesime cose e per medesimo rischio coesistono più assicurazioni.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 2.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Generali Italia acconsente all'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente sui dati e le circostanze richiesti dalla stessa.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo nonché può determinare la cessazione dell'Assicurazione.²

L'Assicurato inoltre deve comunicare per iscritto a Generali Italia ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Generali Italia rinuncia al diritto di recesso in caso di diminuzione del rischio.

Art. 2.3 Codici attività

L'Assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell'Assicurato che il genere di attività esercitata si identifica con quella individuata nell'elenco che segue per mezzo del codice attività, che compare nell'apposita casella esistente nella Scheda riepilogativa.

La categoria tariffaria è rappresentata, per ogni codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna, salvo che per la Sezione Protezione Legale che ha una categoria tariffaria unica e non differenziata.

Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna Sezione anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in Scheda riepilogativa purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori. Tale disposizione non è operante per la Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro qualora l'attività effettivamente svolta richiede una specifica abilitazione ai sensi di legge.

Relativamente alla Sezione Responsabilità Civile Prodotti l'assicurazione opera esclusivamente in relazione ai prodotti indicati nella Scheda Riepilogativa.

Relativamente alle Sezione Responsabilità Civile proprietà fabbricati l'assicurazione opera indipendentemente dal codice attività dichiarato (che ha effetto unicamente per le altre Sezioni operanti).

Ove nell'Elenco Codici Attività non siano descritte attività ma prodotti si intende "produzione, lavorazione, riparazione di ...".

È, altresì, ammesso ed assicurato **(se non esplicitamente escluso)** l'esercizio di attività commerciali di vendita, anche al minuto, di prodotti dell'azienda coesistenti con il laboratorio o l'industria assicurata.

Relativamente alle Sezioni Incendio e Furto è ammesso ed assicurato (se non esplicitamente escluso) il deposito di merci che non sono prodotte dal laboratorio o dall'industria assicurata o che comunque non sono destinate ad entrare nel ciclo produttivo.

Relativamente alle Sezioni Incendio e alla garanzia Guasti Macchine, sono ammesse ed assicurate, **sempre che non siano esplicitamente escluse**, le seguenti operazioni di:

"confezionamento ed imballaggio - verniciatura - macinazione di sostanze combustibili – asciugamento, essiccazione, affumicatura, arrostimento - lavorazione del legno - autolavaggio - officina meccanica" che siano complementari ed accessorie dell'attività principale ed utilizzate per le esclusive attività dell'impresa (anche se dette operazioni, considerate isolatamente, sono inquadrabili in una categoria tariffaria superiore a quella del codice attività indicato in polizza) e purché la superficie complessivamente coperta da ciascuna di queste attività non superi 1/5 della superficie complessiva dei piani dei fabbricati assicurati o contenente le cose assicurate.

Relativamente alle Sezioni Incendio Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, se per un'ubicazione viene indicato in polizza come Tipo Ubicazione "Magazzino/Deposito", in tale ubicazione sono ammesse le sole operazioni di confezionamento ed imballaggio e di movimentazione merci.

Relativamente alla Sezione Furto, sono ammesse ed assicurate merci appartenenti a categorie tariffarie superiori a quella indicata in polizza, fino a un massimo del 20% della somma assicurata.

Gli oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali, sono compresi col limite di indennizzo del 20% della somma assicurata.

Art. 2.4 Comunicazioni tra le Parti

Salvo quanto previsto nelle "Norme che Operano in caso di Sinistro", tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia mediante:

- posta elettronica certificata (PEC);
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia devono essere fatte per iscritto mediante:

- posta elettronica certificata (PEC);
- lettera raccomandata.

Art. 2.5 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Per le controversie sul contratto, l'azione giudiziale deve essere preceduta dal procedimento di mediazione avviato con deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al primo capoverso.

Art. 2.6 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 2.7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 3.1 Pagamento del premio - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di ripensamento

I premi devono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Salvo quanto sotto disciplinato il premio si intende pagato con la consegna della somma corrispondente al premio stesso.

Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo. Nei limiti previsti dalle norme vigenti, il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁵. In questo caso la data di versamento del premio e, quindi, la data di decorrenza della garanzia coincide con quella apposta dall'ufficio postale;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità. In questo caso il
 premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale⁶ non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, in tale qualità. In questo caso il premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto corrente dedicato dell'intermediario, in tale qualità. In questo caso la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto corrente dell'intermediario, in tale qualità;

- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD). In questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive. Fermo quanto precede, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di Premio la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la garanzia produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico bancario o recandosi direttamente presso l'intermediario, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte di Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC cattolica@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.

Salvo buon fine: l'assicurazione opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in polizza anche se gli importi di premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del premio venga successivamente accreditato. In caso contrario l'assicurazione non opera o rimane sospesa.

Regolazione del Premio

Qualora il premio relativo ad una o più Sezioni sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente paragrafo sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti nella parte della Scheda Riepilogativa relativa alla Sezione interessata e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo, pure indicato nella Scheda Riepilogativa.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare a Generali Italia i dati necessari e cioè gli elementi variabili indicati nella Scheda Riepilogativa desumibili, direttamente o indirettamente, dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Generali Italia.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Generali Italia.

L'eventuale invio da parte di Generali Italia di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai proprio obblighi, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, salvo il diritto per Generali Italia di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre Generali Italia ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri relativi alle garanzie a cui si riferisce la regolazione e verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Codice Civile e Generali Italia non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

Generali Italia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o

quello dei corrispettivi.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Indicizzazioni

Ad ogni Scadenza Annuale, somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio, sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni dell'indice del costo della vita (indice generale nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) in conformità di quanto segue:

- L'adeguamento si effettua per la prima volta ponendo a raffronto l'indice del terzo mese antecedente la
 decorrenza del contratto e l'analogo indice relativo allo stesso mese dell'anno successivo. Per i successivi
 adeguamenti si utilizza per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. In caso di ritardata pubblicazione
 dell'indice relativo al mese come sopra individuato, si fa riferimento all'indice disponibile del mese antecedente più
 prossimo;
- Se dal raffronto degli indici risulta una variazione negativa l'adeguamento non si applica;
- Se dal raffronto degli indici risulta un incremento superiore al 5%:
 - alle Somme assicurate e ai Massimali si applica la variazione effettiva;
 - al Premio si applica la variazione del 5% più il 50% di ogni punto eccedente detta percentuale.



ESEMPIO: Dal confronto degli indici risulta in incremento del 12%:

- I Massimali e le Somme assicurate sono adeguati al 12%;
- Il Premio è adequato dell'8,5% 5% +3,5% (50% dei 7 punti eccedenti il 5%)

L'indicizzazione è sempre esclusa per le Garanzie della sezione Assistenza

È in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare in futuro all'adeguamento inviando raccomandata o PEC all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo e premio restano quelli risultanti dall'ultimo adeguamento.

Non sono comunque soggetti a indicizzazione:

- franchigie espresse in cifra assoluta,
- · minimi e massimi di scoperto,
- tutti i valori espressi in percentuale.

Art. 3.2 Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 4.1 Decorrenza della garanzia - Durata del contratto

Salvo particolari disposizioni previste nelle specifiche Sezioni dell'Assicurazione Principale, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se a tale data il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite in Polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Generali Italia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

La durata può essere annuale o poliennale (a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale); se l'assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata indicata in polizza.



ATTENZIONE: il pagamento del premio o della rata di premio in scadenza è condizione necessaria affinchè l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

Si suggerisce di verificare le date di scadenza del premio o delle singole rate di premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "MyCattolica", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.cattolica.it o per mezzo dell'app MyCattolica.



Come posso disdire la polizza?

Art. 5.1 Disdetta del contratto

Contratto di durata annuale:

- senza disdetta, è prorogato di un anno, e così successivamente di anno in anno;
- l'eventuale disdetta va esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza, con comunicazione inviata in una delle forme previste dall' art. 2.4 "Comunicazione tra le Parti".

Contratto di durata poliennale:

non è possibile dare disdetta al contratto prima della scadenza prevista in polizza.

Contratto di durata poliennale superiore a 5 anni:

trascorsi 5 anni, il Contraente può recedere senza oneri, con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

ELENCO CODICI ATTIVITÀ (Rif. Art. 2.3 Codici Attività)

	SETTORI DI ATTIVITÀ					
1	ALIMENTAZIONE					
2	METALLI					
3	LEGNO					
4	CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA					
5	PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE					
6	TESSILE E ABBIGLIAMENTO					
7	CHIMICA					
8	SERVIZI VARI					

	Settore 1 - ALIMENT				
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	BEVANDE				
100	Acque gassose e minerali - bibite analcoliche - succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.	5	1	1	1
101	Bevande in genere (compresi il vino e la birra), purché costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione inferiore o eguale a 35° centesimali - aceto escluso quello di alcol.	4	1	2	1
102	Bevande costituite da soluzioni idroalcoliche di gradazione superiore a 35° centesimali, comprese le distillerie; aceto di alcol	9	1	3	1
	FARINE E PASTE ALI	MENTARI			
120	Riseria - molini da legumi e da riso - molini da cereali	6	1	2	1
121	Paste alimentari con qualsiasi tipo di essiccatoio	10	1	2	0
130	Paste alimentari senza essiccatoi o con essiccatoi riscaldati a vapore o ad acqua calda	9	1	2	0
131	Pasta fresca anche ripiena e gnocchi	8	1	2	1
	DOLCIUMI				
135	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: senza sgusciatura di frutti e senza tostatura	5	1	2	0
136	Caramelle - cioccolato - surrogato di cioccolato - torrone - panforte - nocciolati: con tostatura e/o sgusciatura di frutti	9	1	2	0
140	Prodotti da forno lievitati e non lievitati dolci e salati - paste dolci - pasticcerie e panifici	9	1	2	1
141	Patatine e snak fritti - cereali soffiati	6	1	2	1
145	Gelati - ghiaccio d'acqua - prodotti alimentari surgelati in genere	7	1	2	1
	CONSERVE ALIME	NTARI			
150	Marmellate - confetture - mostarde - miele - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli - carni conservate e in scatola - estratti di carne - pesce conservato e in scatola - alimenti liofilizzati e disidratati	7	1	3	2
155	Prosciutti, salumi e insaccati	6	1	3	1
156	Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento del pescato (esclusa assicurazione corpi e RC della navigazione)	8	1	3	2
	ALIMENTI PER AN	IIMALI			
161	Mangimi anche con impiego di foraggi, paglia, erbe, fiorumi e farina di pesce. Molini da carrube	10	1	1	1
	LATTE E DERIVATI, OLI, G	RASSI, CA	RNI		
164	Produzione e o stoccaggio di formaggi compresa stagionatura anche pari o superiore a 6 mesi	6	1	3	1
165	Produzione e stoccaggio di formaggi freschi compresa stagionatura di durata inferiore a 6 mesi, latticini yogurt- burro naturale e anidro - latte fresco, a lunga conservazione, condensato, evaporato ed in polvere	6	1	2	1

170	Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e con sgusciatura di semi oleosi	10	1	2	2				
171	Oli e grassi alimentari: con utilizzo di infiammabili nel ciclo produttivo e senza sgusciatura di semi oleosi	7	1	3	2				
175	Mattatoi, macelli	5	1	3	1				
	ALIMENTI DIVERSI								
180	Tè, camomilla ed altre erbe aromatiche	9	1	3	0				
185	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: con sgusciatura	9	1	1	1				
186	Pulitura, essiccazione e cernita di cereali, sementi, semi e frutti: senza sgusciatura	10	1	1	1				
187	Pulitura, cernita e calibratura di agrumi, uva e frutta da polpa	5	1	1	1				
190	Caffè e suoi surrogati, senza preparazione di estratti idrosolubili	6	1	3	1				
195	Sale comune (raffinazione)	5	1	1	0				
196	Preparazione e fornitura di piatti e alimenti anche cotti e anche confezionati: esclusi prodotti surgelati	6	1	2	2				
199	ALIMENTARI così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.				

	Settore 2 - META	ALLI			
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	VEICOLI, NATA	NTI			
200	Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore - elettrauto. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	5	5	2	3
201	Autodemolizioni	8	5	3	3
202	Biciclette	3	5	3	2
203	Autofficine per la riparazione di veicoli in genere e natanti a motore – elettrauto. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda di	5	5	2	2
205	Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda dichiarato superiore a 10.	6	5	3	2
207	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isotermico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Presenza di stazione di servizio con numero Addetti dell'azienda dichiarato superiore a 10.	6	5	2	1
209	Riparazione di carrozzerie con qualsiasi operazione. Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	6	5	3	3
210	Produzione di carrozzerie o allestimento di veicoli con qualsiasi operazione (esclusa la produzione o l'allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isotermico o a temperatura controllata). Ammessa vendita di veicoli e natanti nuovi ed usati e autolavaggio. Assenza di stazione di servizio oppure, se numero Addetti dell'azienda dichiarato non superiore a 10, presenza di stazione di servizio.	6	5	2	2
211	Produzione e/o allestimento di roulottes, caravan, motorcaravan, motorhome e veicoli per trasporto isotermico o a temperatura controllata.	7	5	2	2
212	Riparazione, montaggio ed eventuale vendita di pneumatici (attività di gommista): esclusa la ricostruzione di pneumatici.	6	5	3	3
215	Natanti con scafi in solo acciaio (esclusi quelli in legno e/o plastica).	2	5	2	2
	ELETTRONICA, ELETTR	ROTECNICA	\		
220	Apparecchi per teleradiocomunicazioni - radioricevitori - registratori - televisori, di qualsiasi tipo - duplicazione di nastri magnetici di qualunque tipo.	4	5	4	1

221	Laboratorio per la riparazione di elettrodomestici, audiovisivi ed apparecchiature elettroniche.	4	5	3	1
222	Produzione e assemblaggio di apparecchiature elettroniche - macchine per ufficio per scrivere e calcolare.	3	5	4	1
230	Accumulatori elettrici, batterie di pile e gruppi di continuità.	4	5	3	2
	OGGETTI DI MET	ALLO			
raso di i	richiamo della garanzia codice G035 "Aumento tolleranza per la pre	senza di mate	riali combustibili	la categoria tariff:	aria incendio de
	31 a 244 deve intendersi aumentata di 2 unità.	ochza al mate	nan combaction	ia oatogoria tariin	ana moonalo di
231	Macchine operatrici agricole, edili, stradali, industriali	3	5	2	2
232	Macchine per caffè; distributori automatici di cibi e bevande	2	5	1	1
233	Meccanismi di precisione - Orologi da tavolo e da muro di metallo non prezioso - Apparecchi tecnici e scientifici esclusi quelli ottici e fotografici - Bilance - Lucchetti e serrature - Strumenti musicali in metallo.	5	5	2	1
234	Utensileria non elettrica e minuteria metallica - cuscinetti a rulli o a sfere e loro parti	5	5	3	1
235	Oggetti (non previsti da specifica voce) di metallo anche con altri materiali incombustibili - metalli in pani, lingotti, laminati, lamiere, trafilati, profilati, funi e fili - fonderie di metalli esclusi: oro e altri metalli preziosi, stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, argento, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10 nonché antimonio, berillio, cadmio, cobalto, cromo, germanio, iridio, manganese, mercurio, nichel, peltro, tallio, tantalio, uranio, vanadio e wolframio	5	5	1	2
236	Oggetti in oro, metalli preziosi, pietre preziose anche artificiali (non opera la Sezione Furto)	5	5	-	1
237	Oggetti di argento, berillio, cobalto, germanio, iridio, mercurio, tallio, tantalio, uranio, vanadio, wolframio - bigiotteria - occhiali	5	5	4	1
238	Stampi metallici, oggetti di stagno, ottone, bronzo, piombo, rame, acciai rapidi e acciai inossidabili 18/8 e 18/10, antimonio, cadmio, cromo, manganese, nichel, peltro.	5	5	3	2
239	Elettrodomestici, macchine ed apparecchiature elettriche (compresi motori e trasformatori). Esclusi: apparecchi per teleradiocomunicazioni radioricevitori, registratori, televisori	3	5	3	2
240	Armi	3	5	4	2
241	Mobili, arredamenti, serramenti metallici, armadi forti e casseforti	5	5	1	3
242	Macchine fotografiche ed apparecchiature ottiche	2	5	4	1
243	Lampadari, lampade escluse quelle a olio e gas combustibili, tubi luminescenti, semiconduttori - Insegne luminose esclusa installazione	3	5	3	2
244	Motori non elettrici, compresi fuoribordo per natanti	6	5	3	2
	VARIE				
245	Laboratorio di odontotecnico	5	5	2	1
246	Maniscalco	5	5	1	2
247	Laboratorio ortopedico	3	5	3	1
248	Macchine utensili a controllo numerico, confezionatrici, robotizzate, quadri elettrici e di controllo di processo	3	5	2	2
249	Lucidatura, satinatura, zincatura a caldo, sbavatura, burattatura, smerigliatura di metalli	6	5	3	1
250	Carpenterie metalliche	3	5	2	3
251	Cavi e conduttori elettrici isolati, resistenze elettriche	7	5	4	2
252	Utensileria elettrica portatile	4	5	3	1
253	Lattoniere e stagnaio, fabbro	3	5	2	3
299	METALLI così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

Settore 3 - LEGNO								
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO			
	LAVORAZIONI PRIMARIE, PRODOTTI INTERMEDI							
300	Segheria di tronchi esclusa l'attività di tagliaboschi e i lavori boschivi.	7 (*)	6	1	3			
305	Pellet e cippato di legno	11	6	1	2			
315	Palchetti per pavimenti, cornici, battiscopa e profilati in legno (per la sola installazione vedi codici Settore 8)	7	6	1	2			
320	Serramenti in legno e masselli in legno grezzo	8	6	1	3			

325	Produzione di compensati, lastre e fogli per impiallacciature, legno lamellare incollato	8 (*)	6	1	2
327	Carpenterie di legno e, se in legno, produzione di pallets, casse e cassette, imballaggi e/o loro parti	6	6	1	2
335	Produzione di pannelli truciolari a base di legno	8 (*)	6	1	2
345	Paniforti (pannelli listellari)	8	6	1	2
350	Nobilitazione (applicazione a compensati, a paniforti e pannelli truciolari di: laminati plastici o fogli, pellicole e lastre di materia plastica, carte anche resinate o tessuti resinati nonché di lastre o fogli per impiallacciatura)	8	6	1	2
	MOBILI				
351	Produzione di mobili mediante operazioni di assemblaggio di parti componenti prodotte altrove	6	6	1	2
355	Mobili ed arredamenti in legno non imbottiti, anche con impiego di laminati plastici, di metalli, di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	8	6	1	3
356	Mobili in legno imbottiti (divani, poltrone, salotti, ecc.), anche con impiego di altri materiali - bare	9	6	1	2
	VARIE				
365	Sughero - oggetti di sughero e agglomerati di sughero: senza operazioni di tostatura e senza produzione di espansite di sughero	10	6	1	1
369	Strumenti musicali in legno	9	6	1	1
370	Falegnameria - oggetti di legno non indicati nelle voci precedenti, anche con altri materiali combustibili	8	6	2	3
375	Natanti in legno, plastica e materiali compositi	7	6	2	2
399	LEGNO così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	INDUSTRIE CART	ARIE			
400	Pasta di legno meccanica	6 (*)	3	1	2
405	Cartotecnica (astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o di cartoncino, buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e/o di cellophane, ecc.), anche con plasticatura	10	3	1	2
411	Modelli in carta e cartone senza produzione delle materie prime	8	3	1	2
412	Carte e cartoni bitumati o catramati con qualsiasi processo	10	3	1	2
	INDUSTRIE TIPOGR	AFICHE			
415	Laboratori per matrici litografiche	7	3	1	1
420	Litografia, tipografia, serigrafia, tipolitografia, legatoria, flessografia	6	3	1	1
421	Fotoceramiche, fotoincisioni	6	3	1	1
425	Carte da parati	9	3	1	1
	INDUSTRIE DEI PE	LLAMI			
430	Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali	11 (**)	3	4	2
431	Preparazione, concia, rifinizione di pelli naturali. Esclusi prodotti finiti.	11 (**)	3	2	2
436	Articoli di cuoio o di pelle naturale od artificiale (valigerie, pelletterie, ecc.) escluse le calzature	5	3	4	1
	INDUSTRIE DELLA CA	LZATURA			
437	Calzature di gomma, di gomma e tela con impiego di infiammabili nel ciclo produttivo; con impiego di materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	7	3	3	1
438	Calzature in cuoio o in pelle naturale od artificiale escluse le calzature di gomma, di gomma e tela: senza l'iniezione della soletta in materia plastica	6	3	3	1
439	Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): in cuoio, pelle naturale od artificiale	6	3	3	1
440	Parti per calzature (tomaifici, suolifici, guardolifici, tacchifici): anche in materia plastica espansa o alveolare e di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	10	3	3	1
441	Riparazione di calzature	5	3	1	1

442	Calzature in genere, escluse le calzature di gomma, di gomma e tela - senza l'iniezione della soletta in materia plastica espansa	8	3	3	1
443	Calzature e parti per calzature in genere	9	3	3	1
	INDUSTRIE DELLA GOMMA E	DELLA PL	ASTICA		
444	Oggetti, pani, lastre di materia plastica espansa o alveolare, di gomma spugna o microporosa	10	3	1	1
445	Oggetti di materia plastica non espansa né alveolare senza produzione delle resine - Serramenti in PVC	11	3	2	1
446	Taglio, cucitura: di tessuti gommati, cerati o catramati, plasticati, di fogli di materiale plastico - Tende per campeggio, ricovero di cose, servizi di emergenza, usi turistici e sportivi. Esclusa la produzione di articoli di abbigliamento.	6	3	2	1
447	Plasticatura di qualsiasi tipo di oggetti	8	3	2	1
448	Plasticatura di soli oggetti incombustibili	7	3	2	1
450	Oggetti di gomma naturale o sintetica esclusa gomma spugna o microporosa	10	3	1	1
455	Produzione e ricostruzione di pneumatici, compresa vulcanizzazione	13	3	3	3
460	Tensostrutture	7	3	2	3
	VARIE				
466	Occhiali (diversi da quelli rientranti nel Settore Metallo e Vetri) e lenti ottiche non in vetro o cristallo	6	3	4	1
470	Laboratori per sviluppo e stampa di materiale cinefotografico (per l'assicurazione della pellicola impressionata, Generali Italia risponde dei danni alle cose assicurate limitatamente al valore del supporto).	6	3	3	1
475	Ombrelli - Scope, spazzole, pennelli - Parrucche - Fiori artificiali	7	3	2	1
480	Oggetti di avorio, ambra, corallo, corno, madreperla, osso, tartaruga	6	3	2	1
490	Produzione di lampadari esclusivamente mediante assemblaggio di parti, anche in materiale combustibile, purché altrove prodotte	3	3	1	1
491	Lampadari di qualsiasi materiale e con qualsiasi processo	3	3	1	1
499	CARTA - PELLI - GOMMA - PLASTICA così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

	Settore 5 - PIETRE - LEGANTI - V	ETRI - TER	RECOTTE		
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	TERRE, PIETRE E L	EGANTI			
500	Lavorazione di pietre e marmi	3	7	1	2
510	Smalti silicei e vetrosi	4	7	1	2
520	Calci e gesso	5	7	1	2
	TERRECOTT	E			
530	Laterizi - refrattari	3	7	1	1
540	Terrecotte, grès, ceramiche, porcellane e maioliche per l'edilizia	6	7	1	1
541	Ceramiche, porcellane e maioliche	6	7	2	1
	MANUFATTI PER L'EDIL	IZIA - VETF	RI		
550	Manufatti per l'edilizia a base di calce, cemento e gesso. Esclusa l'esistenza sia in lavorazione che in deposito di materie plastiche espanse od alveolari.	3	7	2	2
560	Manufatti per l'edilizia, anche con impiego di materie plastiche espanse o alveolari.	9	7	1	2
570	Oggetti di vetro o cristallo	4	7	1	1
571	Lastre di vetro o cristallo	4	7	1	2
572	Lenti ottiche e oftalmiche in vetro o cristallo	5	7	4	1
	VARIE				
573	Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abradenti non metallici	6	7	1	2
574	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia.	6	7	1	2
575	Guarnizioni attrito per freni e frizioni	6	7	1	1
599	PIETRE - LEGANTI - VETRI - TERRECOTTE cosi come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

Settore 6 - TESSILE E ABBIGLIAMENTO

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	FILATURA				
600	Fibre artificiali e sintetiche: filatura e torcitura. Esclusa la produzione delle fibre stesse	6	2	2	0
601	Fibre vegetali - animali: filatura con qualsiasi operazione preliminare. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.	10	2	2	0
602	Fibre vegetali, animali: filatura con esclusione di operazioni preliminari (cardatura ecc.)	7	2	2	0
	APPARECCHIATURA	DI FILATI			
630	Apparecchiatura di filati (orditura, ritorcitura, ecc.)	8 (**)	2	3	1
	TESSUTI				
635	Tessitura (anche a maglia) esclusivamente di filati. Esclusa la	7	2	2	1
636	produzione di garze, veli, tessuti spugna, tappeti Tessuti spugna e veli: con qualsiasi processo	9	2	3	1
637	Tessitura di qualsiasi tipo. Esclusa la produzione di garze e di tappeti	9	2	4	1
	APPARECCHIATURA I	DI TESSUTI	1		
640	Apparecchiatura di tessuti (garzatura, cimatura, calandratura, sanforizzazione, decatissaggio, bruciapelo, ecc.). Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione.	11 (**)	2	4	1
	VARIE				
645	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre e fiocco	8	2	1	2
646	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di filati	7	2	3	2
647	Tintoria - stamperia - stireria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di tessuti, di abiti	7	2	4	2
648	Tintoria - candeggio - lavatoi - lavanderie: di fibre rigenerate e/o di stracci. Escluso l'uso di macchine sfilacciatrici o tirafiletti. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione	9	2	1	2
649	Laboratori per matrici serigrafiche per tessuti	3	2	1	2
656	Tappezzerie, senza operazioni di imbottiture, tendaggi e simili articoli per la casa	5	2	3	1
657	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 500 kg	7	2	2	1
658	Materassi, trapunte, cuscini, senza produzione delle imbottiture: anche con impiego di piume, di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa	9	2	2	1
660	Cordaggi, spaghi, funi, garze, filtri e feltri di qualsiasi tipo - Operazioni di sfilacciatura	9	2	1	0
662	Passamaneria, nastri, merletti, trine e ricami	7	2	3	0
665	Tappeti (esclusi quelli di feltro e di gomma), stuoie: con materia prima costituita esclusivamente da filati di qualsiasi tipo	7	2	3	1
666	Tappeti, stuoie: di qualsiasi tipo esclusi quelli in materia plastica espansa o alveolare	11	2	3	1
667	Oggetti di paglia, vimini, truciolo o erbe palustri	12	2	1	1
668	Oggetti di peluche con qualsiasi processo. Le fibre rigenerate e/o gli stracci eventualmente presenti sono ammessi senza alcuna limitazione	10	2	2	1
669	Capelli naturali, parrucche e posticci di capelli naturali	7	2	3	0
	ABBIGLIAMEN				
670	Abiti e confezioni in genere anche con parziale imbottitura (esclusi quindi i piumoni, le giacche a vento e le confezioni imbottite in genere, anche se in solo deposito), senza impiego di tessuti gommati o cerati; maglierie (escluse elastiche), biancheria per abbigliamento. Escluse le pellicce	6	2	4	0
671	Confezioni in tessuto elastico, bretelle	8	2	1	0
672	Abiti e confezioni in genere con impiego di tessuti gommati o cerati o imbottiti: anche con impiego di materia plastica espansa od alveolare e/o di gomma spugna o microporosa esistenti (sia in lavorazione che in deposito) per non oltre 1.500 kg	7	2	4	0
673	Guanti (esclusi quelli in pelle), cravatte, calze	7	2	3	0
674	Biancheria da casa - coperte, copriletto - foderami	8	2	3	0

675	Cappelli e berretti (esclusi quelli in paglia)	7	2	1	0
676	Capi d'abbigliamento in montone	8	2	4	0
677	Pellicce anche con tessuti (non opera la Sezione Furto)	5	2	NO	0
699	TESSILE E ABBIGLIAMENTO così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

	Settore 7 - CHIN	IICA			
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO
	CARBURANTI E COM	BUSTIBILI			
705	Riempimento e travasamento di oli minerali e gas combustibili e infiammabili	6	4	1	2
706	Riempimento di bombole e contenitori con polveri e fluidi, esclusi infiammabili in genere, combustibili ed esplodenti	2	4	1	2
710	Preparazione di miscele od emulsioni bituminose o bitumi soffiati o pietrisco bitumato: con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda o ad olio diatermico	4	4	1	2
711	Lavorazione di oli minerali e gas combustibili; agglomerati di combustibili	10	4	2	2
	OLI E GRASS	SI			
720	Saponi, detergenti per il corpo, dentifrici	5	4	2	1
721	Candele senza riscaldamento o con riscaldamento esclusivamente a vapore o ad acqua calda	9	4	1	1
722	Cere, lucidi, liquidi e paste per pulire o lucidare.	8 (**)	4	1	1
	COLORI, COLORANTI, INCHI	OSTRI E VE	RNICI		·
725	Colori, inchiostri, vernici e smalti, senza produzione né esistenza di nitrocellulosa.	8 (**)	4	1	2
735	Stabilimenti per la verniciatura.	9 (**)	4	1	2
	PRODOTTI PER L'AGR	ICOLTURA			<u> </u>
740	Concimi esclusivamente con miscelazione di ingredienti altrove prodotti	5	4	1	1
745	Anticrittogamici - antiparassitari - diserbanti disinfestanti.	8 (**)	4	1	2
	PROFUMI, COSMETICI E F	ARMACEU'	LICI		
755	Profumi, cosmetici, essenze, escluse quelle sintetiche.	9 (**)	4	3	1 1
770	Prodotti chimici, esclusi prodotti chimico-farmaceutici.	9 (**)	4	2	2
772	Prodotti chimico-farmaceutici.	9 (**)	4	4	1
	GELATINE - ADESIVI - RES	INE NATUR	RALI		l
780	Adesivi, mastici, gelatine e colle, esclusa nitrocellulosa.	9 (**)	4	1	1
	PRODOTTI CHIMICI ORGANICI VARI, IN	IDUSTRIE C	HIMICHE VA	RIE	1
790	Detersivi, detergenti (esclusi quelli per il corpo), prodotti per la pulizia, liquidi ed in polvere	6	4	2	2
795	Galvanoplastica - Galvanostegia, elettrodeposizione di metalli	3	4	2	2
799	CHIMICA così come descritto in polizza	R.D.	R.D.	R.D.	R.D.

Settore 8 - SERVIZI VARI							
CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	INCENDIO	GUASTI MACCHINE	FURTO	RC V. TERZI E PRESTATORI LAVORO		
EDILIZIA							
801	Lavori di decorazione, pavimentazione e rivestimento in legno, ceramica, marmo e altri materiali inerti, controsoffittatura, pareti mobili, cartongesso: solo all'interno di edifici, occupati o meno	4	NO	1	3		
802	Lavori di tinteggiatura, verniciatura, decorazione e rivestimento in moquette o carta con anche l'applicazione di cartongesso: solo all'interno di edifici, occupati o meno	4	NO	1	3		
803	Imprese edili	5	NO	2	NO		
INSTALLATORI							

805	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti elettrici, impianti fotovoltaici fino a 20 kw di potenza, telefonici, radiotelevisivi comprese le antenne, di illuminazione, compresi gli impianti elettrici per l'automazione di porte, cancelli e barriere - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi.	4	NO	2	3
810	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti idrici e sanitari, di riscaldamento anche solari e geotermici destinati all'autoconsumo, di refrigerazione, di condizionamento ambienti, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali - in fabbricati civili, rurali ed industriali; compresi allacciamenti per utilizzare i canali di distribuzione dei pubblici servizi	4	NO	2	4
811	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, tapis roulant al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali.	4	NO	2	4
812	Installazione, rimozione, riparazione e manutenzione impianti di protezione antincendio intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, estintori in genere al servizio di fabbricati civili, rurali e industriali.	4	NO	2	4
813	Insegne non luminose, cartelli, manifesti: affissione, installazione e manutenzione	5	NO	1	4
814	Installazione, manutenzione e rimozione di allestimenti e strutture espositive per esercizi commerciali, esposizioni, fiere e mostre (esclusa la produzione), nonché di arredi per abitazioni e uffici.	5	NO	2	3
	VARIE				
815	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura di alberi ma escluso l'abbattimento di alberi	5	NO	1	3
816	Lavori di giardinaggio, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi	6	NO	1	4
820	Impresa di pulizia operante solo all'interno di fabbricati e su aree scoperte di pertinenza del fabbricato.	4	NO	1	3
825	Laboratori artigiani di decorazione artistica e restauri di oggetti artistici e antichi; arti grafiche	4	NO	4	1
830	Impresa di autotrasporto. Sono escluse le attività di trasporto di materie pericolose (classificazione ADR)	8	NO	4	2
835	Spedizionieri; logistica; magazzini di custodia e deposito per conto di terzi compresi magazzini frigoriferi.	9	NO	4	NO
840	Videoproduzioni televisive, cinematografiche, musicali; sala di registrazione audio e video; post-produzione. Edizioni musicali. Esclusa attività giornalistica e impiego di stuntman e acrobati.	3	NO	4	2
845	Facchinaggio e carico/scarico merci esclusi porti e aeroporti	2	NO	2	3
850	Impresa di traslochi	9	NO	4	4
0	Stabilimento vuoto	1	NO	NO	SOLO VERS. INCENDIO E RC FABB.

¹ Ai sensi dell'art.1910 del Codice Civile

Per i codici attività contrassegnati con "*" la descrizione dell'attività viene integrata nella Scheda Riepilogativa con una precisazione in merito alla eventuale presenza di tronchi all'aperto. In caso di presenza di tronchi all'aperto la categoria tariffaria Incendio deve intendersi ridotta di 1 unità.

Per i codici attività contrassegnati con "**" la descrizione dell'attività viene integrata nella Scheda Riepilogativa con una precisazione in merito alla eventuale assenza di infiammabili nel ciclo produttivo. In caso di assenza di infiammabili la categoria tariffaria Incendio deve intendersi ridotta di 2 unità.

² Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

³ Ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile

⁴ Ai sensi degli artt. 4 e 5 D. Lgs 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n.98

⁵ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento IVASS 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁶ Per gli assegni bancari e postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, l'intermediario può richiedere il pagamento del Premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

⁷ Ai sensi dell'art..1899 del Codice Civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata a termini di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dall'Assicurazione:

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 2.4 "Comunicazione tra le Parti" di questo capitolo;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Tale facoltà di recesso potrà essere esercitata negli stessi termini anche dal Contraente nel caso in cui stipuli il contratto in qualità di Consumatore (art. 3 del Codice del Consumo). Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto alla data di ricevimento della comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.

ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza 2;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del sinistro;
 - la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo:

- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Relativamente alla garanzia "Ricorso Terzi", l'Assicurato deve immediatamente informare Generali Italia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Generali Italia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Generali Italia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per la partita "Fabbricato" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per la partita "Fabbricato", in quanto richiamato nella scheda Riepilogativa il codice A13A "Valore allo stato d'uso Fabbricato", si stima il valore al momento del sinistro, valutando il costo per la loro integrale costruzione a nuovo (escluso il valore dell'area) diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- per la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico:

- per la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13B "Valore allo stato d'uso Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per la partita "Merci" si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
 - Per le merci vendute in attesa di consegna il loro valore si stima in base al prezzo di vendita purché le stesse non siano assicurate in proprio dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con merci equivalenti rimaste illese.

Art. 1.6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per i beni rientranti nella partita "Fabbricato", l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo detto "supplemento di indennizzo" pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. In ogni caso il valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.

Per i beni rientranti nella partita "Fabbricato" nella definizione di Fabbricato, in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13A "Valore allo stato d'uso Fabbricato", l'ammontare del danno è dato dal valore stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi.

Per i beni rientranti nella partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo detto "supplemento di indennizzo" pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. **In ogni caso il** valore del "supplemento di indennizzo" non potrà superare il doppio valore come sopra calcolato.

Per i beni rientranti nella definizione di Macchinario-Attrezzatura-Arredamento, in quanto richiamato nella Scheda Riepilogativa il codice A13B "Valore allo stato d'uso Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" l'ammontare del danno è dato dal valore stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per i beni rientranti nella partita "Lastre esterne" l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e dal valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- il secondo detto "supplemento di indennizzo" pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

In ogni caso:

- per i beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli Archivi, Supporti Informatici e Modelli e Stampi, la determinazione del danno si farà con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli;

- per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per i beni rientranti nella partita "Merci" la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le merci avevano al momento del sinistro il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dalle merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e non risulti possibile sostituirle con equivalenti merci illese, la determinazione del danno sarà basata sul prezzo di vendita convenuto dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà risultare dalle prescritte scritture.

Inoltre, se assicurata la partita "Apparecchiature elettroniche", per la determinazione del danno vale quanto di seguito riportato:

- per le Apparecchiature elettroniche si considererà il loro costo di riparazione con il massimo:
 - per i beni per i quali non siano trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto da parte del primo acquirente come nuovi, del loro "valore a nuovo";
 - per gli altri beni, del doppio del loro valore allo stato d'uso intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante – senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";
- per i Programmi in licenza d'uso l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi stessi;
- per gli Archivi informatici l'ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute, entro il termine di un anno dal sinistro, per la ricostruzione dei dati e dei "Programmi di utente".

Compensazione fra partite

Relativamente alle partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Merci", se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite per le quali, secondo l'articolo 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro.

Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.5, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Per i sinistri di importo inferiore a euro 5.000,00 per ciascuna partita colpita da sinistro, non si farà luogo all'applicazione del disposto del precedente comma e quindi l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto". Nell'effettuare la valutazione del sinistro ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in contratto.

Per Valori, Archivi e Supporti informatici l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Per la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento-Merci", l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle partite "Fabbricato", "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" e "Lastre esterne" il "supplemento di indennizzo" se previsto è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Relativamente alle garanzie prestate nell'ambito della Sezione Eventi Catastrofali, il pagamento di tale supplemento verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) qualora venga scelta l'opzione di acquisto di altro fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto sia inferiore al limite di indennizzo, verrà corrisposto il solo valore d'acquisto.

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le partite colpite.

Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena si disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Se il danno interessa la partita "Fabbricato" e la partita "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", l'acconto relativo a tali partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile, Generali Italia rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. Generali Italia inoltre rinuncia - salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa verso i terzi responsabili del sinistro, a condizione che l'Assicurato:

- ne faccia motivata richiesta entro 90 giorni dall'accadimento del sinistro;
- non eserciti, verso i responsabili medesimi, l'azione di risarcimento.

Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto:

- dall'art. 1914 del Codice civile
- dall'art. 4.1 "Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile" della Sezione Incendio
- dall'art. 4.3 "Spese sostenute in consequenza di sinistro indennizzabile" della Sezione Incendio
- dall'art. 4.1 "Spese supplementari" della Sezione Eventi Catastrofali

Set Informativo: Condizioni di Assicurazione ACTIVE IMPRESA Arti&Mestieri mod. 142/04 Ed. 07/2023

¹ Art. 1914 del Codice Civile.

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

ASSICURAZIONE FURTO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:ù

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia⁵;
- b) fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia e avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno⁶;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, contenente una distinta particolareggiata dei beni distrutti o danneggiati con indicazione del loro valore;
- d) ove siano sottratti titoli di credito deve farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- e) conservare le tracce e i residui: senza perciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- f) dare dimostrazione dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati.

Devono essere comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁷.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alle lettere a) e d) saranno ripartite tra la Generali Italia e l'Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.4 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.1 "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.5 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.3 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati

L'attribuzione del valore che i beni assicurati - sottratti, danneggiati - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) "Merci" si stima il valore al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi;
- b) "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- b) "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" si stima il "valore a nuovo" intendendosi per tale il loro costo di rimpiazzo senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse totalmente dall'assicurazione "valore a nuovo" i beni fuori uso o non più utilizzati per l'uso corrente al momento del sinistro.

Art. 1.6 Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- per "Merci" e "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per "Merci" valutando per i beni sottratti il valore che avevano al momento del sinistro e, per i beni danneggiati, valutando il costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro;
- per "Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" valutando il "valore a nuovo" ma con il limite massimo del costo di riparazione gualora guesto sia inferiore al "valore a nuovo" stesso;
- per gli Archivi e i Supporti informatici valutando il costo di riparazione o di ricostruzione, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico;
- per i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, valutando le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento", nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto dal momento del pagamento dell'indennizzo e fino al termine del periodo di assicurazione a cui il sinistro si riferisce, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Inoltre la somma assicurata con la partita "Merci-Macchinario-Attrezzatura-Arredamento" verrà automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato fino al raggiungimento, per uno o più sinistri occorsi nel periodo di assicurazione, di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata.

Art. 1.9 Recuperi

Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Generali Italia se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Generali Italia ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere i beni recuperati restituendo a Generali Italia l'indennizzo ricevuto.

Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

⁵ Art. 1914 del Codice Civile.

⁶ Art. 1913 del Codice Civile.

⁷ Art. 1915 del Codice Civile.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Come richiedere Assistenza

In caso di erogazione di prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa di Europ Assistance è in funzione 24 ore su 24 a sua disposizione, per intervenire o indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre ad autorizzare eventuali spese.

IMPORTANTE. Non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa al numero verde 800 572 572 (dall'estero +039 02 58240565).

Si dovranno comunicare le seguenti informazioni:

- Tipo di intervento richiesto;
- Nome e Cognome, Ragione o Denominazione Sociale;
- Numero di Polizza preceduto dalla sigla GBSC/GCNF/GTOP;
- Indirizzo del luogo in cui ci si trova;
- Recapito telefonico.

Qualora fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al numero 02.58477201 oppure un telegramma a EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Via del Mulino, 4 - 20057, Assago (MI).

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali, così come indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati ricevuta.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto. l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro:
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia soltanto degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di gualungue domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ci sono limiti di copertura

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO E ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Per la garanzia di:

- Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Per la garanzia di Responsabilità Civile Prodotti la denuncia deve essere fatta entro tre giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento:
- Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia a Generali Italia soltanto degli infortuni oggetto di constatazione da parte di una pubblica autorità (ASL, Ispettorato del lavoro, Forze dell'ordine). Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta e deve essere corredata da copia dell'analoga denuncia fatta all'INAIL. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso a Generali Italia appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. Generali Italia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ci sono limiti di copertura

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

In caso di richiamo nella Scheda Riepilogativa del codice R603 - "Danni in USA, Canada e Messico" per i danni afferenti alla garanzia Responsabilità Civile Prodotti verificatisi in USA, Canada e Messico le spese di cui ai commi precedenti resteranno a carico di Generali Italia nell'ambito del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione:

- Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
- Responsabilità Civile Prodotti;

oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

 il "Massimale per persona" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso terzi) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;

- il "Massimale per prestatore di lavoro" rappresenta (nell'ambito della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascun prestatore di lavoro che sia deceduto o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o prestatori di lavoro danneggiati.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti – sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Sezione Responsabilità Civile Prodotti

Per la Sezione Responsabilità Civile Prodotti il "Massimale per più sinistri e per anno" rappresenta il limite massimo di risarcimento:

- a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o per le polizze di durata inferiore all'anno nell'intero periodo di assicurazione;
- b) per "sinistri in serie" da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti.

Nell'ambito del massimale suddetto, Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro.

Nell'ambito dei massimali suddetti il "Massimale per danni a cose" e il "Massimale per danni da interruzione di attività" rappresentano i limiti massimi di risarcimento specifici per tali fattispecie relativi a tutti i soggetti danneggiati.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Obblighi in caso di sinistro

Per la garanzia di Responsabilità Civile proprietà fabbricati, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario e in caso di inadempimento si applica l'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione a Generali Italia di qualunque domanda od azione proposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Generali Italia non riconosce, peraltro, spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati

Le garanzie operano fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa in relazione alla Sezione Responsabilità Civile proprietà fabbricati oltre alle spese di assistenza legale, nei limiti di cui al precedente articolo. Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Il "Massimale per sinistro" rappresenta il limite massimo di risarcimento per ciascun sinistro. Nell'ambito di esso:

- il "Massimale per persona" rappresenta il limite massimo di risarcimento per tutti i danni relativi a ciascuna persona che sia deceduta o abbia subito lesioni corporali;
- il "Massimale per danni a cose" rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni a cose relativi a tutte le persone o danneggiate.

Detti massimali restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Art. 1.1 Denuncia della vertenza e scelta del legale

La denuncia di sinistro deve essere effettuata mediante una delle seguenti modalità:

- 1. DENUNCIA TELEFONICA al n. verde 800 572 572 (dall'estero +039 02 58240565) attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 18:00 dalle ore 08:00 alle ore 18:00, in cui un operatore raccoglierà la segnalazione di quanto accaduto, comunicherà le informazioni e/o i documenti necessari per l'attivazione della garanzia, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sinistro e rilascerà un numero identificativo della pratica:
- 2. DENUNCIA SCRITTA: la comunicazione, contenente le informazioni e/o copia dei documenti necessari per l'attivazione della garanzia, deve essere inviata per posta elettronica a: sinistri@das.it

L'Assicurato dovrà comunicare a DAS, con le modalità sopra indicate, l'accadimento del sinistro, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

În caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Inoltre l'Assicurato deve:

- far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice Civile:
- regolarizzare a sue spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutta la documentazione necessaria.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione della vertenza.

Contemporaneamente alla denuncia della vertenza o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a DAS un legale che esercita in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, ovvero che esercita nel Circondario del Tribunale ove ha la sede legale o la residenza l'Assicurato, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.

Art. 1.2 Gestione della vertenza

Ricevuta la denuncia di cui al precedente articolo "Denuncia della vertenza e scelta del legale", DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lett. a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di risoluzione amichevole delle controversie.

Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale e/o amministrativa o qualora debba resistere a un'azione civile promossa da terzi, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente articolo "Denuncia della vertenza e scelta del legale".

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:

- in presenza di vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse al medesimo fatto illecito:
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo fatto illecito;
- qualora il sinistro che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti / consulenti tecnici.

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale. DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica in caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

a) l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

- b) gli incarichi ai periti / consulenti tecnici e agli eventuali investigatori privati devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- d) l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

Art. 1.3 Disaccordo sulla gestione della vertenza - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 1.4 Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari fino a concorrenza dell'indennizzo pagato.

Art. 1.5 Limiti di indennizzo

La garanzia vale fino a concorrenza dei massimali indicati nella Scheda Riepilogativa per la presente Sezione.

Il "massimale sinistro" rappresenta il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro.

Il "massimale anno" rappresenta il massimo esborso di Generali Italia per più sinistri verificatisi in uno stesso anno assicurativo.

Qualora la garanzia preveda l'applicazione di una franchigia o di uno scoperto i relativi importi vengono detratti dall'ammontare del danno, fermo il limite di indennizzo pattuito.

Sono salvi i differenti limiti di indennizzo previsti da specifiche disposizioni contrattuali.

SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
DEFINIZIONI	3
ASSICURAZIONE PRINCIPALE	10
Sezione Incendio All Risks	10
Che cosa è assicurato? Garanzia base	10
Art. 1.1 Rischi Assicurati	10
Art. 1.2 Beni assicurati	10
Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà	11
Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre	11
Lastre esterne	11
Apparecchiature elettroniche	11
Che cosa NON è assicurato?	12
Art. 2.1 Esclusioni	12
Ci sono limiti di copertura?	13
Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato	13
Art. 3.2 Delimitazioni sugli Eventi sociopolitici	14
Vandalismi in occasione di furto o rapina	14
Esclusione dei danni da atti vandalici ed eventi sociopolitici	14
Art. 3.3 Delimitazioni sugli Eventi Atmosferici	14
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili	15
Estensione grandine su lastre in cemento-amianto	15
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	15
Esclusione dei danni da eventi atmosferici	16
Art. 3.4 Delimitazioni sul sovraccarico neve	16
Sovraccarico neve estesa	16
Esclusione dai danni da sovraccarico neve	16
Art. 3.5 Delimitazioni sulla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere condotti	17
Spese di ricerca e riparazione	17
Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature	17
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	18
Art. 3.6 Delimitazioni sui danni da gelo	18
Esclusione dai danni da rottura di impianti idrici e tecnici	18

Art. 3.7 Delimitazioni sui danni di crollo e collasso strutturale	18
Art. 3.8 Delimitazioni sui danni per errori di manovra e movimentazione	18
Art. 3.9 Delimitazioni sui danni derivanti da ogni altra causa	18
Art. 3.10 Delimitazioni della garanzia sui beni	19
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	19
Art. 4.1 Rovina Ascensori e montacarichi	19
Art. 4.2 Furto e Rapina commessi su portavalori	19
Art. 4.3 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	19
Art. 4.4 Trasloco dei beni assicurati	20
Art. 4.5 Colpa grave	20
Con quali condizioni operative assicuriamo?	20
Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"	20
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	21
Che obblighi ho?	21
Art. 6.1 Buona fede	21
Art. 6.2 Diritto di ispezione	22
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	22
Rischio locativo	22
Ricorso Terzi	22
Codice G150 - Guasti macchine	22
Codice G011 - Fenomeno elettrico	23
Codice TI01 - Cose trasportate	24
Codice CC01 - Perdita di affitti	24
Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione	24
Codice D113 - Effetti domestici	24
Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico	25
Codice G064 - Merci refrigerate	25
Codice FR00 - Franchigia frontale	25
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	26
Scheda Riepilogativa	26
Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi	27
Che cosa è assicurato? Garanzia base	27
Art. 1.1 Rischi assicurati	27

	Art. 1.2 Beni Assicurati	27
	Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà	28
	Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre	28
	Lastre esterne	28
	Apparecchiature elettroniche	29
	Charles MON Charles and Co.	00
	Che cosa NON è assicurato? Art. 2.1 Esclusioni	30 30
	Art. 2.7 Esclusion	50
_	Ci sono limiti di copertura?	30
	Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato	30
4	Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	31
	Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	31
	Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati	31
	Art. 4.3 Colpa grave	32
С	on quali condizioni operative assicuriamo?	32
	Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"	32
	Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	32
4	Che obblighi ho?	33
	Art. 6.1 Buona fede	33
	Art. 6.2 Diritto di ispezione	33
1		
~,	Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	33
	Rischio locativo	33
	Ricorso Terzi	33
	Codice G150 - Guasti macchine	34
	Codice G011 - Fenomeno elettrico	35
	Codice G315A - Eventi sociopolitici	35
	Codice G315B - Eventi Speciali Base	36
	Eventi sociopolitici	36
	Eventi atmosferici	37
	Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili	37
	Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	38
	Estensione grandine su lastre in cemento-amianto	38
	Codice G315C - Eventi speciali estesa	38
	Eventi sociopolitici	38

Eventi atmosferici	39
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili	39
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	40
Estensione grandine su lastre in cemento-amianto	40
Acqua condotta e altri fluidi	40
Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature	41
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	41
Sovraccarico neve	41
Codice Tl01 - Cose trasportate	42
Codice CC01 - Perdita di affitti	43
Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione	43
Codice D113 - Effetti domestici	43
Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico	44
Codice G064 - Merci refrigerate	44
Codice FR00 - Franchigia frontale	44
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	45
Scheda Riepilogativa	45
Sezione Incendio Rischi Nominati ed Altri Eventi	46
Che cosa è assicurato? Garanzia base	40
Art. 1.1 Rischi assicurati	46 46
Art. 1.2 Beni Assicurati	46
Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà	47
Beni presso altre ubicazioni: abitazione, locali di terzi, fiere e mostre	47
Lastre esterne	47
Lustre esterne	
Che cosa NON è assicurato?	48
Art. 2.1 Esclusioni	48
A Ci sono limiti di copertura?	48
Art. 3.1 Scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato	48
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	40
Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	48 48
Art. 4.2 Trasloco dei beni assicurati	49
	49
Art. 4.3 Colpa grave Con quali condizioni operative assicuriamo?	49
Con quan condizioni operative assicunanio :	49

Art. 5.1 Caratteristiche del "Fabbricato"	49
Art. 5.2 Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	50
Che obblighi ho?	50
Art. 6.1 Buona fede	50
Art. 6.2 Diritto di ispezione	51
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	51
Rischio locativo	51
Ricorso Terzi	51
Codice G011 - Fenomeno elettrico	51
Codice G315A - Eventi sociopolitici	52
Codice G315B - Eventi Speciali Base	53
Eventi sociopolitici	53
Eventi atmosferici	54
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili	54
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	55
Estensione grandine su lastre in cemento-amianto	55
Codice G315C - Eventi speciali estesa	55
Eventi sociopolitici	55
Eventi atmosferici	56
Eventi atmosferici sui pannelli solari e grandine sui fragili	56
Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati	57
Estensione grandine su lastre in cemento-amianto	57
Acqua condotta e altri fluidi	57
Danni da traboccamento acqua e altri fluidi e rigurgito fognature	57
Spese di ricerca senza danno materiale e diretto	58
Sovraccarico neve	58
Codice TI01 - Cose trasportate	59
Codice CC01 - Perdita di affitti	60
Codice D112 - Fabbricati ad uso civile abitazione	60
Codice D113 - Effetti domestici	60
Codice D120 - Mezzi di trasporto iscritti al Pubblico Registro Automobilistico	61
Codice G064 - Merci refrigerate	61
Codice FR00 - Franchigia frontale	61

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	62
Scheda Riepilogativa	62
Sezione Eventi Catastrofali	63
Che cosa è assicurato? Garanzia base	63
Art. 1.1 Rischi assicurati	63
Danni da Terremoto	63
Danni da Alluvione e Inondazione	63
Art. 1.2 Beni assicurati	63
Che cosa NON è assicurato?	63
Art. 2.1 Esclusioni - Danni da Terremoto	63
Art. 2.2 Esclusioni - Danni da Alluvione e Inondazione	64
Ci sono limiti di copertura?	64
Art. 3.1 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo - Danni da Terremoto	64
Art. 3.2 Franchigia, scoperto e limite di indennizzo - Danni da Alluvione e Inondazione	64
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	64
Art. 4.1 Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile	64
Con quali condizioni operative assicuriamo?	65
Art. 5.1 Caratteristiche costruttive del Fabbricato	65
8 and a solid to the solid to t	0.5
Quando comincia la copertura e quando finisce? Art. 6.1 Decorrenza della copertura prestata con la Sezione "Eventi Catastrofali"	65 65
Art. 6.2 Facoltà di recesso	65
Art. 0.2 Tacona di recesso	00
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	66
Codice AFF2 - Allagamento e Flash Floods	66
Codice AFF3 - Danni da Allagamento e Flash Floods estesa	66
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	67
Scheda Riepilogativa	67
Sezione Furto	68
Che cosa è assicurato? Garanzia base	68
Art. 1.1 Rischi assicurati	68
Vetrinette interne ed esterne	69
Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura (indennità aggiuntiva)	69
Assicurazione in locali non intercomunicanti	69

Trasloco dei beni assicurati	69
Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato	70
Art. 1.2 Beni assicurati	70
Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà	71
Beni presso altre ubicazioni: abitazione - locali di terzi - fiere e mostre	71
Che cosa NON è assicurato?	71
Art. 2.1 Esclusioni	71
Ci sono limiti di copertura?	71
Art. 3.1 Scoperto a carico dell'Assicurato	71
Dove vale la copertura?	72
Art. 4.1 Delimitazione territoriale	72
Con quali condizioni operative assicuriamo?	72
Art. 5.1 Caratteristiche del Fabbricato	72
Art. 5.2 Mezzi di chiusura dei locali	72
Che obblighi ho?	73
Art. 6.1 Diritto di ispezione	73
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	73
Codice G070 - Aumento limite valori per rapina a portavalori	74
Codice D233 - Impianto di allarme antintrusione	74
Codice D234 - Impianto di allarme antintrusione collegato	74
Codice G248 - Merci all'aperto	74
Codice G248A - Veicoli e natanti all'aperto	74
Codice G250 - Cose trasportate	74
Codice FR00 - Franchigia frontale	75
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	75
Scheda Riepilogativa	75
Sezione Danni da Interruzione di Esercizio	76
Che cosa è assicurato? Garanzia base	76
Diaria per interruzione di attività	76 76
Codice G022 - Danni indiretti	76
	76 76
Codice G026 - Maggiori spese	
Codice G249 - Maggiori spese da furto	77

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	77
Scheda Riepilogativa	77
Sezione Assistenza	78
ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA BASIC	78
	70
Che cosa è assicurato? Garanzia base	78
Art. 1.1 Rischi assicurati	78
Art. 1.2 Invio di un idraulico per interventi di emergenza	78
Impianto idraulico	78
Impianto di riscaldamento	78
Art. 1.3 Interventi di emergenza per danni da acqua	78
Art. 1.4 Invio di un elettricista per interventi di emergenza	79
Art. 1.5 Fornitura temporanea di energia elettrica	79
Art. 1.6 Invio di un fabbro per interventi di emergenza	79
Art. 1.7 Invio di un serrandista in caso di emergenza	79
Art. 1.8 Invio di un frigorista per interventi di emergenza	79
Art. 1.9 Invio di un vetraio per interventi di emergenza	80
Art. 1.10 Invio di sorvegliante	80
Art. 1.11 Rientro anticipato	80
Che cosa NON è assicurato?	80
Art. 2.1 Esclusioni	80
Ci sono limiti di copertura?	80
Art. 3.1 Limiti di copertura	80
Dove vale la copertura?	81
Art. 4.1 Estensione territoriale	81
ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA COMFORT	81
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	81
Art. 5.1 Rischi assicurati	81
Art. 5.2 Assistenza digitale	81
•	
Che cosa NON è assicurato?	81
Art. 6.1 Esclusioni	81
Ci sono limiti di copertura?	81

Art. 7.1 Limiti di copertura	81
Dove vale la copertura?	82
Art. 8.1 Estensione territoriale	82
Che obblighi ho?	82
Art. 9.1 Obblighi dell'Assicurato	82
ASSICURAZIONE ASSISTENZA - FORMULA TOP	82
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	82
Art. 10.1 Rischi assicurati	82
Art. 10.2 Soccorso stradale	82
Art. 10.3 Depannage - Officina mobile in Italia	83
Art. 10.4 Veicolo in sostituzione	83
Art. 10.5 Recupero del veicolo fuori strada	84
Art. 10.6 Supporto nella compilazione del modello CAI	84
Art. 10.7 Rientro dei passeggeri	84
Art. 10.8 Recupero del veicolo riparato	84
Art. 10.9 Viaggio di un familiare	85
Art. 10.10 Rimpatrio sanitario	85
Art. 10.11 Trasporto in autoambulanza	85
Art. 10.12 Autista a disposizione	85
Art. 10.13 Spese d'albergo	86
Art. 10.14 Anticipo spese di prima necessità	86
Art. 10.15 Consulenza medica	86
Art. 10.16 Invio di un medico in Italia	86
Art. 10.17 Ricerca e prenotazione Centri Ospedalieri	86
Art. 10.18 Viaggio di un familiare	86
Art. 10.19 Anticipo spese di prima necessità	87
Art. 10.20 Consegna medicinali urgenti a domicilio	87
Art. 10.21 Rientro dal Centro Ospedaliero in Italia	87
Che cosa NON è assicurato?	87
Art. 11.1 Esclusioni relative alle prestazioni di Assistenza stradale per addetti in trasferta	87
Art. 11.2 Esclusioni relative alle prestazioni di Assistenza infortuni e malattie improvvise per addetti in trasferta	88
Ci sono limiti di copertura?	88

Art. 12.1 Limiti di copertura	88
Dove vale la copertura?	88
Art. 13.1 Estensione territoriale	88
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	88 88
Scheda Riepilogativa	89
Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro	09
Che cosa è assicurato? Garanzia base	89
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile verso terzi	89
Art. 1.2 Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro	89
Che cosa NON è assicurato?	90
Art. 2.1 Esclusioni	90
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	91
Art. 3.1 R.C. personale degli Addetti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 81/2008)	91
Art. 3.2 Qualifica di terzi	92
Art. 3.3 Responsabilità per fatto di personale non dipendente	92
Art. 3.4 Fabbricati e parcheggi ove si svolge l'attività	92
Art. 3.5 Committenza auto	93
Art. 3.6 Carrelli destinati alla movimentazione di cose	93
Art. 3.7Operazioni di consegna e approvvigionamento	93
Art. 3.8 Inquinamento accidentale	94
Art. 3.9 Smercio di prodotti non lavorati	94
Art. 3.10 Cose portate da prestatori di lavoro e clienti	94
Art. 3.11 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	94
Art. 3.12 Cose in consegna	95
Art. 3.13 Garanzie addizionali	95
Dove vale la copertura?	95
Art. 4.1 Validità territoriale	95
Quando e come devo pagare?	96
Art. 5.1 Conteggio del premio	96
Art. 5.1 Conteggio del premio	96
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	96

	Codice RA01 - Installazioni o riparazioni presso terzi	96
	Codice RA4B - Appalto di attività presso cantieri dell'Assicurato	97
	Codice RA02 - RC postuma - Annuale, solo errori di esecuzione	97
	Codice RA03 - R.C. postuma estesa per installatori - Ultrannuale, anche errori di progettazione	98
	Codice RA05 - Smercio prodotti alimentari	98
	Codice RA7A - Officine - Danni agli autoveicoli	98
	Codice RA08 - RC postuma odontotecnici	99
	Codice RA09 - Autotrasportatori	100
	Codice RA10 - Lavori di dipintura all'esterno di edifici	100
	Codice RA3B - RC postuma estesa per fabbricanti installatori	100
	Codice RA4C - Appalto di fasi dell'attività presso stabilimenti dell'Assicurato	100
	Codice R056 - Estensione RC malattie professionali	101
	Codice R821 - Merci al gancio	102
	Codice RLAV - Danni a capi oggetto di lavaggio	102
	Codice RIND - RC famiglia imprenditore individuale	102
	Codice RA7B - Danni a natanti in consegna o deposito per lavorazione	102
	Codice R460 - Installazione e manutenzione di tensostrutture	103
	Codice R840 - Produzioni televisive e cinematografiche	103
	Codice R845 - Facchinaggio	103
	Codice R850 - Traslochi	103
	Codice R860 - Impresa di pesca con lavorazione e inscatolamento/surgelamento	103
	Codice FR00 - Franchigia frontale	103
	Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	400
	Scheda Riepilogativa	103 103
ç	Sezione Responsabilità Civile Prodotti	105
	A CONTRACTOR OF THE PROCESS OF THE P	.00
4	Che cosa è assicurato? Garanzia base	105
	Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile Prodotti	105
Ź	Che cosa NON è assicurato?	105
	Art. 2.1 Esclusioni	105
	Ci sono limiti di copertura?	106 106
a	Art. 3.1 Scoperto	100
₩	Dove vale la copertura?	106

Art. 4.1 Validità territoriale	106
Con quali condizioni operative assicuriamo?	106
Art. 5.1 Presupposti della garanzia	106
Quando e come devo pagare?	107
Art. 6.1 Conteggio del premio	107
Art. 6.1 Conteggio del premio	107
Quando comincia la copertura e quando finisce?	107
Art. 7.1 Operatività della garanzia	107
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	107
Codice R617 - Danni a cose trattate	107
Codice R611 - Danni agli immobili	107
Codice R618 - Esclusione danni da furto	107
Codice R619 - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze	107
Codice R913 - Assicurazione RCT su altra polizza	108
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	108
Scheda Riepilogativa	108
Sezione Responsabilità Proprietà Fabbricati	109
Che cosa è assicurato? Garanzia base	109
Art. 1.1 Garanzia Responsabilità Civile proprietà fabbricati	109
Che cosa NON è assicurato?	109
Art. 2.1 Esclusioni	109
Ci sono limiti di copertura?	110
Art. 3.1 Franchigia per danni a cose	110
Art. 3.2 Danni subiti da coloro che occupano i Locali	110
Che cosa è assicurato? Garanzia base - Estensioni	111
Art. 4.1 Qualifica di terzi - Committenza lavori	111
Quanda a como dava norgana?	444
Quando e come devo pagare?	111 111
Art. 5.1 Conteggio del premio	111
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	111
Codice FR00 - Franchigia frontale	111

Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	111
Scheda Riepilogativa	111
Sezione Protezione Legale	112
PREMESSA	112
Che cosa è assicurato? Garanzia base	440
Art. 1.1 Spese assicurate	112 112
Art. 1.2 Vertenze assicurate	113
Art. 1.3 Consulenza telefonica	113
Che cosa NON è assicurato?	444
Art. 2.1 Esclusioni	114 114
	114
Dove vale la copertura?	114
Art. 3.1 Validità territoriale	114
Quando e come devo pagare?	115
Art. 4.1 Conteggio del premio	115
Art. 4.1 Conteggio del premio	115
Quando comincia la copertura e quando finisce?	115
Art. 5.1 Operatività della garanzia	115
Art. 5.2 Coesistenza di assicurazione Responsabilità Civile	116
Che cosa è assicurato? Garanzie Opzionali	116
Codice T67B - Estensione alle vertenze contrattuali con i clienti	116
Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti	116
Scheda Riepilogativa	116
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	117
Che cosa è assicurato? Garanzia base	117
Art. 1.1 Oggetto del contratto	117
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	117
Art. 2.1 Assicurazioni presso diversi assicuratori	117
Art. 2.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio	117
Art. 2.3 Codici attività	117
Art. 2.4 Comunicazioni tra le Parti	118
Art. 2.5 Foro competente	118

Art. 2.6 Rinvio alle norme di legge	118
Art. 2.7 Misure Restrittive - Sanzioni Internazionali	118
Quando e come devo pagare?	118
Art. 3.1 Pagamento del premio - Mezzi di pagamento del premio - Diritto di ripensamento	118
Art. 3.2 Oneri	120
Quando comincia la copertura e quando finisce?	120
Art. 4.1 Decorrenza della garanzia - Durata del contratto	120
Come posso disdire la polizza?	121
Art. 5.1 Disdetta del contratto	121
ELENCO CODICI ATTIVITÀ	122
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	130
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	130
Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro	130
ASSICURAZIONE INCENDIO ED EVENTI CATASTROFALI	130
	130
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	120
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	130
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	130
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	131
Art. 1.4 Mandato dei periti	131
Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	131
Art. 1.6 Determinazione del danno	132
Art. 1.7 Assicurazione parziale - Regola proporzionale	133
Art. 1.8 Pagamento dell'indennizzo	133
Art. 1.9 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo	134
Art. 1.10 Rinuncia all'azione di rivalsa	134
Art. 1.11 Limite massimo dell'indennizzo	134
ASSICURAZIONE FURTO	135
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	135
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	135
Art. 1.2 Esagerazione dolosa del danno	135
Art. 1.3 Procedura per la valutazione del danno	135
Art. 1.4 Mandato dei periti	135

Art. 1.5 Valore dei beni assicurati	136
Art. 1.6 Determinazione del danno	136
Art. 1.7 Pagamento dell'indennizzo	136
Art. 1.8 Riduzione e Reintegro della somma assicurata in caso di sinistroo	137
Art. 1.9 Recuperi	137
Art. 1.10 Limite massimo dell'indennizzo	137
ASSICURAZIONE ASSISTENZA	138
	138
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? Art. 1.1 Come richiedere Assistenza	138
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	139
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO	
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	139
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	139
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	139
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	139
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO E ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI	140
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	140
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	140
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	140
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	140
ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI	142
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	142
Art. 1.1 Obblighi in caso di Sinistro	142
Art. 1.2 Gestione della vertenza di danno e spese legali	142
Art. 1.3 Limiti di indennizzo - Pluralità di assicurati	142
ASSICURAZIONE PROTEZIONE LEGALE	143
	143
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	143
Art. 1.1 Denuncia della vertenza e scelta del legale	
Art. 1.2 Gestione della vertenza	142
Art. 1.3 Disaccordo sulla gestione della vertenza - Arbitrato	144
Art. 1.4 Recupero di somme	144
Art. 1.5 Limiti di indennizzo	144

SCHEDA RIEPILOGATIVA MOD. DGEN

